

**5^a Commissione permanente (Programmazione
economica, bilancio)**

BOZZE DI STAMPA
16 novembre 2025

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— **XIX LEGISLATURA** —————

A.S. 1689
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2026

VOLUME III
ARTICOLI 43-57

BOZZA NON CORRETTA
16 NOVEMBRE, ORE 00:30

EMENDAMENTI

Art. 43

43.1

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, NICITA, MISIANI,
PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che as-

sicurino minori spese pari a 12,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.296,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 593,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 12,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.296,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 593,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028."

43.2

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 43

(Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027 è sospesa l'applicazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico alla variazione della speranza di vita di cui all'articolo 12, commi 12 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La sospensione si applica anche agli anni successivi al 2027, fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica di revisione dei criteri di adeguamento alla speranza di vita.

3. Durante il periodo di sospensione, i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento restano invariati rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2026".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministra-

tivi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.296,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 593,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.296,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 593,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028."

43.3

PIRRO, DAMANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43

(Misure in materia dei requisiti di accesso al pensionamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027 è sospesa l'applicazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico alla variazione della speranza di vita di cui all'articolo 12, commi 12 e 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La sospensione si applica anche agli anni successivi al 2027, fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica di revisione dei criteri di adeguamento alla speranza di vita.

3. Durante il periodo di sospensione, i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento restano invariati rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2026.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 240 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

43.4

FURLAN, PAITA

Sopprimere il comma 1

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 1.180 milioni di euro per l'anno 2027 e 395 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 1.180 milioni di euro per l'anno 2027 e 395 milioni di euro per l'anno 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

43.5

CALENDA, LOMBARDO

Sopprimere il comma 1

43.6

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2027 e 2028."

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «*due punti percentuali*» con le seguenti: «*quattro punti percentuali*».

43.7

FURLAN, PAITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per gli anni dal 2026 al 2028, l'adeguamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico non tiene conto dell'aumento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 333 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 333 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

43.8

CRISANTI, GIACOBBE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'incremento del requisito di accesso al sistema pensionistico del comma 1 non trova applicazione ai lavoratori italiani residenti all'estero in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3."

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in

diminuzione:

2026: - 20.000.000

2027: - 20.000.000

2028: - 20.000.000

43.9

TERNULLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) gli operatori ecologici e gli altri addetti alla raccolta, selezione e movimentazione dei rifiuti, nonché i conduttori di mezzi pesanti impiegati nelle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani."

Conseguentemente alla lettera b) del comma 3, le parole "a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti "a), b), c), d) e d-bis)"

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2027, 30 milioni di euro per l'anno 2028, 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2035.

43.10

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) gli operatori ecologici e gli altri addetti alla raccolta, selezione e movimentazione dei rifiuti, nonché i conduttori di mezzi pesanti impiegati nelle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.»."

Conseguentemente:

a) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «a), b), c) e d)» con le seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)».

b) alla Tabella A, voce *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 5.000.000

2027: - 5.000.000

2028: - 5.000.000

43.11

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, MISIANI, ZAMBITO

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) a coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b-ter) a coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni."

Conseguentemente:

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 80.000.000;

2027: - 80.000.000;

2028: - 80.000.000.

43.12

FURLAN, PAITA

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al personale non dirigente e dirigente della polizia locale a cui si applicano i CCNL del personale del comparto delle funzioni locali e del personale dell'area delle funzioni locali.»

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro per l'anno 2027

43.13

GIORGIS, CAMUSSO, ALFIERI, MANCA, PARRINI, MELONI, ZAMPA, ZAMBITO, VALENTE

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al personale non dirigente e dirigente della polizia locale a cui si applicano i CCNL del personale del comparto delle funzioni locali e del personale dell'Area delle funzioni locali".

Conseguentemente:

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 80.000.000;

2027: - 80.000.000;

2028: - 80.000.000.

43.14

PATTON, DURNWALDER

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) al personale non dirigente e dirigente della polizia locale a cui si applicano i CCNL

del personale del comparto delle funzioni locali e del personale dell'Area delle funzioni locali".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

43.15

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis al personale non dirigente e dirigente della polizia locale a cui si applicano i CCNL del personale del comparto delle funzioni locali e del personale dell'Area delle funzioni locali".

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

43.16

GASPARRI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"c) al personale non dirigente e dirigente della polizia locale a cui si applicano i CCNL del personale del comparto delle funzioni locali e del personale dell'Area delle funzioni locali".

43.17

PIROVANO

Al comma 8, sostituire le parole: «Per effetto di quanto disposto dal comma» con le seguenti: «Ai fini di quanto disposto dal comma».

43.18

PIROVANO

Al comma 9, sostituire le parole: «Per effetto di quanto stabilito dal comma» con le seguenti: «Ai fini di quanto stabilito dal comma».

43.19

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

43.20

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Sopprimere il comma 10.

43.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il comma 10 è soppresso

43.22

RANDO

Dopo il comma 10, inserire il seguente: "10-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Qualora l'avente diritto sia figlio del solo pensionato o assicurato e vi sia altresì un coniuge superstite, la pensione di cui al primo comma spetta in parti eguali

a entrambi. Nel caso di cui al periodo precedente, se i figli sono più di uno, anche se comuni al defunto e al coniuge superstite, le quote sono ridotte in proporzione al fine di assicurare eguale trattamento a tutti gli aventi diritto.».

43.23

PAROLI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, comma 4, le parole: "euro 5.164,57", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "euro 7.500";

b) All'articolo 8, comma 6, le parole: "dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 7.500 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 37.500 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 3.750 euro annui";

c) All'articolo 11, comma 8, le parole: "limite di 5.164,57 euro" sono sostituite dalle seguenti: "limite di 7.500 euro".

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 11-*bis*, valutati in 117 milioni nel 2026, 123 milioni nel 2027, 129 milioni nel 2028, si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui al successivo articolo 134, comma 1, in misura di 117 milioni di euro per l'anno 2026, 123 milioni per l'anno 2027, 129 milioni per l'anno 2028.».

43.24

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti comma:

«11-*bis*. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, comma 4, le parole: "euro 5.164,57", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "euro 6000";

b) All'articolo 8, comma 6, le parole: "dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 7.500 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 37.500 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 3.750 euro annui";

c) All'articolo 11, comma 8, le parole: "limite di 5.164,57 euro" sono sostituite dalle seguenti: "limite di 6000 euro".

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 11-*bis* si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui al successivo articolo 134, comma 1, in misura di 93,6 milioni di euro per l'anno 2026, 98,4 milioni per l'anno 2027, 103,2 milioni per l'anno 2028.».

43.25

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: "5-*bis*. I contributi a titolo di premio per la copertura assicurativa di rendita vitalizia contro il rischio di non autosufficienza versati dall'aderente sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 500 e non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 4".

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 11-*bis* si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui al suc-

cessivo articolo 134, comma 1, in misura di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

43.26

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: "5-*bis*. I contributi a titolo di premio per la copertura assicurativa di rendita vitalizia contro il rischio di non autosufficienza versati dall'aderente sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 500 e non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 4".

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 11-*bis* si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui al successivo articolo 134, comma 1, in misura di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

43.27

PAROLI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: "5-*bis*. I contributi a titolo di premio per la copertura assicurativa di rendita vitalizia contro il rischio di non autosufficienza versati dall'aderente sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 500 e non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 4".

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 11-*bis*, 33 milioni nel 2026, 33 milioni nel 2027, 33 milioni nel 2028, si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui al successivo articolo 134, comma 1, in misura di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

43.28

PAROLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lett. a), le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni";

b) al comma 7, lett. b), le parole: "alla scadenza dei sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "alla scadenza dei trenta giorni";

c) dopo il comma 7 è inserito il comma:

"7-*bis*. Il lavoratore iscritto con modalità tacita a una forma pensionistica complementare collettiva ai sensi del comma 7, lett. b), ha facoltà, entro trenta giorni dalla data di iscrizione, di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica di sua scelta. In caso di esercizio di tale facoltà il lavoratore di prima assunzione ha diritto al versamento anche dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente comma:

"8. Il datore di lavoro, entro sette giorni dall'assunzione, deve fornire al lavoratore adeguate informazioni, in forma scritta, in merito alle diverse scelte disponibili ai sensi dei commi 7 e 7-*bis*, alla possibilità di consultare, a tal fine, l'Albo dei fondi pensione tenuto a cura della COVIP nonché alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del trimestre in assenza di scelta.";

e) al comma 10, ultimo periodo, le parole: ", nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi" sono soppresse.

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 11-*bis*, 101 milioni nel 2026, 101 milioni nel 2027, 101 milioni nel 2028, si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui al successivo articolo 134, comma 1, in misura di 101 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

43.29

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lett. a), le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni";

b) al comma 7, lett. b), le parole: "alla scadenza dei sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "alla scadenza dei trenta giorni";

c) dopo il comma 7 è inserito il comma:

"7-*bis*. Il lavoratore iscritto con modalità tacita a una forma pensionistica complementare collettiva ai sensi del comma 7, lett. b), ha facoltà, entro trenta giorni dalla data di iscrizione, di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica di sua scelta. In caso di esercizio di tale facoltà il lavoratore di prima assunzione ha diritto al versamento anche dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente comma:

"8. Il datore di lavoro, entro sette giorni dall'assunzione, deve fornire al lavoratore adeguate informazioni, in forma scritta, in merito alle diverse scelte disponibili ai sensi dei commi 7 e 7-*bis*, alla possibilità di consultare, a tal fine, l'Albo dei fondi pensione tenuto a cura della COVIP nonché alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del trimestre in assenza di scelta.";

e) al comma 10, ultimo periodo, le parole: ", nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi" sono soppresse.

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 11-*bis* si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui al successivo articolo 134, comma 1, in misura di 101 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

43.0.1

GELMETTI, NOCCO, MENNUNI, AMBROGIO, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Prescrizione decennale per le contribuzioni il cui ammontare è determinato sulla base delle dichiarazioni reddituali)

1. All'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dieci anni per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria il cui ammontare è determinato per legge sulla base dei valori indicati nella dichiarazione dei redditi».

43.0.2

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. All'articolo 69, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2001» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2026»;

2) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c-bis.) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti, valutati nel limite massimo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 , 2027 e 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19 milioni di euro per l'anno 2030, 20 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032, 24 milioni di euro per l'anno 2033, 27 milioni di euro per l'anno 2034 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

43.0.3

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto in fine il seguente periodo: «e non inferiore a 36 giorni lavorativi all'anno per personale medico, personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e socio sanitario che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».".

43.0.4

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio polivalente".»

c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.5

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli ad-

detti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".»

2. Agli oneri agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.6

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.7

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti aerei di alta e media tensione, per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica»;

b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)»;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)»;

d) al comma 7, le parole: «lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.8

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro usurante).

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: "*d-bis*) lavoratori occupati nella vigilanza privata e nei servizi fiduciari.";

c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-*bis*)»;

d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-*bis*)»;

e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-*bis*)».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.9

NATURALE, Sabrina LICHERI, TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:

"d-*bis*) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-*bis*)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-*bis*)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-*bis*)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.».

43.0.10

BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Lavoro usurante)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca».

b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis)»;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d), d-bis)»;

d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), d-bis) ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Misure per flessibilità strutturale in uscita dal lavoro e blocco dell'adeguamento automatico all'aspettativa di vita)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'accesso alla pensione anticipata è consentito al raggiungimento di almeno 62 anni di età e 35 anni di contribuzione, su base volontaria e senza applicazione di penalizzazioni attuariali permanenti sull'importo della pensione.»

2. Al comma 10 del medesimo articolo 24, le parole: «è adeguato agli incrementi della speranza di vita», sono sostituite dalle seguenti: «non è soggetto ad adeguamento automatico alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

3. Gli adeguamenti non applicati ai sensi del comma 2 non possono essere recuperati in via cumulativa negli aggiornamenti successivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

43.0.12

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche in materia previdenziale ex ENPALS)

1. Dopo il comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: «15-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'ex ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal numero 1 al numero 20 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, che non abbiano maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, possono, a richiesta, permanere in servizio fino al conseguimento della suddetta anzianità contributiva e, in ogni caso, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.».

43.0.13

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Forme pensionistiche complementari)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Forme pensionistiche per lavoratori stagionali)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, dimoranti nelle isole minori la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni, salvo il diverso e più favorevole trattamento di cui all'articolo 4. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

43.0.14

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente:

"276. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione annuale pari a 10 milioni di euro destinato ai lavorato-

ri che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 30 gennaio 2026. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore della presente norma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

43.0.15

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal periodo precedente, la misura ivi prevista della restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno previdenziale di cui al comma 1 si applica unicamente con riferimento ai mesi in cui il soggetto interessato è risultato assegnatario di redditi da lavoro dipendente o autonomo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai processi in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.».

43.0.16

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 43-bis.

1. All'art. 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 dopo il secondo periodo inserire il seguente *"Le medesime disposizioni non si applicano, inoltre ai soggetti che accedono al pensionamento dal 1° gennaio 2025 in poi nei casi in cui maturino i requisiti di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio già previsti al 31 dicembre 2024 dagli ordinamenti di appartenenza nonché per il collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento che erano vigenti nell'amministrazione al 31/12/2024."*

43.0.17

CALANDRINI, MARCHESCHI, GELMETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"43 bis

(Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo)

1.L'articolo 4 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che disciplina la liquidazione della quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (c.d. Quota B) della pensione dei lavoratori dello spettacolo, deve essere interpretato nel senso che la quota B è liquidata mediante l'applicazione delle aliquote di rendimento decrescenti, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, a tutta la contribuzione versata, calcolata secondo i limiti previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e che nella determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile non si applica il limite previsto dal settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, che resta, in via transitoria, per la liquidazione della sola quota A; è altresì escluso il contributo di solidarietà di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che non si applica ai trattamenti pensionistici, in essere e futuri, dei lavoratori del settore dello spettacolo .

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

43.0.18

BOCCIA, D'ELIA, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"43 bis

(Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.

182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo)

1. L'articolo 4 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che disciplina la liquidazione della quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (c.d. Quota B) della pensione dei lavoratori dello spettacolo, deve essere interpretato nel senso che la quota B è liquidata mediante l'applicazione delle aliquote di rendimento decrescenti, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, a tutta la contribuzione versata, calcolata secondo i limiti previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e che nella determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile non si applica il limite previsto dal settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, che resta, in via transitoria, per la liquidazione della sola quota A; è altresì escluso il contributo di solidarietà di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che non si applica ai trattamenti pensionistici, in essere e futuri, dei lavoratori del settore dello spettacolo .

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

43.0.19

NOCCO, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Tutela previdenziale delle categorie delle ostetriche e dei maestri di sci)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme. Le stesse figure professionali già titolari di posizione assicurativa attiva presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale hanno diritto di optare, entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è abrogato l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 249.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 i maestri di sci che esercitano attività professionale e producono reddito ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo del 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i componenti di studi associati o soci di società semplice, sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 e della quale si applicano le relative norme. Le stesse figure professionali già titolari di posizione assicurativa attiva presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale hanno diritto di optare, entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero lavoro, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 3.000.000;

2027: - 3.000.000;

2028 : -3.000.000.

43.0.20

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Pensionamento anticipato)

1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni e addetto alla manovra, al traghettamento o alla formazione dei treni e il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, a cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo, è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni e di addetto alla manovra, al traghettamento o alla formazione dei treni e del personale imbarcato a bordo delle navi traghetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

43.0.21

NOCCO, MENNUNI, AMBROGIO, GELMETTI, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Riscatto di percorsi di formazione e politiche attive)

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi di stage o tirocinio formativo extracurricolare non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 24 mesi, anche non continuativi, a condizione che entro 6 mesi dalla fine dello stage o del tirocinio formativo, abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, o avviato un'attività autonoma con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi dei commi da 1 a 4, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere può essere versato in unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Sono riscattabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i periodi corrispondenti ai corsi di studio a seguito dei quali siano stati conseguiti i titoli professionali che, ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi o dell'esercizio della professione, siano equiparati, con

decreto ministeriale o con legge dello Stato, ai titoli universitari riscattabili ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2.

6. Il riscatto è ammesso per l'effettiva durata del corso professionale frequentato e comunque nei limiti della durata legale del corrispondente corso di studio universitario cui è equiparato.

7. Il Ministero dell'Università e della Ricerca fornisce all'INPS le informazioni necessarie per la verifica della suddetta equiparazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero lavoro, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.000.800;

2027: - 2.000.800;

2028 : -2.000.800.

43.0.22

MATERA, MENNUNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

" Articolo 43-bis

(Riscatto agevolato dei corsi universitari di studio per il triennio 2026-2028)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, l'aliquota di computo di cui all'articolo 2, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è applicata nella misura del 4 per cento.

43.0.23

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Ai titolari di pensione che hanno subito le decurtazioni di cui alla tabella A, articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per aver ricevuto in data successiva al 15 ottobre 1993, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, la comunicazione della ricongiunzio-

ne contributiva ex legge 7 febbraio 1979, n. 29, a decorrere dal settantesimo anno di età a domanda dell'interessato è ripristinato l'assegno pensionistico senza le suddette decurtazioni, in applicazione dell'articolo 11, comma 18, della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537.»

43.0.24

PAROLI

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

"Art. 43-bis.

(Istituzione della previdenza dedicata per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di compensare la mancata attivazione della previdenza complementare di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una prestazione previdenziale dedicata a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da riconoscere in sede di liquidazione del trattamento pensionistico secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.

2. In via compensativa e senza modificare i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, ai fini della determinazione del montante contributivo individuale e della sua trasformazione in rendita si applica un coefficiente di trasformazione corrispondente a quello relativo a un'età anagrafica superiore di cinque anni rispetto a quella posseduta al momento della decorrenza della pensione.

3. Ai soli fini della prestazione previdenziale dedicata di cui al presente articolo, i periodi oggetto di maggiorazione di servizio maturati secondo l'ordinamento vigente concorrono, in via figurativa, alla determinazione del montante individuale. L'accredito figurativo è a carico del Fondo per la previdenza dedicata del Comparto sicurezza-difesa e CNVVF di cui al comma 5 e non rileva ai fini dell'anzianità giuridica, delle progressioni di carriera o di altri benefici diversi da quelli strettamente previdenziali.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'interno, per quanto di rispettiva

competenza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) la metodologia attuativa di dettaglio del fattore di neutralizzazione di cui ai commi 2 e 3 e le relative procedure di monitoraggio e trasparenza;
- b) le modalità di coordinamento con gli aggiornamenti periodici dei coefficienti di trasformazione e con le regole di riliquidazione;
- c) gli adempimenti informativi a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni interessate.

5. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo per la previdenza dedicata del Comparto sicurezza-difesa e CNVVF", con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 350 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Il Fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di utilizzo del Fondo e il riparto tra le amministrazioni interessate.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri e degli andamenti della spesa derivanti dal presente articolo. Qualora dal monitoraggio emerge il rischio di superamento del livello di spesa di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la riduzione proporzionale dei benefici in misura tale da garantire il rispetto dei predetti limiti 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

43.0.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Istituzione della pensione contributiva di garanzia)

1. Per i lavoratori iscritti alle Gestioni dell'Assicurazione generale obbligatoria e alla Gestione separata dell'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) con carriere discontinue o livello retributivo medio-basso, è istituita, dal 1° gennaio 2026, una pensione contributiva di garanzia.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) il valore soglia del trattamento minimo contributivo garantito;
- b) i criteri per l'accredito figurativo nei periodi di disoccupazione involontaria, formazione, congedi di cura e lavoro discontinuo;
- c) le condizioni di cumulabilità con altre prestazioni previdenziali.

3. La pensione contributiva di garanzia costituisce livello essenziale delle prestazioni previdenziali.

43.0.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 43-bis.

(Prepensionamento dei lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2026 e 2027 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con NASPI o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, di 18 milioni di euro per l'anno 2030 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. 3. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, a 18 milioni di euro per l'anno 2030 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

43.0.27

CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 43-bis

1. Limitatamente agli anni 2026 e 2027 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gen-

naio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con NASPI o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 18 milioni di euro per l'anno 2029 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a 18 milioni di euro per l'anno 2029 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

43.0.28

PAITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 43-*bis*

1. Limitatamente agli anni 2026 e 2027 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi

versati con NASPI o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 18 milioni di euro per l'anno 2029 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a 18 milioni di euro per l'anno 2029 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

43.0.29

MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«43-*bis*.

(Istituzione di un sistema di tutele universali per i lavoratori autonomi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituita, presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Indennità per la Sospensione Volontaria dell'Attività (ISVA) per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS per artigiani, commercianti e agricoltori diretti, nonché per i professionisti iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'indennità è riconosciuta, su domanda, per un periodo massimo di venti giorni lavorativi all'anno, anche non continuativi, durante i quali il lavoratore attesti la completa sospensione dell'attività lavorativa. L'importo giornaliero dell'indennità è pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero del richiedente, calcolato sulla base dei redditi imponibili dichiarati ai fini previdenziali nei due anni precedenti la domanda. Con de-

creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per la presentazione delle domande e l'erogazione della prestazione di cui al presente comma.

2. All'articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: «quarto giorno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo giorno». La misura dell'indennità giornaliera di malattia per i soggetti di cui al comma 1 è elevata alla misura dell'80 per cento della retribuzione di riferimento. Ai fini di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le tutele del lavoro autonomo è incrementata di 1 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il Trattamento di Fine Attività (TFA) per i soggetti di cui al comma 1. Il TFA è erogato in un'unica soluzione al momento della cessazione definitiva dell'attività per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. La prestazione è finanziata da un contributo obbligatorio pari all'1 per cento del reddito imponibile a carico del lavoratore autonomo e da un concorso dello Stato. Per il concorso dello Stato è autorizzata la spesa di 1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2027, da iscrivere in un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le modalità di calcolo del montante individuale e di erogazione della prestazione sono definite con il decreto di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

43.0.30

FURLAN, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis

(Quota retributiva per iscritti alla Cpdel, CPS e CPUG)

1. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 dopo le parole: « di regolamento applicabili nell'amministrazione.» e prima del penultimo periodo sono inserite le seguenti: «le medesime non si appli-

cano, inoltre ai soggetti che accedono al pensionamento dal 1 gennaio 2025 in poi nei casi in cui maturino i requisiti di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio già previsti al 31 dicembre 2024 dagli ordinamenti di appartenenza nonché per il collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento che erano vigenti nell'amministrazione al 31 dicembre 2024».

43.0.31

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 43-bis.

(Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea)

1. I piloti di elicottero dipendenti della Provincia autonoma di Trento, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti presso il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 859. I piloti di cui al presente comma sono iscritti al Fondo a decorrere dal primo giorno di servizio presso la Provincia, ai soli fini pensionistici e non anche ai fini dei trattamenti di fine servizio. L'INPS provvede al trasferimento al Fondo di cui al presente comma dei contributi già versati presso la cassa INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in 864.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

43.0.32

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Iscrizione dei piloti del Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento al "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea")

1. I piloti di elicottero dipendenti della Provincia autonoma di Trento sono iscritti al Fondo volo istituito presso l'INPS.

2. I piloti dipendenti della Provincia autonoma di Trento in servizio alla data di entrata in vigore di questo articolo sono iscritti al Fondo Volo con effetto retroattivo dal primo giorno di servizio presso la Provincia, ai soli fini pensionistici e non ai fini dei trattamenti di fine servizio.

3. L'INPS provvede al trasferimento al fondo volo dei contributi già versati presso la cassa INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "99 milioni".

43.0.33

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2026, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 do-

manda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2026.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.34

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Trasferimento generazionale delle competenze)

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 150 ore mensili in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e per un massimo di trentasei mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5 Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

6. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nel limite di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 150 milioni di euro per l'anno 2029.

7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, paria 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 150 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.35

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Staffetta generazionale)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contempe-

rando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 176-*bis*, sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei commi da 1 a 3, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.36

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Redditi da lavoro dipendente di titolari di pensione)

1. I titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i redditi da lavoro dipendente eventualmente percepiti, possono optare per l'applicazione della tassazione separata di cui all'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.».

Art. 44

44.1

PAITA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "decorsi ventiquattro mesi" e "decorsi dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "decorsi trenta giorni" e le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta giorni";

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al lavoratore cui viene liquidato il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio è riconosciuto, nel medesimo anno, una deduzione di imposta da calcolarsi in rapporto all'importo liquidato al medesimo lavoratore a tale titolo, nella seguente misura:

a) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 50.000 euro, pari al trenta per cento;

b) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 80.000 euro, pari al 20 per cento;

c) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 20.000 euro, per i redditi fino a 80.000 euro, pari al 10 per cento.

b) al comma 5, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta giorni".

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.480 milioni di euro per l'anno 2026, 1.745 milioni di euro per l'anno 2027, 1.752 milioni di euro per l'anno 2028, 1.500 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.484 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.480 milioni di euro per l'anno 2026, 1.745 milioni di euro per l'anno 2027, 1.752 milioni di euro per l'anno 2028, 1.500 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.484 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

44.2

ALFIERI, GIORGIS, CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. In attuazione dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023, è garantita al personale delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la liquidazione integrale del trattamento di fine servizio o di fine rapporto entro termini certi e ragionevoli, non superiori a tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, senza discriminazioni rispetto ai lavoratori del settore privato.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole «dodici mesi» e «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»."

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutate nel limite Massimo di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

4. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

44.3

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Sostituire le parole: «1° gennaio 2027» con le seguenti: «1° gennaio 2026» e le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 964 milioni di euro per l'anno 2026, 642 milioni di euro per l'anno 2027, 660 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.200 milioni annui per gli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

b) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030."

44.4

FURLAN, PAITA

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2027» con le seguenti: «1° gennaio 2026»

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

44.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole "1° gennaio 2027", con le seguenti: "1° gennaio 2026".

44.6

PATTON, DURNWALDER

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: "2027", con la seguente: "2026";*

b) *inserire, infine, il seguente periodo: "Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, al primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».*

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44.7

GASPARRI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "**1° gennaio 2027**" con le seguenti: "**1° gennaio 2026**";

b) aggiungere, **in fine**, il seguente periodo: "Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, al primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

44.8

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «un mese».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 943 milioni di euro per l'anno 2027, 990 milioni di euro per l'anno 2028, 75 milioni di euro per l'anno 2029 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.200 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei

redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

b) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 75 milioni di euro per l'anno 2029 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030."

44.9

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: "nove mesi" con "un mese".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese **pari a 990 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.0.19 milioni per l'anno 2028**. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a **990 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.019 milioni per l'anno 2028**."

44.10

ALFIERI, GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: "nove mesi" con le seguenti: "due mesi".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 879,6 milioni di euro per l'anno 2027 e di 905,3 milioni per l'anno 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui

all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 879,6 milioni di euro per l'anno 2027 e di 905,3 milioni per l'anno 2028."

44.11

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 642 milioni di euro per l'anno 2027, 660 milioni di euro per l'anno 2028, 50 milioni di euro per l'anno 2029 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) al comma 132, comma 2, sostituire le parole: " 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2026, 58 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029";

b) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1.La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 50 milioni di euro per l'anno 2029 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030."

44.12

PAITA

Al comma 1, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti : «tre mesi».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307, è ridotto di 265 milioni di euro per l'anno 2027, 272 milioni di euro per l'anno 2028, 20 milioni di euro per l'anno 2029, 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.

44.13

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole «nove mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

44.14

DAMANTE, PIRRO

Al comma 1, sostituire le parole «nove mesi» con le seguenti «sei mesi»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 321 milioni di euro per l'anno 2027, 330 milioni di euro per l'anno 2028, 25 milioni di euro per l'anno 2029 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44.15

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) primo periodo, le parole: "ma inferiore a 100.000 euro" sono soppresse;

b) la lettera c) è abrogata.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per il personale scolastico l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, alla cessazione del rapporto di lavoro.

44.17

RUSSO, SALLEMI, POGLIESE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale già dipendente della Croce Rossa Italiana, transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi 425, 426, 427, 428 e 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, viene erogato il trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto maturato nell'Amministrazione di provenienza ancorché in servizio nell'Amministrazione ricevente o in quiescenza in attesa di liquidazione. L'onere finanziario connesso trova idonea e congrua copertura negli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 487, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

44.0.1

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche all'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le istanze presentate dagli interessati, in assenza di sentenza, non sono soggette a prescrizione o decadenza, qualora i presupposti per la concessione dell'elargizione di cui all'articolo 1, siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.».

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

44.0.2

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512)

1. All'articolo 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «le persone fisiche» sono inserite le seguenti: «nonché i loro successori a titolo universale»;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche, nonché i loro successori a titolo universale, costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale.»

44.0.3

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente: "c-bis) dei delitti per i quali

la parte civile costituita sia stata riconosciuta vittima di criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.»

44.0.4

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 44-bis.

(Ampliamento platea lavoratori aderenti al Fondo di tesoreria INPS)

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al*

presente comma anche i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 15 dipendenti e limitatamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2026.»".

44.0.5

GASPARRI

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimborso canone di locazione personale militare inviato in missione all'estero)

1. All'articolo 1807, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: "articolo 1808" sono inserite le seguenti: "e l'eventuale rimborso del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato in luogo del rimborso delle spese alberghiere, di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e nei limiti delle spese di abitazione previste dall'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il pari grado del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale operante nella stessa sede o nella sede più vicina".

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

44.0.6

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11, ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una rendita costituita dalle risorse del Trattamento di fine servizio o Trattamento di fine Rapporto maturato dallo stesso assicurato. Il valore della rendita di cui al primo periodo è ottenuto, trasformando il TFR e TFS con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigente al momento del pensionamento. In caso di esercizio della facoltà, la rendita complessiva è erogata dall'INPS previo versamento della somma corrispondente al TFR o al TFS da parte dei datori di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e l'INPS, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.».

44.0.7

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro

familiari superstiti,

1. L'articolo 1, comma 2011, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si interpreta nel senso che l'esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici

spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, nonché ai soggetti ad essi equiparati, si applica a tutti trattamenti pensionistici, anche di lavoro dipendente, erogati ai soggetti interessati, non presupponendo necessariamente una correlazione tra il trattamento pensionistico e l'evento lesivo che ha determinato il riconoscimento dello specifico status.»

44.0.8

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 6)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela e o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici".

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 40.000.000;

2027: - 40.000.000;

2028: - 40.000.000

44.0.9

ZAFFINI, MANCINI, SATTA, LEONARDI, ZULLO, SILVESTRONI, BERRINO, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Esclusione dal contributo di licenziamento per i datori di lavoro operanti all'interno degli istituti penitenziari)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) nei confronti dei datori di lavoro, diversi dall'amministrazione penitenziaria, che svolgono la propria attività produttiva o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, limitatamente ai rapporti di lavoro dei detenuti o internati impiegati nell'ambito delle medesime attività».

44.0.10

GELMETTI, MENNUNI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 44-bis

(Fondi interprofessionali dei dirigenti)

1. All'articolo 1, comma 242, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro" aggiungere le seguenti "e dei lavoratori disoccupati" e dopo le parole "lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148," aggiungere le seguenti "e dei lavoratori disoccupati".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

44.0.11

LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 44-bis

(Fondi interprofessionali dei dirigenti)

1. All'articolo 1, comma 242, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro" aggiungere le seguenti "e dei lavoratori disoccupati" e dopo le parole "lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148," aggiungere le seguenti "e dei lavoratori disoccupati".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

44.0.12

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 44-bis.

(Fondi interprofessionali dei dirigenti)

1. All'articolo 1, comma 242, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "in costanza di rapporto di lavoro" inserire le seguenti "e dei lavoratori disoccupati" e dopo le parole "14 settembre 2015, n. 148," inserire le seguenti "e dei lavoratori disoccupati,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

44.0.13

PAROLI

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure in materia di gestione ex INPDAP)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 131, è aggiunto il seguente:

"131-bis. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai datori di lavoro non compresi tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035."

2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

44.0.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 44-bis

(Modifiche in materia di lavoratori usuranti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, riguardanti i lavori usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

a) personale sanitario, compresi: infermieri; operatori socio-sanitari (OSS); ostetriche; tecnici sanitari; altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose;

b) lavoratori agricoli, compresi: operai agricoli e zootecnici; allevatori; operai forestali; pescatori e operatori dell'acquacoltura;

c) panificatori: lavoratori impiegati nelle attività di panificazione e produzione di prodotti da forno, inclusi i forni industriali e artigianali.

2. Le categorie di cui al comma 1 hanno accesso ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

44.0.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 44-bis

(Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro)

1. Al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nonché di favorire, unitamente allo sviluppo tecnologico, l'aumento dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese nonché la possibilità di aggiornamento delle competenze dei lavoratori, la presente legge favorisce la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali tra le imprese e le loro rappresentanze e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino a trentadue ore settimanali, a parità di salario, anche nella forma di turni distribuiti su quattro giorni settimanali, che siano accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e della innovazione tecnologica e ambientale. I contratti collettivi di cui al presente comma non possono prevedere clausole compen-

sative della riduzione dell'orario di lavoro settimanale o giornaliero, tramite l'ampliamento dell'orario straordinario.

2. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è concesso, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente ai quali si applicano i contratti collettivi di cui al comma 1, per la durata prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata, l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei medesimi datori di lavoro in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ai suddetti datori di lavoro privati delle piccole e medie imprese, identificate ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, l'esonero è riconosciuto nella misura del 50 per cento. Con riferimento ai contratti collettivi di cui al comma 1 relativi alle prestazioni lavorative individuate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e delle professioni di cui all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, come definite ai sensi dell'allegato A al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, l'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 60 per cento.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

4. All'articolo 88, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « Fondo Nuove Competenze » sono inserite le seguenti: « , Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa ».

5. Al fine di sostenere la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 4, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

6. Ai fini del presente articolo, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

7. L'Osservatorio è presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da due esperti in materia di diritto del lavoro, da due esperti in materia di organizzazione aziendale nonché, in forma paritaria, da un numero complessivo di otto esponenti delle organizza-

zioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

8. L'Osservatorio ha il compito di: a) monitorare le caratteristiche e gli effetti economici dei contratti collettivi di lavoro che prevedono riduzioni dell'orario di lavoro; b) valutare l'efficacia dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale adottati, con particolare riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie nelle imprese interessate che applicano i contratti di cui alla lettera a); c) monitorare e valutare gli investimenti in nuove tecnologie messe in atto dalle imprese che applicano i contratti di cui alla lettera a).

9. L'Osservatorio predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno anno.

10. Al termine dell'applicazione delle misure di sostegno di cui al comma 4, la relazione indica anche le proposte di modifica della normativa in materia di orario di lavoro.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

12. L'Osservatorio si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13. In mancanza della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 1, per le medesime finalità, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, recante la determinazione delle modalità di applicazione. La proposta di contratto è portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell'impresa o dell'unità produttiva mediante una comunicazione aziendale ed è sottoposta, entro i successivi novanta giorni, all'approvazione del medesimo personale mediante referendum. Il referendum è svolto con la supervisione di un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello in cui opera l'impresa interessata. La proposta di contratto si intende approvata se, all'esito del referendum, si è espressa favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva e, nel solo caso in cui la proposta sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, se il datore di lavoro dichiara il proprio assenso entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum. Nel caso di esito negativo del referendum, la proposta può essere ripresentata non prima di centottanta giorni.

14. Al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui al comma 6, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la durata dell'orario di lavoro normale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è rideterminata in misura minore.

15. In tutti i settori in cui i contratti di cui al comma 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori, la rideterminazione dell'orario di lavoro normale è in ogni caso applicata in misura non inferiore al 10 per cento.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, per l'anno 2026, quantificata in 50 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2017 e 2028, in 275 milioni di euro."

44.0.16

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 44-*bis*.

(Nuovo semestre di adesione ai fondi di previdenza complementare)

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° aprile 2026, hanno mantenuto, in tutto o in parte, il trattamento di fine rapporto maturando presso il proprio datore di lavoro è consentito scegliere, entro il 30 settembre 2026, se mantenere il trattamento di fine rapporto maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo nelle misure ammesse dall'articolo 8, commi 2 e 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; se il lavoratore decide, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il trattamento

di fine rapporto maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il trattamento di fine rapporto maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

2. Nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato al comma 1 non esprime alcuna volontà, a decorrere dal 1° ottobre 2026 il datore di lavoro trasferisce il trattamento di fine rapporto maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b). del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

3. Prima dell'avvio del semestre di adesione di cui al comma 1, il datore di lavoro fornisce tutte le informazioni sulle possibili scelte, sulle relative modalità e sui vantaggi derivanti dall'accesso alla previdenza complementare, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di promuovere e agevolare l'adesione a forme di previdenza complementare, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale di carattere nazionale, denominata "Piattaforma Nazionale di Previdenza Complementare". La piattaforma di cui al presente comma garantisce agli utenti i seguenti servizi:

- a. accesso a contenuti informativi e formativi sui benefici e le caratteristiche della previdenza complementare;
- b. strumenti di simulazione personalizzati, finalizzati alla comparazione delle varie opzioni disponibili;
- c. informazioni sui meccanismi di adesione semplificata ai fondi pensione;
- d. sistemi di monitoraggio continuativo sugli investimenti sottoscritti dalle forme di previdenza complementare, con aggiornamenti periodici.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), sono definiti i servizi di cui al comma precedente, i contenuti informativi, le modalità di conferimento dei dati e gli strumenti operativi della medesima piattaforma. Dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo non devono derivare maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 36,9 milioni di euro per l'anno 2026, 150,9 milioni di euro per l'anno 2027, 154,2 milioni di euro per l'anno 2028, 157,6 milioni di euro per l'anno 2029, 161,1 milioni di euro per l'anno 2030, 164,6 milioni di euro per l'anno 2031, 168,2 milioni di euro per l'anno 2032, 171,9 milioni di euro per l'anno 2033, 175,7 milioni di euro per l'anno 2034 e 179,6 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupa-

zione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

44.0.17

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 44-bis

(Aggiornamento dei Piani di investimento INAIL)

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2026, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a *start-up* di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza."

44.0.18

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Adesione sperimentale alla previdenza complementare senza conferimento automatico del TFR)

1. In via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, i lavoratori dipendenti del settore pubblico possono aderire alle forme di previdenza complementare di natura contrattuale senza obbligo di conferimento del trattamento di fine rapporto maturando ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. L'adesione di cui al comma 1 avviene su base volontaria e può essere attivata conferendo esclusivamente la quota contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale vigente, senza pregiudizio della piena e separata maturazione del trattamento di fine rapporto, che continua ad essere accantonato secondo la disciplina ordinaria.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione della sperimentazione, nonché le modalità di monitoraggio degli effetti finanziari e occupazionali.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

44.0.19

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di devoluzione TFR per il raggiungimento del requisito a pensione)

1. Ai fini dell'attuazione del comma 7-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2027 l'assicurato può aderire ad una forma di previdenza complementare, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252, versando in un'unica soluzione, in tutto o in parte, il Trattamento di fine rapporto accantonato in azienda. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), da adottarsi entro 90 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono definite le modalità attuative del presente articolo."

Art. 45

45.1

PIROVANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 13:

1) all'alinea, sono premessi i seguenti periodi: "Il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali";

2) la lettera c-bis) è abrogata».

45.2

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. A decorrere dal 1° gennaio 2027 gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR o in altre ipotesi di adesione automatica, anche su base contrattuale, l'investimento di tali somme in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) emana direttive per l'attuazione del primo periodo.».

2-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al primo e terzo periodo, dopo la parola: «rendita», ovunque ricorra, è inserita la seguente: «vitalizia» e all'ultimo periodo dopo le parole: «può essere» è inserita la seguente: «interamente»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, le prestazioni pensionistiche delle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita possono essere erogate in forma di capitale, entro il limite di cui al comma 3, e nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero in forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater.

3-ter. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tabella A della legge 8 agosto 1995 n. 335.

3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. Il beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis può chiedere in qualsiasi momento che il montante residuo sia convertito in una rendita vitalizia. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo viene riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione";

c) al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «*La parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata non rileva ai fini del limite del 50 per cento del montante finale accumulato di cui al comma 3.*»;

d) ai commi 5 e 6, dopo le parole: «rendite» e «rendita», ovunque ricorrano, sono inserite, rispettivamente, le seguenti: «vitalizie» e «vitalizia»;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. *Alle prestazioni pensionistiche complementari erogate ai sensi dei commi 3-bis e 3-quinquies, terzo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.*»;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. *Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni pensionistiche di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quinquies, terzo periodo, la RITA di cui al comma 4 e 4-bis, le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.*».".

45.3

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il

comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. I lavoratori di cui ai commi 7 e 11 possono accedere alle prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte dai Fondi bilaterali di solidarietà, ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dai datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, a condizione che l'importo mensile delle predette prestazioni risulti essere non inferiore agli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11.».

45.4

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 722 è abrogato.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.5

GELMINI, VERSACE

All'art. 45, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo rigo, le parole ",nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,"sono soppresse; in fine, poi, aggiungere il seguente periodo: "La predetta dotazione può essere integrata, sulla base delle richieste di accesso alla garanzia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto col Ministro delle imprese e del made in Italy, a valere sulle risorse disponibili, anche per effetto del di disaccantonamento di operazioni garantite, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023,n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.191. nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Il predetto decreto

può altresì definire specifiche disposizioni di accesso alla garanzia, tenuto anche conto delle attività di monitoraggio e riscontro dei relativi processi.

b) dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

1-bis) Allo scopo di accelerare il processo di investimento dei Fondi pensione nelle iniziative di capitalizzazione o ripatrimonializzazione ovvero di internazionalizzazione di micro, piccole o medie imprese, favorendo lo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale, le operazioni di investimento da parte dei Fondi pensione finalizzate all'ottenimento della garanzia di cui al comma 1 sono precedute da verifiche istruttorie che ne attestino il perseguimento oggettivo di un incremento della redditività prospettica, tenuto conto degli specifici profili di rischio, e la coerenza con i principi di sostenibilità delineati dall'ordinamento europeo. Tali iniziative, ai sensi del comma 4, sono sottoposte al Comitato Previdenza Italia di cui al comma 1 che, in caso di valutazione positiva, procede all'inoltro delle relative richieste al Fondo di garanzia per PMI di cui al presente articolo.

La garanzia può essere concessa nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, di norma nella misura dell'80 per cento della singola operazione finanziaria.

c) i commi 2 e 3 sono soppressi.

d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole "Al predetto Comitato è attribuito altresì il compito di", inserire le parole "analizzare preventivamente le operazioni di investimento di cui al comma 1 e verificare il rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni di accesso alla sezione speciale definiti secondo quanto previsto dal comma *1-bis*".

e) al comma *5-bis*, secondo periodo, dopo le parole "sono stabiliti" inserire le parole "ove

necessario" e, in fine, le parole "a decorrere dall'anno 2026".

2-ter

"Nell'ambito delle disposizioni attuative da adottare ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere altresì individuate specifiche aree prioritarie di investimento dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese, fatta salva la possibilità di sviluppare responsabilmente, nella fase di prima attuazione, le iniziative di investimento più coerenti con lo specifico contesto e più funzionali con le esigenze di innovazione e supporto per l'accelerazione dei processi di capitalizzazione, ripatrimonializzazione e internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.

45.6

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono soppresse e dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «La predetta dotazione può essere integrata, sulla base delle richieste di accesso alla garanzia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto col Ministro delle imprese e del made in Italy, a valere sulle risorse disponibili, anche per effetto del disaccantonamento di operazioni garantite, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Il predetto decreto può altresì definire specifiche disposizioni di accesso alla garanzia, tenuto anche conto delle attività di monitoraggio e riscontro dei relativi processi.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Allo scopo di accelerare il processo di investimento dei Fondi pensione nelle iniziative di capitalizzazione o ripatrimonializzazione ovvero di internazionalizzazione di micro, piccole o medie imprese, favorendo lo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale, le operazioni di investimento da parte dei Fondi pensione finalizzate all'ottenimento della garanzia di cui al comma 1 sono precedute da verifiche istruttorie che ne attestino il perseguimento oggettivo di un incremento della redditività prospettica, tenuto conto degli specifici profili di rischio, e la coerenza con i principi di sostenibilità delineati dall'ordinamento europeo. Tali iniziative, ai sensi del comma 4, sono sottoposte al Comitato Previdenza Italia di cui al comma 1 che, in caso di valutazione positiva, procede all'inoltro delle relative richieste al Fondo di garanzia per PMI di cui al presente articolo. La garanzia può essere concessa nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, di norma nella misura dell'80 per cento della singola operazione finanziaria.»;

c) i commi 2 e 3 sono soppressi;

d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Al predetto Comitato è attribuito altresì il compito di», sono inserite le seguenti: «analizzare preventivamente le operazioni di investimento di cui al comma 1 e verificare il rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni di accesso alla sezione speciale definiti secondo quanto previsto dal comma 1-bis»;

e) al comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: «sono stabiliti» sono inserite le seguenti: «ove necessario» e, in fine, le seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».

2-ter. Nell'ambito delle disposizioni attuative da adottare ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere altresì individuate specifiche aree prioritarie di investimento dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese, fatta salva la possibilità di sviluppare responsabilmente, nella fase di prima attuazione, le iniziative di investimento più coerenti con lo specifico contesto e più funzionali con le esigenze di innovazione e supporto per l'accelerazione dei processi di capitalizzazione, ripatrimonializzazione e internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.".

45.7

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 261, prima del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 271-bis,";

b) Dopo il comma 271, è inserito il seguente comma: "271-bis. Per le garanzie di cui ai commi da 259 a 271 rilasciate in favore di imprese di assicurazione e organismi di investimento collettivo del risparmio, gli indennizzi sono integralmente corrisposti dalla SACE S.p.A. a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Le garanzie sono integrali, incondizionate, irrevocabili e a prima richiesta. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del precedente comma 261."».

45.8

PAROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge di bilancio 2024, legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 261, prima del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 271-bis,";

b) dopo il comma 271, è inserito il seguente comma: "271-bis. Per le garanzie di cui ai commi da 259 a 271 rilasciate in favore di imprese di assicurazione e organismi di investimento collettivo del risparmio, gli indennizzi sono integralmente corrisposti dalla SACE S.p.A. a valere sulle disponibilità

del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Le garanzie sono integrali, incondizionate, irrevocabili e a prima richiesta. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del precedente comma 261."».

45.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Modifica dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300)

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Reintegrazione nel posto di lavoro*) - 1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

2. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma 1. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.

3. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al comma 1 è provvisoriamente esecutiva.

4. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi

di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.

6. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 ovvero all'ordinanza di cui al comma 4 del presente articolo, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore."

45.0.2

AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Revisione della disciplina per la determinazione del valore dei fringe benefit)

1. All'articolo 51, comma 3, secondo periodo, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore» sono sostituite con le seguenti «in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista»

45.0.3

AMBROGIO, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Determinazione del valore degli autoveicoli

concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti)

1. La lettera a), comma 4, dell'articolo 51, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: "a) per veicoli in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026 si assume il 15% del valore per veicoli con emissioni di anidride carbonica inferiori a 60g/Km, il 20% per veicoli con emissioni comprese tra 60 g/Km e 160 g/Km, 40% per veicoli con emissioni comprese tra 160 g/km e 190 g/km, ed infine il 50% per veicoli con emissioni superiori a 190 g/km secondo quanto indicato nelle tabelle ACI».

45.0.4

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis.

1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per le persone con disabilità, non si considerano redditi derivanti da lavoro dipendente, ai sensi del presente titolo, i compensi, le somme o i valori comunque percepiti da soggetti che, al momento della corresponsione, non risultano essere collocati in alcuna forma contrattuale di lavoro subordinato, parasubordinato o assimilato, né riconducibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a qualsiasi altra tipologia contrattuale o incarico formalmente previsto dall'ordinamento giuridico vigente. In tali ipotesi, le somme percepite non sono qualificabili come redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali, restando ferma la possibilità di diversa qualificazione reddituale in base alla natura del rapporto o dell'attività svolta, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 53, 67 e seguenti del presente testo unico.

1-ter. Per i soggetti di cui al primo comma, non inquadrati in alcuna forma contrattuale di lavoro e percettori unicamente di gettoni di presenza o indennità connessi all'esercizio di cariche pubbliche elettive o di funzioni rappresentative presso enti locali o territoriali, i predetti importi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato, né sono

computabili ai fini del raggiungimento dei limiti minimi economici prescritti dalle normative regionali o da altri enti territoriali.

1-quater. La presente disposizione opera a condizione che il percettore non risulti occupato né titolare di alcun rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo al momento della corresponsione. Per i medesimi soggetti, eventuali iscrizioni o registrazioni presso enti regionali, ministeriali o uffici del lavoro, nonché presso gli elenchi delle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino sospese, decadute o non correttamente mantenute, devono essere recuperate e ripristinate d'ufficio dalla data di emissione delle originarie certificazioni o iscrizioni perdute.

1-quinquies. La presente disposizione ha valore retroattivo ai soli fini del ripristino dei diritti e delle posizioni amministrative dei soggetti iscritti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68 del 1999, senza effetti retroattivi di natura fiscale o contributiva.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

45.0.5

GELMETTI, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Adesione preventiva allo sciopero nei trasporti)

1. All'articolo 2, della legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei servizi di trasporto di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), i lavoratori dichiarano preventivamente la propria intenzione di aderire allo sciopero. La comunicazione di adesione è irrevocabile e deve pervenire in forma scritta alle amministrazioni e alle imprese erogatrici dei servizi entro sette giorni dalla data prevista per l'astensione dal lavoro. Le amministrazioni e le imprese devono tener conto delle adesioni preventive nella individuazione dei nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili, ricorrendo, ove possibile, prioritariamente al personale che non ha manifestato l'intenzione di aderire allo sciopero. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, oltre a garantire le prestazioni indispensabili, sono tenute ad assicurare gli ulteriori livelli di servizio erogabili attraverso l'impiego dei lavoratori che non hanno comunicato l'adesione allo sciopero. Le suddette amministrazioni e imprese sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni

degli accordi o delle regolamentazioni provvisorie concernenti le prestazioni indispensabili, nonché dall'obbligo di rendere la comunicazione agli utenti di cui al comma 6 del presente articolo, se il numero delle adesioni consente l'erogazione dei servizi nella misura ordinaria.»

2. All'articolo 2, della legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modificazioni, al comma 7 dopo le parole «preavviso minimo» sono aggiunte le seguenti parole «, adesione preventiva del lavoratore».

3. All'articolo 4, della legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modificazioni, al comma 1 le parole «commi 1 e 3 dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 3 e 3-bis dell'articolo 2».

45.0.6

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Semplificazione accertamenti per invalidi del lavoro)

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3, della presente legge, sono effettuati dall'INAIL, mediante commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro."

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.7

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di trattamento pensionistico per coloro che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2026, in considerazione della ridotta aspettativa di vita, ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici e privati, che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinoindipendente da almeno 20 anni, è riconosciuto il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi.

2. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 503 dopo le parole: "non inferiore all'80 per cento" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché a coloro che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinoindipendente da almeno 20 anni".

3. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381," sono inserite le seguenti: "a coloro che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinoindipendente da almeno 20 anni,".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.8

FURLAN, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per lavoratori e lavoratrici stranieri)

1. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Per perdita del posto di lavoro si intende, altresì, la situazione in cui il cittadino straniero ha regolarmente ottenuto il rilascio del nulla osta al lavoro per l'assunzione di cui al comma 5 del presente articolo e non si sia realizzata la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il 10 ottobre 2024, nel rispetto dei termini di cui al comma 6 del presente articolo. Deve intendersi, inoltre, la situazione in cui il cittadino straniero sia titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che sia stato revocato ovvero sia scaduto ovvero non sia stato rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno entro il 10 ottobre 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

45.0.9

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Disposizioni in favore delle vittime del dovere)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere*»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «*1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13*

agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle vittime del dovere e ai loro familiari sono riconosciuti: a decorrere dal 1° gennaio 2026, dieci anni di contributi figurativi in caso di invalidità superiore al 50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 2027, dieci anni di contributi figurativi in caso di invalidità dal 25 per cento al 49 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 2028, dieci anni di contributi figurativi in caso di invalidità fino al 24 per cento.».

2. Agli oneri derivati dal comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

45.0.10

MANCINI, LEONARDI, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Introduzione della copertura Long Term Care - LTC - per gli iscritti alla previdenza complementare)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita, nonché alle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 10-*bis* anche per il tramite di convenzioni assicurative, i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti";

b) il comma 2-*bis* dell'articolo 7-*bis* è sostituito dal seguente: "2-*bis*. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia a quelle in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni

di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni";

c) Il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: "4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, inclusi i contributi stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 10-*bis* del presente decreto, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi";

d) All'articolo 11, dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-*bis*. Le forme pensionistiche complementari erogano con gestione patrimoniale e contabile separata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 2, lett. f-*quater*), prestazioni erogate anche per il tramite di convenzioni assicurative, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dalle direttive generali adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari. In mancanza di specifici contributi versati dal datore di lavoro nella misura fissata dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali, al finanziamento delle prestazioni di cui al presente comma è destinato un valore percentuale dei contributi alla forma pensionistica complementare a carico del lavoratore e del datore di lavoro o del committente individuato dalla forma di previdenza complementare, secondo i criteri stabiliti dalla Covip; in mancanza di specifici contributi a carico del datore di lavoro, il lavoratore può richiedere di non destinare la contribuzione di cui al periodo precedente a favore delle prestazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana esprimendo tale preferenza entro il termine di sei mesi dalla data di adeguamento della forma pensionistica complementare alle previsioni di cui al presente comma. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP sulla base delle direttive generali adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari, stabiliscono, entro il 30 giugno 2026, le caratteristiche della

copertura assicurativa Long Term Care e le condizioni di erogazione della stessa, le condizioni delle convenzioni assicurative di cui al presente articolo, nonché le condizioni per la prosecuzione della contribuzione per gli aderenti che abbiano perso i requisiti di partecipazione".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

45.0.11

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Deducibilità fiscale dei contributi versate ai Fondi di previdenza integrativa)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 4, è sostituito dal seguente: "I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 8.500; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 8.500 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2026, viene istituito un meccanismo di adeguamento automatico di rivalutazione del predetto importo su base annuale secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, elaborato dall'Istat.

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3 sostituire le parole "decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" con le parole "decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252";

b) al comma 2 sostituire le parole "dall'art. 13, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" con le parole "dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" e sostituire le parole "L. 16.800.000" con le parole "euro 8.500".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

45.0.12

GASPARRI

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis

1. All'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "11 per cento".

Conseguentemente

Alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: -50.000.000

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti modificazioni:

2026 cp -100 milioni;

cs -100 milioni;

2027 cp -100 milioni;

cs -100 milioni;

2028 cp -100 milioni;

cs -100 milioni

45.0.13

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Modifica alla tassazione dei fondi pensione)

1. All'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "11 per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel limite complessivo di spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

45.0.14

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Formazione per la sicurezza sul lavoro).

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11:
 - 1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.
 - 2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con appositi dei decreti

del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.15

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

(Revisione del regime di trasparenza dei Fondi di Investimento Alternativi immobiliari)

1. All'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari.*";

b) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma 3-ter: "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-bis non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del d.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi.*"

2. All'art. 13, comma 5, del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari.*".

45.0.16

ORSOMARSO, RUSSO

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis

(Revisione del regime di trasparenza dei Fondi di Investimento Alternativi immobiliari)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari.*";

b) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente comma 3-*ter*: "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del d.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi.*".

2. All'articolo 13, comma 5, del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari."

45.0.17

BORGHESI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

(Revisione del regime di trasparenza dei Fondi di Investimento Alternativi immobiliari)

1. All'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari.";

b) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente comma 3-*ter*: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del d.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi."

2. All'art. 13, comma 5, del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partici-

to per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari.".

45.0.18

PAITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunto il seguente: «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente; scaricatore»

c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, pari a 10 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2026 e a 12 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»

45.0.19

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

«7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come integrato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che i premi e contributi di cui allo stesso comma 5 del citato articolo 9, non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in ? 3.892.009 di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

45.0.20

TERNULLO

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 45-bis

1. A decorrere dall'1° gennaio 2026 è abrogato l'art.1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026.

45.0.21

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis

1. L'art.1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026.»

45.0.22

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-bis La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta."»

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2026, 96 milioni di euro per l'anno 2027, 97,4 milioni di euro per l'anno 2028, 98,9 milioni di euro l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.23

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Modifiche alla disciplina sulla somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";
 - b) sopprimere il terzo periodo".
-

45.0.24

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di somministrazione lavoro)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";
 - b) sopprimere il terzo periodo".»
-

45.0.25

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le lettere a), b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1.1 Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.»;

c) il comma 5-bis è soppresso.

2. All'articolo 21, comma 0.1, del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «di quanto disposto dal primo», sono aggiunte le seguenti: «e dal secondo».

3. All'articolo 24, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-ter è soppresso.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.26

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 3, comma 8, quarto periodo del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 le parole: «3.000 euro lordi» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro lordi.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.27

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di riscatto degli anni di studio universitario)

1. Dopo l'articolo 20, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 è prevista la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno".

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026 e il 30 giugno 2027. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

45.0.28

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

1. Dopo l'articolo 20 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

"Art. 20-bis.

(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato, nel limite di spesa complessivo di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 5 e 6.

5. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito

delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

45.0.29

RUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Modifica limiti assunzioni etero finanziate)

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, primo periodo, sono soppresse le parole "effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

45.0.30

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis

(Proroga del beneficio della contribuzione al 50 per cento dell'imponibile contributivo IVS dei lavoratori sportivi dilettantisti collaboratori e autonomi)

1. All'articolo 35, comma 8-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2030».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 53,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 54,7 milioni di euro per l'anno 2029 e a 55,8 per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

45.0.31

PAROLI, TERNULLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 45-bis

(Modifica articolo 1, comma 933, lett. a) della legge 30.12.2021 n.234 Sospensione adempimenti professionisti)

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a) della legge 30.12.2021 n.234, dopo le parole "albi professionali" aggiungere in fine le seguenti parole: "e il professionista disciplinato dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.»

45.0.32

MIRABELLI, MANCA

Dopo l'art.45, inserire il seguente

"Art. 45-bis

(Modifica alla legge 30 dicembre 2021 n.234 in materia di sospensione adempimenti professionisti)

1. All'articolo 1 comma 933, lettera a) della legge 30 dicembre n.234 dopo le parole "albi professionali" sono aggiunte le seguenti: "e il professionista disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

45.0.33

FURLAN, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

1. All'articolo 1 comma 933, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, alla lettera a), dopo le parole: «albi professionali» sono inserite le seguenti: «e il professionista disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4»

45.0.34

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifica articolo 1, comma 933, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n.234)

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n.234, dopo le parole "albi professionali" sono aggiunte le seguenti: "e il professionista disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4" .».

45.0.35

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 45 è inserito l'articolo:

«Art. 45-bis.

(Modifiche alla legge 21 aprile 2023, n. 49)

1. All'articolo 1 della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

«01. In attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, la presente legge disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali svolte dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.»;

b) alla lettera c) del comma 1, le parole «sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la partecipazione al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo».

2. L'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Ambito di applicazione) - 1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le quali, in occasione di ogni bando o conferimento di incarico, indicano espressamente i parametri e i compensi previsti dai decreti di cui all'articolo 1. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza

dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.»

3.All'articolo 3, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 49, le parole da «sono tali le pattuizioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c).»

4.All'articolo 4, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 49, le parole «fino al doppio» sono sostituite dalle seguenti: «fino al quadruplo».

5.All'articolo 5 della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi, 4 e 5 sono soppressi; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. I compensi previsti nei modelli standard di cui all'articolo 6, comunque non inferiori ai valori fissati dai decreti di cui al comma 2 dell'articolo 1, si presumono equi fino a prova contraria. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.»

6.All'articolo 5, comma 3, della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo le parole «collegi professionali» sono aggiunte le seguenti: «e delle associazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1».

7. All'articolo 10, comma 2, della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «da tredici membri designati dal Ministro della giustizia, di cui: a) cinque rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali; b) cinque rappresentanti delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la partecipazione al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo; c) due rappresentanti degli enti di previdenza e assistenza dei liberi professionisti; d) un rappresentante dell'INPS»;

b) le parole «da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse.

8. Ai maggiori oneri derivanti dalla misura di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si fa fronte attraverso un'equivalente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

45.0.36

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni per l'Accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro)

1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole "rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento" sono soppresse"

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.37

ALFIERI

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. All'articolo 10, comma 5, della legge 13 giugno 2023, n. 83, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, sostituire le parole da "non può eccedere la quota del 4 per cento" fino alla fine del periodo con le seguenti: " 3 per cento".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

45.0.38

RUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis Le assunzioni di cui al presente articolo, il cui costo sia integralmente coperto con risorse etero finanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione del bilancio".»

45.0.39

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi)

1. All'articolo 12-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in quiescenza».

45.0.40

LOMBARDO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis

(Modifica all'articolo 16 della legge 13 dicembre 2024, n. 203)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, dopo le parole «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2026, 2027 e 2028».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

45.0.41

ALFIERI

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in favore dei comuni di frontiera)

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 13 giugno 2023, n. 89, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della medesima legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari ad 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, e comunque non inferiore a quello effettivamente versato dall'autorità cantonale nell'anno di competenza.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2»

45.0.42

GIORGIS, ALFIERI, MANCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di specificità del lavoro e della previdenza per il personale della sicurezza pubblica)

1. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2027, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.

3. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: "2026" è sostituita dalla parola: "2027".

4. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020,

dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, per l'anno 2026 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate di 150 milioni di euro. L'incremento è destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro di straordinario già svolte."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 395 milioni di euro per l'anno 2026 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 345 milioni di euro per l'anno 2026 e a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

45.0.43

LISEI, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di specificità del lavoro e della previdenza per il personale della sicurezza pubblica)

1. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambi-

to dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2027, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.

3. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola «2026» è sostituita da «2027».

4. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate per l'anno 2026 in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 di 150 milioni, l'incremento è destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro di straordinario già svolte.

45.0.44

GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 45 - bis

(Misure in favore degli apprendisti di terzo livello)

1. Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di durata massima come definita dall'articolo 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 di attuazione dell'articolo 46, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2015 è riconosciuto, in via sperimentale per tre annualità, un contributo mensile di 600 euro, nei limiti di spesa di cui al comma 3.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026 nonché ai contratti attivi alla data di entrata in vigore della presente legge e non concorre alla formazione del reddito.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 18 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del contributo le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 nonché le modalità di erogazione del contributo in favore del lavoratore.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,8 milioni di euro per l'anno 2026, 18 milioni di euro per l'anno 2027 e 24,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328."

45.0.45

GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 45 - bis

(Misure in favore degli apprendisti di terzo livello)

1. Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di durata massima come definita dall'articolo 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 di attuazione dell'articolo 46, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2015 è riconosciuto, in via sperimentale per tre annualità, un contributo mensile di 600 euro, nei limiti di spesa di cui al comma 3.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026 nonché ai contratti attivi alla data di entrata in vigore della presente legge e non concorre alla formazione del reddito.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2028. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del contributo le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 nonché le modalità di erogazione del contributo in favore del lavoratore.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328."

45.0.46

GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 45 - bis

(Misure in favore degli apprendisti di terzo livello)

1. Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di durata massima come definita dall'articolo 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 di attuazione dell'articolo 46, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2015 è riconosciuto un contributo mensile di 600 euro nei limiti di spesa di cui al comma 3.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026 nonché ai contratti attivi alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata massima di 12 mesi e non concorre alla formazione del reddito.

3. I contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del contributo le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 nonché le modalità di erogazione del contributo in favore del lavoratore.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328."

45.0.47

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

45.0.48

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.49

FURLAN, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di previdenza complementare):

1. I lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione di quelli domestici, che non abbiano già aderito ad una forma pensionistica complementare e siano titolari di un rapporto di lavoro in essere alla data individuata con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro i sei mesi successivi a tale data esercitano la facoltà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei modi previsti dai commi seguenti del presente articolo.

2. Il lavoratore che intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente è tenuto a manifestare la propria volontà con apposita comunicazione scritta, che dovrà essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali territorialmente competente secondo modalità che saranno definite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è trasmessa al servizio ispettivo competente per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore aderisca o conferisca mandato ovvero attraverso gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi applicabili o le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Nel caso in cui il lavoratore, nel termine di cui al comma 1, non abbia manifestato la propria volontà nei modi di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro trasferisce le quote di trattamento di fine rapporto maturando alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti

collettivi, anche territoriali, individuati in conformità dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

5. È fatta salva la facoltà del lavoratore di revocare in qualunque momento la scelta di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro per conferirlo ad una forma pensionistica complementare liberamente prescelta.

6. Ferme le modalità di adesione esplicita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i lavoratori di cui al comma 1, assunti successivamente alla data di cui al comma 1, che non manifestino entro sei mesi dalla data di assunzione, con le modalità previste dai commi 2 e 3, la volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro, quest'ultimo trasferisce le relative quote maturande alle forma pensionistica complementare individuata ai sensi del comma 4.

7. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo, il lavoratore che non abbia ancora manifestato la propria volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il trattamento di fine rapporto maturando è destinato alla scadenza del semestre.

8. A fini di semplificazione amministrativa, i fondi pensione sono autorizzati a sottoscrivere apposite convenzioni con l'INPS per il versamento, con procedura unificata, della contribuzione alle forme pensionistiche complementari e alle gestioni previdenziali obbligatorie di afferenza.

9. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti ed al fine di realizzare una campagna informativa a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

45.0.50

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Misure in materia di previdenza complementare)

1. I lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione di quelli domestici, che non abbiano già aderito ad una forma pensionistica complementare e siano titolari di un rapporto di lavoro in essere alla data individuata con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro i sei mesi successivi a tale data esercitano la facoltà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei modi previsti dai commi seguenti del presente articolo.

2. Il lavoratore che intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente è tenuto a manifestare la propria volontà con apposita comunicazione scritta, che dovrà essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali territorialmente competente secondo modalità che saranno definite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è trasmessa al servizio ispettivo competente per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore aderisca o conferisca mandato ovvero attraverso gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi applicabili o le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Nel caso in cui il lavoratore, nel termine di cui al comma 1, non abbia manifestato la propria volontà nei modi di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro trasferisce le quote di trattamento di fine rapporto maturando alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, individuati in conformità dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

5. È fatta salva la facoltà del lavoratore di revocare in qualunque momento la scelta di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro per conferirlo ad una forma pensionistica complementare liberamente prescelta.

6. Ferme le modalità di adesione esplicita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i lavoratori di cui al comma 1, assunti successivamente alla data di cui al comma 1, che non manifestino entro sei

mesi dalla data di assunzione, con le modalità previste dai commi 2 e 3, la volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro, quest'ultimo trasferisce le relative quote maturande alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi del comma 4.

7. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo, il lavoratore che non abbia ancora manifestato la propria volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il trattamento di fine rapporto maturando è destinato alla scadenza del semestre.

8. A fini di semplificazione amministrativa, i fondi pensione sono autorizzati a sottoscrivere apposite convenzioni con l'INPS per il versamento, con procedura unificata, della contribuzione alle forme pensionistiche complementari e alle gestioni previdenziali obbligatorie di afferenza.

9. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nonché per realizzare una campagna informativa a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

45.0.51

GASPARRI

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis

1. I lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione di quelli domestici, che non abbiano già aderito ad una forma pensionistica complementare e siano titolari di un rapporto di lavoro in essere alla data individuata con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro i sei mesi successivi a tale data esercitano la facoltà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei modi previsti dai commi seguenti del presente articolo.

2. Il lavoratore che intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente è tenuto a manifestare la propria volontà con apposita comunicazione scritta, che dovrà essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali territorialmente competente secondo modalità che saranno definite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è trasmessa al servizio ispettivo competente per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore aderisca o conferisca mandato ovvero attraverso gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi applicabili o le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Nel caso in cui il lavoratore, nel termine di cui al comma 1, non abbia manifestato la propria volontà nei modi di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro trasferisce le quote di trattamento di fine rapporto maturando alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, individuati in conformità dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

5. È fatta salva la facoltà del lavoratore di revocare in qualunque momento la scelta di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro per conferirlo ad una forma pensionistica complementare liberamente prescelta.

6. Ferme le modalità di adesione esplicita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i lavoratori di cui al comma 1, assunti successivamente alla data di cui al comma 1, che non manifestino entro sei mesi dalla data di assunzione, con le modalità previste dai commi 2 e 3, la volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro, quest'ultimo trasferisce le relative quote maturande alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi del comma 4.

7. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo, il lavoratore che non abbia ancora manifestato la propria volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il trattamento di fine rapporto maturando è destinato alla scadenza del semestre.

8. A fini di semplificazione amministrativa, i fondi pensione sono autorizzati a sottoscrivere apposite convenzioni con l'INPS per il versamento, con procedura unificata, della contribuzione alle forme pensionistiche complementari e alle gestioni previdenziali obbligatorie di afferenza.

9. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti ed al fine di realizzare una campagna informativa a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, è autorizzata per l'anno 2026 la spesa di 1 milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

45.0.52

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis.

(Misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi, sia in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296."

45.0.53

GASPARRI

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di specificità del lavoro della sicurezza pubblica)

1. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2027, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei

fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.

3. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola "2026" è sostituita da "2027".

4. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate per l'anno 2026 in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 di 150 milioni, l'incremento è destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro di straordinario già svolte.»

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 395 milioni di euro per l'anno 2026, 275 milioni di euro per l'anno 2027 e 245 milioni di euro dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.54

GASPARRI

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di specificità del lavoro della sicurezza pubblica)

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Alla copertura degli oneri della presente disposizione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026.»

45.0.55

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

"Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di tutoraggio per le imprese del settore moda)

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a 9 unità operanti nel comparto moda, possono stipulare tra il 1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo

di 150 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti con contratto di apprendistato.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno."

45.0.56

ZANETTIN

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

"Art. 45-bis

(Misure in materia di accredito di contribuzione figurativa)

1. Il termine di decadenza di cui al comma 3 dell'art. 3 d. lgs. n. 564/1996, riferito ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2022, per un massimo di cinque annualità, purché ricadenti entro il decennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge, non si applica fino al 31 dicembre 2026, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato."

45.0.57

LOMBARDO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis

(Rimborso ai Fondi paritetici interprofessionali del versamento di cui all'art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzato alla sicurezza sul lavoro e alla sicurezza cibernetica)

1. Al fine di promuovere la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché il rafforzamento della sicurezza cibernetica delle imprese, per gli anni 2026, 2027 e 2028 il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato ai Fondi paritetici inter-

professionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti e secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. I rimborsi di cui al comma 1 sono condizionati alla presentazione e realizzazione, da parte dei Fondi, di piani formativi:

a) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, conformi all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché agli Accordi della Conferenza Stato-Regioni vigenti;

b) in materia di sicurezza cibernetica d'impresa, inclusi percorsi su gestione del rischio, consapevolezza del personale, protezione dei dati e resilienza operativa, anche in coerenza con gli standard e gli indirizzi nazionali ed europei in materia.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di rimborso e di riparto delle risorse tra i Fondi, nonché gli indicatori di risultato e le procedure di monitoraggio e rendicontazione, anche tenendo conto della media del gettito assegnato dall'INPS ai Fondi negli ultimi due anni disponibili. Il decreto può prevedere l'erogazione di un acconto fino al 60% e di un saldo a seguito di verifica della spesa e dei risultati, in analogia al D.M. 14 marzo 2023.

4. I piani di cui al comma 2 possono essere realizzati in favore di lavoratori occupati, con priorità per:

a) micro, piccole e medie imprese;

b) imprese appartenenti a settori caratterizzati da maggior incidenza di infortuni o da elevata esposizione a rischi cibernetici.

Ai fini del rimborso, i Fondi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazione annuale su attività, costi e risultati (tassi di completamento, attestazioni rilasciate, indicatori di riduzione dei rischi, audit), secondo il formato definito dal decreto di cui al comma 3.

5. Ai rimborsi di cui al presente articolo si provvede mediante apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Missione 26, Programma 26.10, a valere sul capitolo destinato al "Rimborso ai Fondi paritetici interprofessionali del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 722, della legge n. 190/2014", entro il limite di spesa annuale di 120 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.

6. Restano fermi gli obblighi di controllo, le cause di revoca e le disposizioni in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 3 e dalla normativa vigente.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, stabiliti in 120 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2026,

2027 e 2028 del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

45.0.58

TREVISI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti che esercitano la libera professione senza carattere di continuità, ed iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta)

1. I professionisti tenuti all'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di propria appartenenza, che esercitano la libera professione senza carattere di continuità, ed iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, possono optare per la cancellazione ed al passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa su richiesta o d'ufficio, all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

2. I professionisti di cui al comma 1, in caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino al mantenimento della contribuzione obbligatoria attiva presso altro ente previdenziale, e per tutta la durata non è tenuto a versare all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali, ed il professionista non usufruirà delle prestazioni associate all'iscrizione all'ente privato.

3. I professionisti di cui al comma 2, alla cancellazione ed al passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa su richiesta o d'ufficio, all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, sono tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i redditi rivenienti dalla libera professione senza carattere di continuità. Fatto salvo,

quanto previsto, dall'articolo 44, comma 2 del **decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326**, a decorrere dal 1° gennaio **2025** i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività aventi carattere occasionale sia superiore ad euro 5.000,00.

4. I professionisti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di diritto privato il contributo di solidarietà ove previsto dalla normativa vigente o dallo statuto e regolamento del relativo ordine di appartenenza, per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e per le prestazioni associate ad esso.

5. È fatto obbligo alle casse previdenziali di cui ai decreti legislativi ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 di aggiornare i propri statuti alla presente norma.»

45.0.59

IRTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis

(Lavoro agile e sede disagiata).

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i dipendenti pendolari, la distanza minima tra la residenza e la sede di lavoro per la considerazione di «sede disagiata» ai fini dell'accesso prioritario al lavoro agile è ridotta da 150 km a 60 km.

2. Tra le categorie di lavoratori cui è garantito l'accesso prioritario al lavoro agile, è aggiunta la seguente: «Lavoratori e lavoratrici che abbiano compiuto i 60 anni di età», al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività lavorativa negli ultimi anni di servizio.

3. Nelle aziende e amministrazioni che adottano sistemi di turnazione, le lavoratrici madri turniste con figli di età inferiore ai 12 anni godono di priorità nell'assegnazione di turni di lavoro che siano compatibili con le esigenze di accudimento dei figli. Tale priorità deve essere garantita nell'elaborazione dei piani di turnazione e può essere derogata solo in presenza di comprovate e insuperabili esigenze di servizio, la cui motivazione deve essere fornita per iscritto alla lavoratrice interessata."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

45.0.60

LOMBARDO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis

(Valorizzazione e trasferimento delle competenze professionali dei lavoratori senior mediante l'impiego dell'IA)"

1.? ?Al fine di favorire la conservazione e il trasferimento del patrimonio di competenze acquisite dai lavoratori in prossimità del pensionamento, è incentivato l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per la raccolta, la codifica e la trasmissione del know-how aziendale alle nuove generazioni.

2.? ?In via sperimentale, è istituito un programma nazionale di valorizzazione delle competenze senior attraverso agenti di intelligenza artificiale, che consenta ai lavoratori pensionati da non più di tre mesi, su base volontaria, di partecipare per un periodo massimo di tre mesi ad attività finalizzate alla formazione di modelli di IA aziendali.

3.? ?I lavoratori pensionati che aderiscono al programma di cui al comma 2 possono percepire, a carico delle aziende: a) una remunerazione pari al 50 per cento dell'ultima retribuzione mensile lorda percepita, soggetta a imposta sostitutiva del 10 per cento;

b) un assegno previdenziale transitorio pari a due terzi dell'importo spettante, per la durata del programma, che verrà ripristinato integralmente al termine del periodo.

4.? ?Le imprese che adottano sistemi di intelligenza artificiale per finalità di trasferimento delle competenze possono accedere a contributi a fondo perduto per lo sviluppo di percorsi formativi personalizzati in collaborazione con i Fondi paritetici interprofessionali, nei limiti delle risorse rese disponibili dagli stessi fondi paritetici interprofessionali.

5.? ?Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche in raccordo con le parti sociali, i Fondi paritetici interprofessionali e gli enti bilaterali.

6.? ?Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

45.0.61

LOTITO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Istituzione e promozione dell'Indice Nazionale del Private Equity italiano)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato dei capitali privati e ampliare l'accesso delle imprese italiane a fonti di finanziamento alternative al credito bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove la costituzione dell'"Italia Private Equity Index", quale infrastruttura di rilevanza nazionale finalizzata a rappresentare, in modo trasparente e misurabile, l'andamento del mercato italiano del private equity.

2. L'indice di cui al comma 1 è costruito e gestito da soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo metodologie pubbliche e replicabili, basate su criteri di ponderazione proporzionali ai capitali raccolti dai fondi di investimento eleggibili ("fundraising-weighted"), nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralità e non discrezionalità.

3. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), anche tramite le proprie controllate o fondi di fondi partecipati, è autorizzata a destinare una quota fino allo 0,5 per cento delle risorse annualmente stanziare per gli interventi di sostegno al capitale di rischio a investimenti diretti o indiretti nei veicoli finanziari che replicano la composizione dell'"Italia Private Equity Index", al fine di favorire l'avvio e la capitalizzazione iniziale.

4. Gli investimenti effettuati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi del comma 3 non concorrono ai fini del calcolo dei limiti di concentrazione pre-

visti dalla normativa vigente e sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di interesse strategico nazionale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

- a) le modalità di accreditamento dei soggetti gestori dell'indice;
- b) i criteri di ammissibilità dei fondi di private equity e delle loro informazioni;
- c) le modalità di coordinamento con la Banca d'Italia, la CONSOB e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai fini della vigilanza e della trasparenza dei flussi informativi;
- d) eventuali misure fiscali o agevolative a favore degli investitori istituzionali che partecipano ai veicoli collegati all'indice.

e) i requisiti che devono possedere i soggetti incaricati della costruzione, gestione e commercializzazione dell'"Italia Private Equity Index".

6. Ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

45.0.62

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

(Fondo per il benessere psicologico dei dipendenti)

1. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico dei dipendenti tramite la creazione e l'implementazione di servizi e di sportelli psicologici messi a disposizione dalle imprese o dalle aziende ai propri dipendenti, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il benessere psicologico dei dipendenti, con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate alla promozione di incentivi per le aziende e alle imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi in concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli incentivi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

45.0.63

OCCHIUTO, LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis

1. A decorrere dal 1° Gennaio 2027, i professionisti non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati che attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali concorre alla copertura degli oneri del presente articolo con un contributo volontario stabilito con delibera adottata dalla Cassa medesima ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Gli oneri a carico dello Stato non possono superare l'importo di 1 milione di euro a decorrere dal 2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifesta-

no nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

45.0.64

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis

1. L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.»

45.0.65

FURLAN, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

(Misure a sostegno per l'adozione di minori stranieri)

1. Al fine di velocizzare le pratiche burocratiche ed amministrative inerenti all'adozione di minori stranieri, nonché di supportare l'attività diplomatica per le relazioni con i Paesi terzi per di adozioni di minori stranieri da parte di cittadini italiani, nello stato di previsione del degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito un apposito Fondo con dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in concerto con il Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

45.0.66

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Al fine di favorire l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera di cui al decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 è istituito un Fondo di 1 milione di euro per l'anno 2026 a beneficio degli enti che presentino programmi di formazione professionale e civico-linguistica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. I criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con apposito provvedimento emanato dalla competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

45.0.67

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis.

1. All'interno delle finalità del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 volto a consentire l'ingresso legale di quote annuali di lavoratori stranieri nel nostro Paese, per le attività delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle Associazioni ed Enti che operano in favore degli Immigrati, I sez., nello svolgimento del compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi formativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla

legge 9 dicembre 2024, n. 187 è istituito un fondo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. I criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con apposito provvedimento emanato dalla competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

45.0.68

PAROLI, LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. L'investimento in FIA di cui all'articolo 5, comma 4, lettera f), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, è contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo pensione.»

45.0.69

TERNULLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis

1. Ai fini del rilascio di autorizzazioni, di concessioni, di licenze o comunque di certificazioni di idoneità ad operare in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale o postale, la finalità di armonizzare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle imprese per evitare distorsioni della concorrenza è soddisfatta con l'applicazione da parte delle stesse imprese di contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale."

45.0.70

DI GIROLAMO, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Istituzione di un fondo integrativo in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo d'integrazione salariale per gli autisti di bus turistici», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, per l'erogazione di contributi mensili dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ad integrazione del salario netto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. Ai maggiori oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

45.0.71

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Proroga contratto di espansione)

1. Al fine di completare il processo di riorganizzazione aziendale, favorire il ricambio generazionale nonché garantire il pieno sviluppo dei processi di formazione, le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 si applicano altresì per gli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027, 270 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 54 milioni di euro per

l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.72

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a

prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL.".

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2026, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.73

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto)

1. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Le campagne sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.74

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Detassazione della formazione con enti bilaterali e organismi paritetici)

1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli Enti bilaterali e gli Organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

45.0.75

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.76

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »

45.0.77

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'am-

bito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

45.0.78

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)

1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di welfare integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e

dell'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

a) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

b) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del 50 per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

4. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2026.

5. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.79

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Credito di imposta per salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2026, 2027 e 2028, entro il tetto massimo di spesa di 200 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

45.0.80

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure per la stabilizzazione dei percettori ex reddito di inserimento e tirocini finalizzati all'inclusione della Regione Basilicata)

1. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui al comma 3, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS" di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2026, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il cui

costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.81

PIRRO, MAZZELLA, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo)

1. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnato lo stanziamento di euro 100 milioni per l'anno 2026, distinto in apposito capitolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.82

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Rifinanziamento Fondo sociale occupazione e formazione)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede alla destinazione di risorse finanziarie per far fronte alle specifiche esigenze emergenziali per il sostegno al reddito e la promozione dell'occupazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

45.0.83

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo educatori professionali)

1. A decorrere dall'anno 2026, è istituito un fondo di 10 milioni di euro annui per integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi 10 anni, benché titolati in modo da avere diritto all'inquadramento D2 del CCNL delle Cooperative sociali, sono stati inquadrati ad un livello inferiore.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.84

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure in favore dei lavoratori stagionali)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i lavoratori stagionali non agricoli, dimoranti nelle isole minori la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni, salvo il diverso e più favorevole trattamento di cui all'articolo 4 citato. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.85

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione Siciliana)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.86

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Fondo per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.87

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.88

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Potenziamento della medicina del lavoro)

1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

45.0.89

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della

migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.90

MARTON, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis

(Misure a favore delle vittime del dovere e loro familiari)

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla seguente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028."

Conseguentemente,

- alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 50.000.000

2027: - 10.000.000

2028: - 10.000.000

45.0.91

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo per la rivalutazione del trattamento di quiescenza per i lavoratori della società Poste Italiane s.p.a.)

1. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 1 nel limite delle somme del predetto Fondo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.92

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia contributiva)

1. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione dell'attività editoriale impegnata nel contrasto mediatico all'illegalità e alla criminalità organizzata ovvero dedita ad una costante diffusione mediatica connessa alla tutela dell'ambiente o alla lotta contro ogni forma di discriminazione che pregiudica la parità di trattamento tra le persone, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti editoriali, finalizzati a perseguire i predetti obiettivi, attraverso l'erogazione di contributi, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, le imprese editrici con meno di 15 dipendenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e, in particolare, le imprese costituite nella forma di:

- cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
- enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto dai medesimi enti.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono richiedere i contributi per una sola testata

4. Ai soggetti di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 67, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

5. Per i soggetti di cui al comma 2, che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo sono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

45.0.93

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Istituzione di un fondo per il comitato di esperti in materia di valorizzazione dei periodi di attività socialmente utile e altre forme di lavoro ai fini previdenziali)

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, volti alla valorizzazione dei periodi di attività socialmente utile e di altre forme di attività lavorativa ai fini previdenziali e di inclusione sociale, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 10.000 euro per l'anno 2026.

2. Le risorse del fondo sono destinate a far fronte agli oneri connessi all'istituzione di un comitato temporaneo composto da dieci esperti, rappresentativi del mondo del lavoro, con funzioni consultive e propositive in relazione agli atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di riconoscimento e valorizzazione dei periodi di attività non coperti da contribuzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.94

AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Innalzamento e stabilizzazione delle soglie dei fringe benefit)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

2. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. In caso di superamento nel corso del periodo di imposta dei limiti previsti ai commi precedenti, concorre alla formazione del reddito solo la relativa parte di importo eccedente»

45.0.95

LISEI, GELMETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente :

" Articolo 45-bis.

(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5

del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato in possesso di adeguata professionalità?, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.420 per l'anno 2026 e di euro 19.491.220 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

45.0.96

MANCINI, GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis

1. Ai fini del rilascio di autorizzazioni, di concessioni, di licenze o comunque di certificazioni di idoneità ad operare in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale o postale, la finalità di armonizzare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle imprese per evitare distorsioni della concorrenza è soddisfatta con l'applicazione da parte delle stesse imprese di contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale."

45.0.97

MENNUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis

(Istituzione e promozione dell'Indice Nazionale del Private Equity italiano)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato dei capitali privati e ampliare l'accesso delle imprese italiane a fonti di finanziamento alternative al credito bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove la costituzione dell'"Italia Private Equity Index", quale infrastruttura di rilevanza nazionale finalizzata a rappresentare, in modo trasparente e misurabile, l'andamento del mercato italiano del private equity.

2. L'indice di cui al comma 1 è costruito e gestito da soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo metodologie pubbliche e replicabili, basate su criteri di ponderazione proporzionali ai capitali raccolti dai fondi di investimento eleggibili ("fundraising-weighted"), nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralità e non discrezionalità.

3. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), anche tramite le proprie controllate o fondi di fondi partecipati, è autorizzata a destinare una quota fino allo 0,5 per cento delle risorse annualmente stanziare per gli interventi di sostegno al capitale di rischio a investimenti diretti o indiretti nei veicoli finanziari che replicano la composizione dell'"Italia Private Equity Index", al fine di favorirne l'avvio e la capitalizzazione iniziale.

4. Gli investimenti effettuati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi del comma 3 non concorrono ai fini del calcolo dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente e sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di interesse strategico nazionale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

- a) le modalità di accreditamento dei soggetti gestori dell'indice;
- b) i criteri di ammissibilità dei fondi di private equity e delle loro informazioni;
- c) le modalità di coordinamento con la Banca d'Italia, la CONSOB e Cassa Depositi e

Prestiti S.p.A. ai fini della vigilanza e della trasparenza dei flussi informativi;

- d) eventuali misure fiscali o agevolative a favore degli investitori istituzionali che

partecipano ai veicoli collegati all'indice.

- e) i requisiti che devono possedere i soggetti incaricati della costruzione, gestione e commercializzazione dell'"Italia Private Equity Index".

6. Ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

45.0.98

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Istituzione e promozione dell'Indice Nazionale del Private Equity italiano)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato dei capitali privati e ampliare l'accesso delle imprese italiane a fonti di finanziamento alternative al credito bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove la costituzione dell'"Italia Private Equity Index", quale infrastruttura di rilevanza nazionale finalizzata a rappresentare, in modo trasparente e misurabile, l'andamento del mercato italiano del private equity.

2. L'indice di cui al comma 1 è costruito e gestito da soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo metodologie pubbliche e replicabili, basate su criteri di ponderazione proporzionali ai capitali raccolti dai fondi di investimento eleggibili ("fundraising-weighted"), nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralità e non discrezionalità.

3. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), anche tramite le proprie controllate o fondi di fondi partecipati, è autorizzata a destinare una quota fino allo 0,5 per cento delle risorse annualmente stanziare per gli interventi di sostegno al capitale di rischio a investimenti diretti o indiretti nei veicoli finanziari che replicano la composizione dell'"Italia Private Equity Index", al fine di favorirne l'avvio e la capitalizzazione iniziale.

4. Gli investimenti effettuati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi del comma 3 non concorrono ai fini del calcolo dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente e sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di interesse strategico nazionale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

- a) le modalità di accreditamento dei soggetti gestori dell'indice;
- b) i criteri di ammissibilità dei fondi di private equity e delle loro informazioni;
- c) le modalità di coordinamento con la Banca d'Italia, la CONSOB e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai fini della vigilanza e della trasparenza dei flussi informativi;
- d) eventuali misure fiscali o agevolative a favore degli investitori istituzionali che partecipano ai veicoli collegati all'indice.

e) i requisiti che devono possedere i soggetti incaricati della costruzione, gestione e commercializzazione dell'"Italia Private Equity Index".

6. Ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

45.0.99

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Istituzione e promozione dell'Indice Nazionale del Private Equity italiano)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato dei capitali privati e ampliare l'accesso delle imprese italiane a fonti di finanziamento alternative al credito bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove la costituzione dell'"Italia Private Equity Index", quale infrastruttura di rilevanza nazionale finalizzata a rappresentare, in modo trasparente e misurabile, l'andamento del mercato italiano del private equity.

2. L'indice di cui al comma 1 è costruito e gestito da soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo metodologie pubbliche e replicabili, basate su criteri di ponderazione proporzionali ai capitali raccolti dai fondi di investimento eleggibili ("fundraising-weighted"), nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralità e non discrezionalità.

3. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), anche tramite le proprie controllate o fondi di fondi partecipati, è autorizzata a destinare una quota fino allo 0,5 per cento delle risorse annualmente stanziare per gli interventi di sostegno al capitale di rischio a investimenti diretti o indiretti nei veicoli finanziari che replicano la composizione dell'"Italia Private Equity Index", al fine di favorirne l'avvio e la capitalizzazione iniziale.

4. Gli investimenti effettuati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi del comma 3 non concorrono ai fini del calcolo dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente e sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di interesse strategico nazionale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

- a) le modalità di accreditamento dei soggetti gestori dell'indice;
- b) i criteri di ammissibilità dei fondi di private equity e delle loro informazioni;
- c) le modalità di coordinamento con la Banca d'Italia, la CONSOB e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai fini della vigilanza e della trasparenza dei flussi informativi;
- d) eventuali misure fiscali o agevolative a favore degli investitori istituzionali che partecipano ai veicoli collegati all'indice.
- e) i requisiti che devono possedere i soggetti incaricati della costruzione, gestione e commercializzazione dell'"Italia Private Equity Index".

6. Ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

45.0.100

SPINELLI, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche percepite dai lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino)

1. Le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5%.

2. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per

la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5%.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2026, e ai maggiori oneri di spesa, nel limite massimo di euro 16 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede con le risorse Fondo per fare fronte a esigenze di spesa indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

45.0.101

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Norme in materia di iscrizione alle casse previdenziali private da parte dei tirocinanti)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i soggetti iscritti al registro dei tirocinanti delle professioni facenti riferimento agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno l'obbligo di effettuare l'iscrizione ai medesimi enti qualora in possesso di partita IVA. Nel caso dei soggetti iscritti al registro dei tirocinanti delle professioni, di cui al precedente periodo, non in possesso di partita IVA, l'iscrizione ai rispettivi enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è facoltativa."

Art. 46

46.1

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»*

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

46.2

TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

"0a) al primo periodo, le parole: «a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,» sono soppresse."

46.3

PAROLI, LOTITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

"1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 219 è inserito il seguente: "219-bis. Per le madri con due figli entrambe adottivi o per le madri con due figli di cui il secondo figlio è adottivo, l'esonero contributivo di cui al comma 219 spetta fino al compimento del decimo anno dall'ingresso in famiglia del secondo figlio e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del figlio secondo figlio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per le madri con due figli entrambe adottivi o per le madri con due figli di cui il secondo figlio è adottivo fino al mese del compimento del decimo anno dall'ingresso in famiglia del secondo figlio, e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.»

46.4

GASPARRI

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole "con esclusione dei rapporti di lavoro domestico"
- b) sopprimere le parole "a domanda"
- c) sostituire le parole "60 euro" con le seguenti: "80 euro"

Conseguentemente

Alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni

2026 - 50.000.000.

46.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: "con esclusione dei rapporti di lavoro domestico";
- b) sostituire le parole "60 euro", con le seguenti: "80 euro"
- c) sopprimere le seguenti parole: "a domanda".

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti commi:

"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in di 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4.

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole:

«sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«sono stabilite nella misura del 30 per cento».

46.6

FURLAN, PAITA

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: «con esclusione dei rapporti di lavoro domestico»*
- b) sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «80 euro»*
- c) sopprimere le parole: «a domanda»*

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 180 milioni a decorrere dall'anno 2026.

46.7

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ROSSOMANDO, ZAMBITO

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole "con esclusione dei rapporti di lavoro domestico".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

46.8

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2 sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «con esclusione dei rapporti di lavoro domestico».

Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse

del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

46.9

LOMBARDO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: ", con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

46.10

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola «decimo» con la seguente: «quattordicesimo».

Conseguentemente, quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

46.11

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, sopprimere le parole "a domanda".

46.12

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "a domanda".

46.13

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2 sostituire, le parole «60 euro» con le seguenti: «100 euro».

Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 450 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

46.14

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2 sostituire, ovunque ricorra, le parole «40.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

46.15

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole da: «a condizione che il reddito da lavoro» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

46.16

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. A decorrere dall'anno 2026, il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma

369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro. L'incremento è destinato al sostegno alla maternità delle atlete.

2-ter. Con decreto dell'autorità politica delegata allo sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni di erogazione del sostegno, assicurando che allo stesso abbiano accesso tutte le atlete con regolare contratto di lavoro, indipendentemente dal livello o dalla categoria nella quale svolgano attività sportiva."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "95 milioni".

46.17

FURLAN, PAITA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle lavoratrici madri con un solo figlio nel limite di spesa di 250 milioni di euro.»

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2026.

46.0.1

PAROLI

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

«Art. 46-bis

(Decontribuzione diretta a favore delle lavoratrici madri)

1. Al fine di promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e di sostenere la natalità, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 46, è istituita in via sperimentale per l'anno 2026, una misura di decontribuzione diretta a favore delle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e

la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La misura consiste nell'esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici per un periodo di **36** mesi a decorrere dal rientro al lavoro dopo la nascita o l'adozione del figlio. L'esonero contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 e spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto dal comma 220 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Per le lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la decontribuzione è riconosciuta esclusivamente alla lavoratrice, mediante accredito diretto della quota contributiva esonerata nella busta paga, senza oneri aggiuntivi per il datore di lavoro.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.»

46.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni di donne svantaggiate e di giovani under 36 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile nei territori compresi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ai datori di lavoro privati e con riferimento alle nuove assunzioni di donne svantaggiate e di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2026, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.000 euro su base annua. L'esonero

di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 300 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi del comma 3.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in 300 milioni di euro."

46.0.3

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. All'articolo 29, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole "in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente norma,".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

46.0.4

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Decontribuzione del lavoro domestico)

1. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2026, 2027, 2028, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui e di 36 mesi, fermo il limite massimo

di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 ".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

46.0.5

LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 46-bis "La carta-famiglia per le famiglie numerose".

1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie con tre o più figli e di favorire l'accesso a beni e servizi culturali, sportivi, educativi, turistici e di pubblica utilità, l'istituto della Carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata ai componenti dei nuclei con almeno tre figli conviventi di età non superiore a ventisei anni (inclusi i minori in affidamento familiare o in affidamento preadottivo e i figli adottivi), cittadini italiani ovvero di Stati membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio nazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dalla vigenza della presente legge, si procede a disciplinare le modalità di distribuzione e di utilizzo di tale titolo".

2. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il predetto Fondo è conseguentemente rifinanziato di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, diminuendo di una cifra di pari valore il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

46.0.6

MENNUNI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

" Articolo 46-bis

(Campagne informative a sostegno della natalità)

1. Al fine di accrescere la promozione della natalità, per sostenere le misure finanziarie previste in materia di famiglia e contrastare il fenomeno del calo demografico, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2026 e 10 milioni per l'anno 2027, per lo svolgimento di campagne di comunicazione di pubblico interesse mirate alla promozione della natalità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono definiti i criteri e le modalità previsti dal presente articolo.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni di diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - 10.000.000.

46.0.7

CANTÙ, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 46-bis.

(Disposizioni in tema di assegno unico e universale per nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e con almeno un figlio a carico con disabilità)

1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di erogare un contributo economico in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e con almeno un figlio a carico con disabilità, titolari dell'assegno unico e universale, i quali non siano stati destinatari della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonché dell'incremento di cui al comma 9-bis del medesimo articolo 5, per mancanza del requisito di cui al comma 3 del richiamato articolo 5.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1 possono presentare domanda all'INPS per richiedere il trattamento economico di cui al presente articolo, nei termini e secondo le modalità previsti nel decreto di cui al comma 3. I trattamenti di cui al presente articolo sono erogati entro il limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

46.0.8

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 46-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e delle aree colpite da calamità naturali)

1. Al fine di contrastare il crescente tasso di disoccupazione, nelle aree di crisi industriale complessa, nelle aree di crisi industriale non complessa e nelle aree colpite da calamità naturali ed eventi sismici, ai lavoratori che superano i cinquanta anni d'età, disoccupati involontari e pensionabili entro i successivi 5 anni, è riconosciuta la possibilità di accedere al trattamento di pensione anticipata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riservato il trenta per cento dei posti di lavoro nel settore pubblico.

3. Nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa ovvero nelle aree colpite da calamità naturali ed eventi sismici, l'erogazione di un assegno di integrazione salariale si estende ai lavoratori che, seppur non sospesi dall'attività lavorativa e seppur non soggetti a riduzioni della stessa, rechino uno stipendio annuo lordo inferiore agli 11.000 euro annui lordi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

46.0.9

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis

(Indicizzazione del reddito limite per coniuge a carico)

1. Il limite di reddito di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è indicizzato annualmente in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 570 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

46.0.10

LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 46-ter "Autovetture con oltre sei posti per le famiglie numerose".

1. Alla Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 31 è inserito il seguente: «31-bis) cessioni di autoveicoli della categoria M1 con almeno sei posti omologati, destinati a nuclei familiari con almeno quattro figli fiscalmente a carico (inclusi i minori in affidamento familiare o in affidamento preadottivo e i figli adottivi), a condizione che il corrispettivo com-

plussivo di cessione, al netto dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), non superi: a) euro 43.000 (IVA inclusa) per veicoli con motorizzazione a combustione interna, ibrida o ibrida plug-in; b) euro 50.000 (IVA inclusa) per veicoli elettrici a batteria (BEV). L'aliquota di cui al presente numero si applica integralmente esclusivamente qualora il prezzo rientri nei suddetti limiti; in caso contrario non trova applicazione. L'agevolazione è riconosciuta una sola volta per nucleo familiare nel quinquennio, salvo furto o distruzione del veicolo, da comprovare con idonea documentazione.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per il beneficio di cui al presente articolo, fermo restando che il veicolo acquistato deve essere mantenuto nella titolarità per almeno ventiquattro mesi; in caso di trasferimento a titolo oneroso prima del predetto termine si procede al recupero dell'imposta non versata. Restano ferme le agevolazioni previste per i veicoli destinati a persone con disabilità di cui al numero 31 della medesima Parte II.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 27.000.000 annui al lordo delle maggiori entrate IVA da effetto indotto e stimati in euro 23.400.000-25.500.000 annui al netto delle medesime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio di riferimento, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

46.0.11

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aggiungere al comma 2 lettera b) una lettera *b-bis*):

«7-bis. Al fine di favorire l'adesione dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari, a partire dal 1° gennaio 2027, i datori di lavoro, a partire dall'assunzione o dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dopo aver informato adeguatamente il lavoratore della possibilità di destinare il trattamento di fine rapporto maturando a una forma pensionistica complementare collettiva, versano il TFR maturando alla forma di previdenza complementare prevista dal CCNL di riferimento. Il lavoratore ha sei mesi di tempo per esercitare il diritto di recesso e mantenere il TFR presso il datore di lavoro. Ogni cinque anni dalla scadenza dei termini

del comma 7-*bis*, il lavoratore deve esplicitamente riconfermare la volontà di mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro.»

46.0.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 46-*bis*

(Misure in materia di partecipazione alle imprese da parte dei conviventi di fatto)

1. All'articolo 230-*bis*, terzo comma, del codice civile, dopo le parole: "entro il secondo", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", i conviventi di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016 n. 76.

2. L'articolo 230-*ter* del codice civile è abrogato."

Art. 47

47.1

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "ai fini dell'accesso" fino a: "30 dicembre 2024, n. 207,".

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 460 milioni di euro per l'anno 2026, 466,6 milioni di euro per l'anno 2027, 474,3 milioni di euro per l'anno 2028, 479,2 milioni di euro per l'anno 2029, 491,8 milioni di euro per l'anno 2030, 512 milioni di euro per l'anno 2031, 519,7 milioni di euro per l'anno 2032, 529,9 milioni di euro per l'anno 2033, 542,6 milioni di euro per l'anno 2034 e 560,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

47.2

FURLAN, PAITA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 465,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 470,2 milioni di euro per l'anno 2027, 484,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 499,5 milioni di euro per l'anno 2029, di 506 milioni di euro per l'anno 2030, di 521,1 milioni di euro per l'anno 2031, di 519,3 per l'anno 2032, di 526,2 milioni di euro per l'anno 2033, di 533,1 milioni di euro per l'anno 2034, di 540,3 milioni di euro per l'anno 2035;

47.3

GASPARRI

Al comma 1 primo periodo sopprimere le seguenti parole:

"ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

47.4

GASPARRI

Al comma 1 primo periodo, dopo le parole "della legge 30 dicembre 2024, n. 207," inserire le seguenti:

"la soglia di cui all'articolo 4 comma 4 è innalzata a 12.200 euro, e".

Conseguentemente:

- *alla lettera a) sostituire le parole "incrementata di 119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032" con le seguenti "incrementata di 143,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 153,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 163,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 173,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 163,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032";*

- *alla lettera b) sostituire le parole "è incrementata di 13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti "è incrementata di 16,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027";*

- *alla lettera c) sostituire le parole "sono incrementate di 324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035" con le seguenti "sono incrementate di 388,9 milioni di euro per l'anno 2026, 394,8 milioni di euro per l'anno 2027, 401,9 milioni di euro per l'anno 2028, 409,6 milioni di euro per l'anno 2029, 417,4 milioni di euro per l'anno 2030, 425,3 milioni di euro per l'anno 2031, 433,3 milioni di euro per l'anno 2032, 441,6 milioni di euro per l'anno 2033, 449,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 458,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035";*

- *alla lettera d) sostituire le parole "è incrementata di 5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti "è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027";*

- *alla lettera e) sostituire le parole "sono incrementate di 3,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "sono incrementate di 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 93,1 milioni di euro per l'anno 2026, 94 milioni di euro per l'anno 2027, 96,8 milioni di euro per l'anno 2028, 99,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 104,2 milioni di euro per il 2031, 103,4 milioni di euro per l'anno 2032, 104,8 milioni di euro per l'anno 2033, 106,2 milioni di euro per l'anno 2034, 107,6 milioni di euro dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

47.5

GASPARRI

Al comma 1 primo periodo, dopo le parole "della legge 30 dicembre 2024, n. 207," inserire le seguenti:

"la soglia di cui all'articolo 4 comma 4 è innalzata a 8.400 euro e," e sostituire le parole "è innalzata a 91.500 euro" con le seguenti "è innalzata a 63.000 euro".

47.6

LOMBARDO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "della legge 30 dicembre 2024, n.2017," inserire le seguenti "la soglia di cui all'articolo 4 comma 4 è innalzata a 8.400 euro e".

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole "è innalzata a 91.500 euro" con le seguenti "è innalzata a 63.000 euro".

47.7

FURLAN, PAITA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2024, n.2017,» inserire le seguenti: «la soglia di cui all'articolo 4 comma 4 è innalzata a 8.400 euro,» e sostituire le parole: «è innalzata a 91.500 euro» con le seguenti: «è innalzata a 63.000 euro»

47.8

GELMINI, VERSACE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «innalzata a 91.500 euro» inserire le seguenti: «, e a 200.000 euro solamente per i residenti delle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 145,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 155,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 166,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 176,7 milioni di euro per l'anno 2031 e 166,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 16,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;

d) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 345,3 milioni di euro per l'anno 2026, 350,5 milioni di euro per l'anno 2027, 356,8 milioni di euro per l'anno 2028, 363,6 milioni di euro per l'anno 2029, 370,5 milioni di euro per l'anno 2030, 377,6 milioni di euro per l'anno 2031, 384,7 milioni di euro per l'anno 2032, 392 milioni di euro per l'anno 2033, 399,4 milioni di euro per l'anno 2034 e 407,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;

e) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

f) sostituire la lettera e) con la seguente:

e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328 è ridotto di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

47.9

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, MISIANI, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole "per ogni figlio convivente successivo al primo" inserire le seguenti ", la soglia di cui all'articolo 4, comma 4, del citato regolamento è innalzata a 12.200 euro incrementata di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 565 milioni a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 565 milioni a decorrere dall'anno 2026."

47.10

PIROVANO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Per effetto di quanto disposto dal primo periodo» con le seguenti: «Ai fini di quanto disposto dal primo periodo».

47.0.1

MIELI, MANCINI, MENNUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 47-bis

(Modifica all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di educazione)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera *f*-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «per le attività di cura e assistenza dei familiari minorenni,».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.".

47.0.2

FURLAN, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Rifinanziamento dei Fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni e per la morosità incolpevole)

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono rifinanziati, rispettivamente, nella misura di 100 milioni di euro e 80 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

47.0.3

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti:

"I mutui ipotecari assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa sono incompatibili con la sottoscrizione di polizze assicurative aventi finalità di protezione del credito (CPI). Restano ferme le facoltà del mutuatario di sottoscrivere, in via autonoma e volontaria, polizze assicurative di propria scelta, anche tramite soggetti terzi, a condizione che tali polizze non siano collegate in alcun modo al mutuo assistito dal Fondo. L'IVASS, in coordinamento con la Banca d'Italia e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e applica le sanzioni previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."

47.0.4

GELMETTI, MENNUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti:

"I mutui ipotecari assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa sono incompatibili con la sottoscrizione di contratti di mutuo a tasso variabile. Restano ferme le facoltà del mutuatario di richiedere autonomamente mutui a tasso variabile, purché non siano assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. L'IVASS, in coordinamento con la Banca d'Italia e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e applica le sanzioni previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."

47.0.5

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Esclusione di fabbricati e costruzioni rurali dal calcolo ISEE)

1. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, i fabbricati rurali di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e le costruzioni rurali di cui all'art. 9 comma 3-*bis* dello stesso decreto-legge, strumentali allo svolgimento dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., già rilevati ai fini del calcolo del reddito dominicale, non costituiscono patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 5, comma 2 del suddetto DPCM."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "70 milioni".

47.0.6

ROSSO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis

(Incentivi all'acquisto di case da parte dei giovani under 36)

1. All'articolo 64, del Decreto-legge 25 maggio 2021, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n.106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. *Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2028. Agli oneri derivanti dal primo periodo quantificati in 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.*"

47.0.7

PAROLI

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Contributi alle cooperative edilizie dei militari)

1. Al fine di sostenere i programmi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente fra appartenenti alle Forze armate, già ammesse ai benefici di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, ma non ricomprese nei provvedimenti di concessione del finanziamento integrativo adottati in attuazione dell'articolo 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con dotazione pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate a titolo di contributo integrativo, nel limite massimo del 4 per cento della spesa riconosciuta e approvata, inclusi gli oneri finanziari. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di concessione e riparto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

47.0.8

DE CARLO, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 47-bis

(Disposizioni in materia di alloggi delle Forze dell'Ordine)

1. Gli alloggi di servizio destinati agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, costruiti ai sensi dei Decreti Ministeriali 12 luglio 1991, n. 203, e 14 maggio 2014, n. 47, nonché delle disposizioni contenute

nei relativi programmi statali di edilizia residenziale, e di proprietà delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER), possono essere alienati agli occupanti alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano trascorsi almeno venti anni dalla data di ultimazione dell'immobile.

2. Le somme derivanti dalle alienazioni di cui al comma 1 sono vincolate alla realizzazione di un "Piano Casa Territoriale per le Forze dell'Ordine e le Forze Armate", finalizzato alla costruzione, ristrutturazione o riqualificazione di nuovi alloggi destinati alle medesime categorie sul territorio regionale.

3. Le modalità attuative, i criteri per la determinazione del prezzo di cessione, le condizioni di priorità e le eventuali prescrizioni tecniche e amministrative sono stabiliti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 48

48.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, dopo le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono" inserire "a tempo indeterminato";
- sopprimere il comma 2.

Agli oneri derivanti, quantificati in 200 milioni a decorrere, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da

garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 200 milioni di euro a decorrere dal 2026."

48.2

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la parola "assumono" inserire le seguenti "a tempo indeterminato" e sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni a decorrere dall'anno 2026."

48.3

GASPARRI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo "assumono" aggiungere "a tempo indeterminato".
 - b) sopprimere il comma 2.
-

48.4

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato»;
 - b) Sopprimere il comma 2.
-

48.5

FURLAN, PAITA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «assumono» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».*
 - b) *sopprimere il 2.*
-

48.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole "donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi," con le parole: "donne madri con figli di età minore di diciotto anni,"

al comma 3 sopprimere le parole "non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e"

Agli oneri derivanti, quantificati in 500 milioni a decorrere, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da

garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026."

48.7

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: "donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi," con le parole: "donne madri con figli di età minore di diciotto anni".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

48.8

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole: «diciotto anni» inserire le seguenti: «ovvero madri di due figli di età minore di 18 anni di cui anche solo uno con riconoscimento di condizione di disabilità»

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 68,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

48.9

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»;
- b) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

48.10

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei caregiver familiari»;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sei mesi» inserire le seguenti: «nonché al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, 15,3 milioni di euro per l'anno 2027, 29 milioni di euro per l'anno 2028, 31 milioni di euro per l'anno 2029, 32 milioni di euro per gli anni 2030 e 2031, 40 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034 e 45 milioni di euro per l'anno 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

48.11

LOMBARDO

Al comma 3, sopprimere le parole: "ai rapporti di lavoro domestico e".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

48.12

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Al comma 3, sopprimere le parole: «ai rapporti di lavoro domestico e».

48.13

PIROVANO

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «contributivo».

48.0.1

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Aumento della deducibilità degli oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare)

1. All'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «*fino all'importo di lire 3.000.000*» sono sostituite con le seguenti: «*fino all'importo di euro 3.000*».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in 13,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

48.0.2

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Allattamento nei luoghi di lavoro)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

(Allattamento nei luoghi di lavoro)

1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desidera, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.

2. Fermo restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino.

3. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

48.0.3

LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 48-bis "Misure di sostegno alla fragilità economica delle famiglie".

1. All'articolo 74 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, si aggiunga il seguente terzo comma: «3. È, altresì, assicurato il patrocinio nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, disciplinate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019 e s.m.), Titolo IV, Capo II, Sezioni I, II e III; Titolo V, Capo IX, Capo X, Sezioni I e II, per la difesa del nucleo familiare non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate ovvero quando venga attestata la mancanza di attivo per le spese, secondo le modalità operative che verranno indicate con Decreto del Ministro della Giustizia entro sessanta giorni dalla vigenza della presente norma e nei limiti della cifra di ? 1.000.000,00 per il 2026.

2. All'articolo 1, comma 895, della legge n. 207/2024, aggiungere il seguente periodo: «le somme di cui ai commi 893 e ss. del presente articolo

sono destinati anche alla copertura delle spese procedurali per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67-73 CCII)».

3. Per l'attuazione del primo comma del presente articolo è autorizzata la corrispondente uguale diminuzione di ? 1.000.000,000 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per quanto concerne il comma 2, si tratta di un allargamento tipologico di somme del bilancio 2025 non utilizzate in quanto non è stato ancora emanato il DM all'uopo previsto dall'art. 1, comma 894, legge 207/2024"

48.0.4

CAMUSSO, D'ELIA, MISIANI, ZAMPA, MANCA, LORENZIN, NICITA, ROSSOMANDO, ZAMBITO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis

(Introduzione di regole ulteriori per le dimissioni volontarie delle lavoratrici e istituzione del Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

"Art. 26-bis. - (*Dimissioni volontarie delle lavoratrici*) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 26, le dimissioni volontarie della lavoratrice sono precedute da una comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove la lavoratrice presta la sua opera, che convoca il datore di lavoro e la lavoratrice nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della comunicazione. L'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile al fine di verificare la sussistenza di condizioni lavorative che consentano alla lavoratrice la permanenza nel posto di lavoro sulla base di accordi tra le parti, che possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro."

2. Al fine di sostenere l'attuazione degli accordi di cui all'articolo 26-bis decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, come introdotto dal presente articolo, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il "Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici", di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti per l'assegnazione delle risorse."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

48.0.5

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis

(Esoneri contributivi per i comuni con certificazione di genere)

1. All'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole "alle aziende private" sono inserite le seguenti: "e agli enti locali";
- b) al comma 3, dopo le parole "alle aziende private" sono inserite le seguenti: "e agli enti locali".

48.0.6

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis

(Esoneri contributivi comuni con certificazione di genere)

1. All'art. 5 della legge 162 del 5 novembre 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "alle aziende private" inserire le seguenti: "e agli enti locali";
- b) al comma 3, dopo le parole: "alle aziende private" inserire le seguenti: "e agli enti locali".

48.0.7

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA,
ROSSOMANDO, ZAMBITO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

"Art. 48-bis

(Disposizioni per il superamento del divario retributivo di genere)

1. In linea con quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, le disposizioni in materia di sgravi contributivi e di agevolazioni fiscali previste per i datori di lavoro privati non si applicano qualora il divario retributivo di genere sia pari o superiore al 5 per cento."

48.0.8

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Fondo per il sostegno all'autonomia finanziaria delle donne)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il *Fondo per il sostegno all'autonomia finanziaria delle donne*, con una dotazione di 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2026, per finanziare iniziative finalizzate ad accrescere l'educazione finanziaria, soprattutto femminile, favorire l'uso dei principali strumenti finanziari, con particolare riferimento al conto corrente personale, e ridurre il *gender gap* finanziario.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro con delega alle pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1."

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

48.0.9

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per favorire l'attrazione di ricercatrici madri con esperienza all'estero)

1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;

b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:

a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1;

b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;

c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;

d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito

internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento.

e) A parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.340.873 per il 2026 e a euro 2.681.746 per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

48.0.10

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Promozione dell'occupazione dei giovani under 35)

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono a tempo indeterminato giovani under 35, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, per ventiquattro mesi dalla data di assunzione, l'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento e nel limite massimo di importo di 10.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

48.0.11

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Incentivo all'assunzione di giovani con titolo di studio universitario)

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono a tempo indeterminato giovani under 35 in possesso di laurea triennale, laurea magistrale o dottorato di ricerca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 8.000, erogato dall'INPS mediante conguaglio contributivo, in un'unica soluzione oppure in quote mensili entro dodici mesi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

48.0.12

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Programma PiùTalento)

1. In via sperimentale per gli anni 2026 e 2027 ai giovani under 35 in possesso di laurea magistrale o dottorato conseguito all'estero che trasferiscono la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2027 e stipulano un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuta una detassazione del 50 per cento del reddito di lavoro dipendente per due periodi d'imposta.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

48.0.13

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Credito d'imposta per formazione e upskilling dei giovani lavoratori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle imprese che assumono a tempo indeterminato giovani under 35 e attivano percorsi di formazione certificata in competenze digitali, green o tecnico-professionali, è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute, fino a euro 4.000 per ciascun lavoratore.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito.

3. La misura opera nel limite di spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

48.0.14

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Incentivi all'occupazione giovanile nelle aree interne)

1. Ai datori di lavoro privati con sede operativa ubicata nei comuni delle aree interne individuate dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), che assumono giovani under 35 con contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto per ventiquattro mesi l'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 12.000 annui, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

2. In caso di nuova impresa costituita da giovani under 35 con sede nelle medesime aree, l'esonero è riconosciuto anche qualora il datore sia esso stesso under 35 titolare, per i propri dipendenti assunti dal 2026.

3. Agli oneri del presente articolo valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 49

49.1

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o lavoratore con figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti d'età nel caso di figli con disabilità è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, per un periodo di tempo determinato, anche prorogabile, o a tempo indeterminato, nonché nella ridefinizione della percentuale di lavoro in caso di rapporto già a tempo parziale, con esclusione dell'applicazione di clausole elastiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tali trasformazioni o modifiche sono effettuate mediante accordo individuale, con l'assistenza delle rappresentanze sindacali aziendali.";

b) al comma 3, sopprimere le parole: "non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

49.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole "con almeno tre figli conviventi" con le parole: "con figli conviventi"

- sostituire le parole "figli disabili" con le parole: "figli con disabilità"

- sostituire le parole "è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali" con le parole: "è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, per un periodo di tempo determinato, anche prorogabile, o a tempo indeterminato, nonché nella ridefinizione della percentuale di lavoro in caso di rapporto già a tempo parziale, con esclusione dell'applicazione di clausole elastiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tali trasformazioni o modifiche sono effettuate mediante accordo individuale, con l'assistenza delle rappresentanze sindacali aziendali.

b) Al comma 4 sopprimere le parole "non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e".

Agli oneri derivanti, quantificati in 500 milioni a decorrere, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026."

49.3

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni al comma 1:

- a) le parole «tre figli» con le seguenti: «due figli»;
- b) le parole: «decimo anno» con le seguenti: «quattordicesimo anno».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, 15,3 milioni di euro per l'anno 2027, 29 milioni di euro per l'anno 2028, 31 milioni di euro per l'anno 2029, 32 milioni di euro per gli anni 2030 e 2031, 40 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034 e 45 milioni di euro per l'anno 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

49.4

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole «figli disabili», inserire le seguenti: «nonché al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, 15,3 milioni di euro per l'anno 2027, 13 milioni di euro per l'anno 2028, 27 milioni di euro per l'anno 2029, 32 milioni di euro per gli anni 2030 e 2031, 40 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034 e 45 milioni di euro per l'anno 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

49.5

PIROVANO

Al comma 1, sostituire le parole: «di almeno quaranta punti percentuali» con le seguenti: «pari almeno al 40 per cento».

49.6

LOTITO, PAROLI

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: "La facoltà di cui al presente comma è esercitabile solo su richiesta scritta della lavoratrice o del lavoratore".

49.7

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Sopprimere il comma 2.

49.8

FURLAN, PAITA

Sopprimere il comma 2

49.9

GASPARRI

Sopprimere il comma 2.

49.10

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il beneficio di cui al comma 2 è altresì riconosciuto alla lavoratrice o al lavoratore con disabilità iscritti negli elenchi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2-ter Per l'attuazione del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

49.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

"4-bis. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, è riconosciuta priorità ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità iscritte negli elenchi della legge 12 marzo 1999, n. 68."

49.12

TERNULLO

All'art 49 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, è riconosciuta priorità ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità iscritte negli elenchi della legge 12 marzo 1999, n. 68."

49.13

PIROVANO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «contributivo».

49.0.1

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Incentivi alla contrattazione collettiva per la conciliazione vita lavoro).

1. Il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregivers di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi, secondo i criteri indicati al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le linee guida di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Detto aggiornamento deve tenere conto dei principi contenuti nel piano denominato "Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026", del luglio 2021, nonché incentivare la diffusione del Sistema di certificazione della parità di genere, di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162 e armonizzare l'utilizzo di nuovi strumenti quali lo svolgimento del lavoro in modalità agile, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Il medesimo decreto definisce, altresì, ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'adozione di ulteriori linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali.

3. All'elaborazione dell'aggiornamento delle linee guida ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

49.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

"Art. 49-bis

(Incentivi per la trasformazione dei contratti a tempo pieno e per l'aumento della percentuale di lavoro a tempo parziale)

1. Al fine di favorire la stabilità occupazionale e l'incremento dei redditi da lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici titolari di contratti di lavoro a tempo parziale è riconosciuto un diritto di priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno o nell'aumento della percentuale oraria del contratto a tempo parziale.

2. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, procedono alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto a tempo pieno o incrementano la percentuale oraria del rapporto, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data della trasformazione, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. L'esonero di cui al comma 2 è proporzionale all'incremento della percentuale oraria del contratto di lavoro a tempo parziale e si applica esclusivamente nei casi in cui la trasformazione o l'aumento dell'orario comportino un incremento del monte ore complessivo aziendale. Tali trasformazioni o modifiche sono effettuate mediante accordo individuale, con l'assistenza delle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

5. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Agli oneri derivanti, quantificati in 500 milioni a decorrere, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026."

49.0.3

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 49-*bis*

(Incentivi per la trasformazione dei contratti a tempo pieno e per l'aumento della percentuale di lavoro a tempo parziale)

1. Al fine di favorire la stabilità occupazionale e l'incremento dei redditi da lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici titolari di contratti di lavoro a tempo parziale è riconosciuto un diritto di priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno o nell'aumento della percentuale oraria del contratto a tempo parziale.

2. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, procedono alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto a tempo pieno o incrementano la percentuale oraria del rapporto, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data della trasformazione, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. L'esonero di cui al comma 2 è proporzionale all'incremento della percentuale oraria del contratto di lavoro a tempo parziale e si applica esclusivamente nei casi in cui la trasformazione o l'aumento dell'orario comportino un incremento del monte ore complessivo aziendale. Tali trasformazioni o modifiche sono effettuate mediante accordo individuale, con l'assistenza delle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

5. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

49.0.4

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) e` sostituita dalla seguente:

«c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e` stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-bis;»;

b) dopo l'articolo 54 e` inserito il seguente articolo 54-bis:

«54-bis.

(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto,

ovvero alla lavoratrice che adotta o cui è affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28.

2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza è automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternità a cui inserire gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternità previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.

3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16 bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sarà automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non già calcolati nella precedente proroga.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.

5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, è concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.».

6. Lo sgravio contributivo previsto dal comma 5 è concesso per il periodo massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti già prorogati, ovvero già rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede me-

dian­te cor­rispon­den­te ri­du­zio­ne del fon­do di cui all'ar­ti­co­lo 10, com­ma 5, del de­cre­to-leg­ge 29 no­vem­bre 2004, n. 282, con­ver­ti­to, con mo­di­fi­ca­zio­ni, dalla leg­ge 27 dicem­bre 2004, n. 307.»

49.0.5

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 49-bis

(Disposizioni in materia di contratti a termine)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, con­ver­ti­to, con mo­di­fi­ca­zio­ni, dalla leg­ge 8 ago­sto 2025, n. 118, il com­ma 6-*bis* è abro­ga­to."

49.0.6

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di contratti a termine di breve durata)

1. Il com­ma 28 dell'ar­ti­co­lo 2 della leg­ge 28 giu­gno 2012, n. 92 è so­sti­tu­i­to dal se­guen­te: "28. Ai rap­por­ti di la­vo­ro subor­di­na­to non a tem­po in­de­ter­mi­na­to si ap­pli­ca un con­tri­bu­to addi­zio­na­le, a ca­ri­co del da­to­re di la­vo­ro, pari alle se­guen­ti per­cen­tu­ali della re­tri­bu­zio­ne im­po­ni­bi­le ai fi­ni pre­vi­den­zi­a­li: - 2,5% per con­tra­tti di du­ra­ta in­fe­ri­o­re a 30 gi­or­ni; - 2% per con­tra­tti di du­ra­ta com­pre­sa tra 31 e 60 gi­or­ni; - 1,5% per con­tra­tti di du­ra­ta com­pre­sa tra 61 e 120 gi­or­ni; - 1% per con­tra­tti di du­ra­ta su­pe­ri­o­re a 120 gi­or­ni. Il con­tri­bu­to addi­zio­na­le è au­men­ta­to di 0,5 pun­ti per­cen­tu­ali in oc­ca­sio­ne di cia­scun rin­no­vo del con­tra­tto a tem­po de­ter­mi­na­to, an­che in re­gi­me di so­m­mi­ni­stra­zio­ne. Le di­spo­si­zio­ni del pre­ce­den­te pe­ri­o­do non si ap­pli­ca­no ai con­tra­tti di la­vo­ro do­me­sti­co, non­ché nelle ipote­si di cui al com­ma 29. Gli im­por­ti de­ri­van­ti dai con­tri­bu­ti di cui so­pra so­no de­sti­na­te ad un fon­do na­zio­na­le per so­ste­ne­re la pre­vi­den­za dei gio­vani.

2. Agli o­ne­ri de­ri­van­ti dal pre­sen­te ar­ti­co­lo, pari a 160 mi­lio­ni di eu­ro an­nu­i a de­cor­re­re dall'an­no 2026 si pro­vede me­di­an­te cor­rispon­den­te

riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

49.0.7

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

1. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, determinato o con contratti di lavoro flessibile».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

49.0.8

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 182, sono inseriti i seguenti:

«182-bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa. L'esonero si applica altresì alle lavoratrici che ricoprono il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità ai

sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.»

182-ter. Agli oneri di cui al comma 182-bis, si provvede, nel limite di 70 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

49.0.9

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 26 milioni di euro per l'anno 2027 e 74 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

49.0.10

LOTITO

Dopo l'art. 49 aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 58, è inserito il seguente comma:

"58 bis. Le disposizioni del comma 58 si applicano anche alle persone che svolgono lavoro mediante piattaforme digitali di cui alla Direttiva (UE) 2024/2831 e ai lavoratori di cui alla legge 81 del 2015, art. 47-bis. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al comma 58 si applica entro il limite del 30 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro." »

49.0.11

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «75 milioni»

49.0.12

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Detassazione degli incrementi retributivi per rinnovo dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è inserito il seguente:

«182-bis. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182».

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

49.0.13

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Detassazione rinnovi contrattuali)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2026, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

49.0.14

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 49-bis.

(Estensione dell'imposta sostitutiva per le somme ricevute dai lavoratori a titolo di liberalità)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 58 è inserito il seguente: «58-bis. *Le disposizioni del comma 58 si applicano anche alle persone che svolgono lavoro mediante piattaforme digitali di cui alla Direttiva (UE) 2024/2831 e ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al comma 58 si applica entro il limite del 30 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 50

50.1

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: oa) all'articolo 27-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2026, il padre lavoratore, dal mese precedente la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di trenta giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, di cui quindici giorni da utilizzare in via continuativa dopo la data del parto e i restanti quindici giorni fruibili, anche in via non continuativa, entro i quattro mesi successivi alla nascita o, previo accordo con la madre, al termine del congedo di maternità. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.»;

b) il comma 6 è sostituito con il seguente:

«6. Per l'esercizio del diritto e al fine di garantire al datore di lavoro una migliore gestione dei processi lavorativi, il padre è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a sessanta giorni in forma scritta al datore di lavoro la data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Entro due giorni dall'evento nascita, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'avvio effettivo del periodo di congedo di paternità obbligatorio.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

50.2

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a). all'articolo 27-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «12 giorni»;

2) al comma 2, le parole «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «22 giorni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

50.3

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a). all'articolo 27-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni»;

2) al comma 2, le parole «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «40 giorni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

50.4

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: oa) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Il congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore per un periodo massimo di cinque mesi.

1.1. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al comma 1.

1.2. Il padre lavoratore ha l'obbligo di fruire del congedo entro i primi ventiquattro mesi di vita del bambino. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal comma 1.3.

1.3. Nel primo mese di vita del bambino, l'obbligo di cui al comma 1 può essere esercitato dal padre lavoratore congiuntamente con la madre.»;
2) i commi 1-ter e 2 sono abrogati».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati nel limite massimo di 2.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

g) *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

2. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

h) *sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una

quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.".

50.5

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: oa) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore per un periodo massimo di due mesi.

1.1. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al comma 1.

1.2. Il padre lavoratore ha l'obbligo di fruire del congedo entro i primi ventiquattro mesi di vita del bambino. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal comma 1.3.

1.3. Nel primo mese di vita del bambino, l'obbligo di cui al comma 1 può essere esercitato dal padre lavoratore congiuntamente con la madre.»;

b) i commi 1-ter e 2 sono abrogati.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati nel limite massimo di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

c) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

3. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13 per cento";

d) sostituire l'articolo 23 con il seguente:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura del-

l'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

50.6

GELMINI, VERSACE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

"b-bis)al comma 1, primo periodo, le parole «per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione» sono sostituite con le seguenti: «per la durata massima complessiva di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, al 60 per cento della retribuzione». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 138 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328."

Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 "Fondi da ripartire", Programma 33.1 "Fondi da assegnare", apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: -138.000.000 ;

CS: -138.000.000.

2027:

CP: -175.000.000 ;

CS: -175.000.000.

2028:

CP: -179.000.000 ;

CS: -179.000.000.

50.7

FINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i servizi di educazione comprendono i servizi di cura e assistenza in favore dei figli indicati nell'art. 12 di età inferiore a 14 anni anche se non erogati in ambito scolastico e formativo."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

50.8

PAROLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i servizi di educazione comprendono i servizi di cura e assistenza in favore dei figli indicati nell'articolo 12 del medesimo Testo unico di età inferiore a 14 anni anche se non erogati in ambito scolastico e formativo."

50.9

GELMETTI, SIGISMONDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2 bis. "Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i servizi di educazione comprendono i servizi di cura e assistenza in favore dei figli, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di età inferiore a 14 anni anche se non erogati in ambito scolastico e formativo".

50.10

PUCCIARELLI, BERGESIO, POTENTI, MINASI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i servizi di educazione comprendono i servizi di cura e assistenza in favore dei figli indicati nell'articolo 12 di età inferiore a 14 anni anche se non erogati in ambito scolastico e formativo."

50.11

PUCCIARELLI, BERGESIO, POTENTI, MINASI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i servizi di educazione comprendono i servizi di cura e assistenza in favore dei figli indicati nell'articolo 12 di età inferiore a 14 anni anche se non erogati in ambito scolastico e formativo."

50.0.1

PATUANELLI, PIRRO, TURCO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Maggiorazione importo assegno unico)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, l'importo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è incrementato di 175 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 12.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 12.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3) All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento";

b) *all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:* "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

c) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dodici punti percentuali;

d) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

d) *sostituire l'articolo 23 con i seguenti:*

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre

2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.";

e) sopprimere l'articolo 132, comma 2;

f) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.";

g) sopprimere l'articolo 134.

50.0.2

PATUANELLI, PIRRO, TURCO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Maggiorazione importo assegno unico)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, l'importo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è incrementato di 160 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro. Il beneficio è altresì concesso ai nuclei familiari con ISEE superiore a 25.000 euro e fino a 40 mila euro, per i quali l'incremento di cui al primo periodo si riduce gradualmente secondo la medesima progressione percentuale degli importi indicati nella tabella 1 del predetto decreto legislativo, fino a raggiungere un valore di 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 12.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 12.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

h) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3) All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento";

i) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

A) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dodici punti percentuali;

B) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

j) sostituire l'articolo 23 con i seguenti:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di

legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.";

k) sopprimere l'articolo 132, comma 2;

l) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.";

m) sopprimere l'articolo 134.

50.0.3

PATUANELLI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Maggiorazione importo assegno unico)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, l'importo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è incrementato di 70 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite di spesa di 5.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 3.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

50.0.4

PATUANELLI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

"Art. 50-bis

(Modifiche agli articoli 22, 27-bis, 61, 64, 65, 68, 70, 73 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

i) l'articolo 27-bis, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis. - (Congedo paritario) - 1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese precedente la data presunta del parto e i diciotto mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, ai sensi del comma 2.

2. Il padre lavoratore, dal mese precedente la data presunta del parto ed entro i diciotto mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di quattro mesi, di cui dieci giorni da utilizzare subito dopo la nascita del figlio e i restanti giorni da utilizzare anche in modo frazionato previa comunicazione

al datore di lavoro. Entro lo stesso arco temporale, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di un mese.

3. Il congedo di cui al comma 1 è fruibile dal padre indipendentemente dal diritto della madre di fruire del congedo di maternità e non è alternativo a esso.

4. Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66.

5. Il congedo di cui al comma 1 si applica anche al padre adottivo o affidatario.

6. Il congedo di cui al comma 1 è fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio.

7. Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.

8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

9. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di cui al presente articolo. Il padre lavoratore autonomo non è obbligato ad astenersi dal lavoro».

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta alle Camere una relazione concernente i dati trasmessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare,

istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.".

50.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 50 - bis

(Introduzione del congedo paritario)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-*bis*, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

2. L'articolo 27-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Congedo paritario)

1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i 18 mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui quattro obbligatori.

2. Dei quattro mesi di congedo obbligatori, 10 giorni devono essere fruiti dal padre subito dopo la nascita della bambina o del bambino congiuntamente con la madre, mentre i restanti giorni nell'arco di tempo di cui al comma 1, anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro.

3. Il congedo del padre di cui al comma 1 è sempre fruibile indipendentemente dal diritto della madre di poter usufruire del congedo e non può essere considerato alternativo a questo.

4. Il congedo del padre di cui al comma 1 spetta anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

5. Il congedo di paternità di cui al comma 1 spetta anche al padre adottivo o affidatario.

6. In caso di morte perinatale del figlio, il padre ha diritto ad usufruire di un mese di congedo.

7. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma

scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

9. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.

10. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui all'articolo 27-*bis* del presente testo unico. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento i dati trasmessi dall'INPS in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-*bis*

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026.

50.0.6

LOTITO

Dopo l'art. 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

1. All'art. 27-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. A decorrere dal 1° luglio 2026, il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del

parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di trenta giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, di cui quindici giorni da utilizzare in via continuativa dopo la data del parto e i restanti quindici giorni fruibili, anche in via non continuativa, entro i quattro mesi successivi alla nascita o, previo accordo con la madre, al termine del congedo di maternità. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.";

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Per l'esercizio del diritto e al fine di garantire al datore di lavoro una migliore gestione dei processi lavorativi, il padre è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a sessanta giorni in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.";

c) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. Entro due giorni dall'evento nascita, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'avvio effettivo del periodo di congedo di paternità obbligatorio."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 98,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 197,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

50.0.7

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 50-bis

(Misure in materia di congedi parentali)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il primo periodo, è inserito, il seguente: «La misura dell'80 per cento è riconosciuta nel limite massimo di 3 mesi da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino per il lavoratore genitore di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289.»

2. Ai fini del comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

50.0.8

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Turni di lavoro per favorire la genitorialità)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione,

persone disabili o non autosufficienti, o persone affette da infermità grave e documentata.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

50.0.9

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Misure in materia di congedo di paternità obbligatorio)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2026, il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di trenta giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, di cui quindici giorni da utilizzare in via continuativa dopo la data del parto e i restanti quindici giorni fruibili, anche in via non continuativa, entro i quattro mesi successivi alla nascita o, previo accordo con la madre, al termine del congedo di maternità. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.»;

b) il comma 6 è sostituito con il seguente: «6. Per l'esercizio del diritto e al fine di garantire al datore di lavoro una migliore gestione dei processi lavorativi, il padre è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a sessanta giorni in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le

condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»;

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Entro due giorni dall'evento nascita, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'avvio effettivo del periodo di congedo di paternità obbligatorio.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, stimati in 98,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 197,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

50.0.10

LOMBARDO

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

"Art. 50-bis

(Misure in materia di congedo di paternità obbligatorio)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. A decorrere dal 1° luglio 2026, il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di trenta giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, di cui quindici giorni da utilizzare in via continuativa dopo la data del parto e i restanti quindici giorni fruibili, anche in via non continuativa, entro i quattro mesi successivi alla nascita o, previo accordo con la madre, al termine del congedo di maternità. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.";

b) il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Per l'esercizio del diritto e al fine di garantire al datore di lavoro una migliore gestione dei processi lavorativi, il padre è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a sessanta giorni in forma scritta

al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.";

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Entro due giorni dall'evento nascita, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'avvio effettivo del periodo di congedo di paternità obbligatorio."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 98,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 197,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

50.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 50 - bis
(Disposizioni in materia di congedo del padre lavoratore)

1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*ter*. Fatti salvi i casi espressamente previsti dal comma 1, il padre lavoratore è tenuto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, di cui tre obbligatori e tre facoltativi, nei primi dodici mesi di vita del bambino, previa comunicazione al datore di lavoro. Il congedo di paternità di cui al primo periodo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. In caso di adozione, il congedo ha inizio dal giorno successivo alla data di effettivo ingresso in famiglia del minore. In caso di affidamento, il congedo ha inizio dalla data di ingresso in Italia del minore, previa certificazione dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, e può essere fruito fino al raggiungimento della maggiore età. Per il periodo di congedo di sei mesi di cui al presente comma è prevista un'indennità di paternità a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.

4-quater. Ai fini di cui al comma *4-ter*, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro venti giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-quinquies. Il congedo di paternità di cui ai commi *4-ter* e *4-quater*, si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2 - bis (Disposizioni in materia di imposte sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 12 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 18 per cento.»

50.0.12

PAROLI

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Modifiche alla disciplina delle dimissioni durante il congedo di paternità)

All'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2021, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alternativo, di cui all'articolo 28"».

50.0.13

CANTÙ, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Misure di welfare aziendale in favore di lavoratori con malattie oncologiche, invalidanti o croniche)

1. Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti e/o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi annui.

2. Le somme, i servizi e le prestazioni di cui al comma 1 sono deducibili per un ammontare complessivo pari al 100 per 100 dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

50.0.14

GARAVAGLIA, MURELLI, CANTÙ, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Congedo per i familiari caregiver di pazienti oncologici)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente: «5-sexies. Al lavoratore dipendente pubblico e privato che si prenda cura del paziente, anche non convivente, che si trovi in una fase di acutizzazione della malattia oncologica in stato terminale, risultante dalla certificazione dell'ospedale di riferimento ovvero della ASL competente per territorio, spetta il diritto al congedo per un periodo non superiore a dodici mesi. Durante il periodo di congedo, il lavoratore

ha diritto a un'indennità economica e al versamento dei contributi previdenziali ai sensi della normativa vigente. Nel settore privato, l'indennità di cui al secondo periodo del presente comma è corrisposta direttamente dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.».

2. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a cinque anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.».*

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

50.0.15

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Modifiche in materia di congedi in caso di morte del figlio)

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis* In caso di decesso di un figlio, anche adottivo o in affidamento preadottivo, il permesso di cui al comma 1, è riconosciuto della durata complessiva di trenta giorni, fruibile entro un anno dall'evento, anche in forma frazionata. Durante detto periodo la lavoratrice e il lavoratore conserva il posto di lavoro e ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione. Il periodo di permesso è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, ivi inclusi quelli previdenziali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 132, comma 2.

50.0.16

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Permessi in caso di persone scomparse)

1. I lavoratori dipendenti pubblici o privati parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto a un permesso retribuito per le ore in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.

2. Il numero complessivo delle ore di permesso di cui al comma 1 non può superare le trentasei ore annuali.

3. Le ore di permesso di cui al comma 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.

4. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso di cui al comma 1 gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno dei anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

50.0.17

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Tutela del legame affettivo con gli animali d'affezione)

1. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1 dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) l'istituzione del congedo per i proprietari di animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro;»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in SINAC e sia comunicata al datore di lavoro.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis."».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

50.0.18

ZANETTIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis

(Disposizioni in materia di congedo straordinario per malattia dei magistrati)

1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole «con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa,» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione dei periodi di aspettativa o di congedo straordinario per causa diversa da infermità o dalla fruizione di permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei periodi».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 526.982 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede:

a) quanto a euro 56.435 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 470.547 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 19.123 annui a decorrere dall'anno 2026 e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 451.424 annui a decorrere dall'anno 2026.".

Art. 51

51.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e promuovere la parità di genere, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, l'anticipo della data di inizio e il prolungamento del contratto di sostituzione, qualora non previsti dal CCNL di riferimento, possono essere previsti esclusivamente nell'ambito di accordi collettivi aziendali o territoriali, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che definiscano il periodo necessario e limitino la mansione all'ambito della sostituzione in essere, nel rispetto della normativa vigente in materia.»

51.2

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e promuovere la parità di genere, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, l'anticipo della data di inizio e/o il prolungamento del contratto di sostituzione, qualora non previsti dal CCNL di riferimento, può essere previsto esclusivamente nell'ambito di accordi collettivi aziendali o territoriali, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che definiscano il periodo necessario e limitino la mansione all'ambito della sostituzione in essere, nel rispetto della normativa vigente in materia.»

51.0.1

GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo 51, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis

1. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani di padre o madre, in caso di decesso del genitore avvenuto prima del compimento dell'età pensionabile e comunque non oltre i cinquantasette anni di età, in circostanze tali da determinare una interruzione prematura del progetto familiare e lavorativo, non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 111 milioni di euro per l'anno 2026 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

51.0.2

SIRONI, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis

(Disposizioni in materia di accudimento animali)

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro, di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore, , nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con

l'animale risulti da certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia comunicata al datore di lavoro.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 52

52.1

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Consequente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «60 milioni»

52.2

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «70 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «90 milioni»

52.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo le parole "fra vita privata e lavoro" è inserito il seguente periodo "prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la perdita di apprendimenti e competenze che può verificarsi durante il lungo periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, nonché a promuovere lo sviluppo di competenze cognitive, relazionali, emotive e civiche attraverso esperienze educative inclusive, attive e partecipative e concorrono, inoltre, a colmare le carenze o le perdite di apprendimenti e competenze personali, sociali, relazionali, cognitive e disciplinari, in coerenza con il Quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, garantendo pari opportunità di crescita e partecipazione a tutti i minori".

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

52.4

TERNULLO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "fra vita privata e lavoro" è inserito il seguente periodo "prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la perdita di apprendimenti e competenze che può verificarsi durante il lungo periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, nonché a promuovere lo sviluppo di competenze cognitive, relazionali, emotive e civiche attraverso esperienze educative inclusive, attive e partecipative e concorrono, inoltre, a colmare le carenze o le perdite di apprendimenti e competenze personali, sociali, relazionali, cognitive e disciplinari, in coerenza con il Quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, garantendo pari opportunità di crescita e partecipazione a tutti i minori";

b) dopo il comma 1 inserire in seguente:

"1-bis. Le iniziative di cui al comma 1 sono altresì finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la perdita di apprendimenti e competenze che può verificarsi durante il lungo periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, nonché a promuovere lo sviluppo di competenze cognitive, relazionali, emotive e civiche attraverso esperienze educative inclusive, attive e partecipative e concorrono, inoltre, a colmare le carenze o le perdite di apprendimenti e competenze personali, sociali, relazionali, cognitive e disciplinari, in coerenza con il Quadro europeo

delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, garantendo pari opportunità di crescita e partecipazione a tutti i minori."

52.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1 inserire in seguente:

"1-bis. Le iniziative di cui al comma 1 sono altresì finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la perdita di apprendimenti e competenze che può verificarsi durante il lungo periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, nonché a promuovere lo sviluppo di competenze cognitive, relazionali, emotive e civiche attraverso esperienze educative inclusive, attive e partecipative e concorrono, inoltre, a colmare le carenze o le perdite di apprendimenti e competenze personali, sociali, relazionali, cognitive e disciplinari, in coerenza con il Quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, garantendo pari opportunità di crescita e partecipazione a tutti i minori."

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

52.6

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1 inserire in seguente: "1-bis. Le iniziative di cui al comma 1 sono altresì finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la perdita di apprendimenti e competenze che può verificarsi durante il lungo periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, nonché a promuovere lo sviluppo di competenze cognitive, relazionali, emotive e civiche attraverso esperienze educative inclusive, attive e partecipative e concorrono, inoltre, a colmare le carenze o le perdite di apprendimenti e competenze personali, sociali, relazionali, cognitive e disciplinari, in coerenza con il Quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, garantendo pari opportunità di crescita e partecipazione a tutti i minori."

52.7

MENNUNI, AMBROGIO, NOCCO, GELMETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 2, comma 9-ter del decreto - legge 30 giugno 2025, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n.118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire "100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 "con le seguenti "500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 ";

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

52.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Fondo per la formazione genitoriale all'uso responsabile delle tecnologie digitali)

1. È istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, un fondo denominato "Fondo per la formazione genitoriale all'uso responsabile delle tecnologie digitali", con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027 e 8 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate a:

a) finanziare programmi di formazione per genitori sull'uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali da parte dei minori;

b) sostenere iniziative di educazione digitale familiare per la prevenzione dei rischi connessi all'esposizione dei minori ai dispositivi digitali e ai social media;

c) promuovere la diffusione di competenze digitali per la genitorialità consapevole, con particolare attenzione alla fascia di età 0-18 anni;

d) sviluppare piattaforme e strumenti digitali per l'accompagnamento educativo dei genitori nell'era digitale;

e) realizzare campagne di sensibilizzazione sui rischi e le opportunità del digitale rivolte alle famiglie;

f) formare operatori specializzati nella mediazione digitale familiare presso consultori, centri per le famiglie e servizi socio-educativi territoriali.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono riservate alle progettualità di associazioni di genitori in possesso di esperienza documentabile, da almeno tre anni, nella realizzazione di programmi di formazione genitoriale sull'uso responsabile delle tecnologie digitali. L'esperienza è documentata attraverso:

a) progetti formativi realizzati con evidenza di risultati raggiunti;

b) numero di genitori e famiglie coinvolte nelle attività;

c) continuità temporale dell'attività associativa;

d) pubblicazioni, ricerche o partnership con enti pubblici, istituti scolastici o università;

In subordine, possono accedere al fondo:

a) enti del Terzo settore che operino in partenariato con le associazioni di cui al comma 3;

b) reti o federazioni nazionali di associazioni di genitori con comprovata esperienza pluriennale nel medesimo ambito;

c) associazioni familiari che dimostrino attività documentata di almeno due anni in progetti di educazione digitale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo;

b) i requisiti specifici dei soggetti beneficiari e le modalità di verifica dell'esperienza documentabile;

c) le tipologie di interventi ammissibili e i relativi criteri di valutazione;

d) le modalità di monitoraggio rendicontazione e valutazione dei progetti finanziati;

e) la composizione e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione delle domande.

5. È istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale l'Osservatorio nazionale sulla genitorialità digitale con il compito di:

a) monitorare l'evoluzione dei fenomeni legati all'uso delle tecnologie digitali da parte dei minori;

b) elaborare linee guida per la formazione genitoriale e diffondere buone pratiche;

c) promuovere la ricerca scientifica sugli impatti del digitale nelle dinamiche familiari;

d) favorire lo scambio di esperienze tra le associazioni beneficiarie;

e) redigere una relazione annuale sullo stato della genitorialità digitale in Italia, da trasmettere al Parlamento.

6. L'Osservatorio di cui al comma 5 è composto da rappresentanti del Dipartimento per la trasformazione digitale, del Ministero della famiglia, del Ministero dell'istruzione e del merito, delle associazioni di genitori beneficiarie del fondo, nonché da esperti in psicologia dello sviluppo, pedagogia digitale e tutela dei minori online.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027 e 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

52.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art 52-bis

(Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali)

1. Al fine di sostenere le famiglie, gli educatori e gli altri adulti di riferimento nell'accompagnamento dei minorenni ad un uso corretto, sicuro e consapevole degli strumenti digitali, nell'ottica della piena realizzazione degli obiettivi di alfabetizzazione digitale e mediatica previsti dall'art. 14 del Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159 e per favorire la prevenzione e precoce intercettazione dei rischi di un uso problematico della rete e di abusi e sfruttamento dei minorenni online, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali», con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di corsi e altre attività idonee alla sensibilizzazione, informazione e alfabetizzazione degli adulti sulla sicurezza e tutela dei minori negli ambienti digitali, sull'utilizzo di mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente dannosi, e sul riconoscimento dei segnali di pericolo legati a possibili abusi online, per poter agire tempestivamente. Tali attività, anche previste dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027, sono da attuarsi presso i Centri per la famiglia e nei Punti Digitale Facile, anche con la collaborazione di enti del terzo settore o soggetti privati.

3. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definite entro 90 giorni in un'intesa in sede di Conferenza Unificata promossa dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132 comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

52.0.3

D'ELIA, MISIANI, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art 52-bis

(Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali)

1. Al fine di sostenere le famiglie, gli educatori e le altre persone adulte di riferimento nell'accompagnamento delle persone minorenni ad un uso corretto, sicuro e consapevole degli strumenti digitali, nell'ottica della piena realizzazione degli obiettivi di alfabetizzazione digitale e mediatica previsti dall'art. 14 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e per favorire la prevenzione e precoce intercettazione dei rischi di un uso problematico della rete e di abusi e sfruttamento di persone minorenni online, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela delle persone minorenni negli ambienti digitali», con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di corsi e altre attività idonee alla sensibilizzazione, informazione e alfabetizzazione degli adulti sulla sicurezza e tutela dei minori negli ambienti digitali, sull'utilizzo di mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente dannosi, e sul riconoscimento dei segnali di pericolo legati a possibili abusi online, per poter agire tempestivamente. Tali attività, come previste anche dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027, sono attuate presso i Centri per la famiglia e nei Punti Digitale Facile, anche con la collaborazione di enti del terzo settore o soggetti privati.

3. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

52.0.4

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali)

1. Al fine di sostenere le famiglie, gli educatori e gli altri adulti di riferimento nell'accompagnamento dei minorenni ad un uso corretto, sicuro e consapevole degli strumenti digitali, nell'ottica della piena realizzazione degli obiettivi di alfabetizzazione digitale e mediatica previsti dall'art. 14 del decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 e per favorire la prevenzione e precoce intercettazione dei rischi di un uso problematico della rete e di abusi e sfruttamento dei minorenni online, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali», con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di corsi e altre attività idonee alla sensibilizzazione, informazione e alfabetizzazione

degli adulti sulla sicurezza e tutela dei minori negli ambienti digitali, sull'utilizzo di mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente dannosi, e sul riconoscimento dei segnali di pericolo legati a possibili abusi online, per poter agire tempestivamente. Tali attività, anche previste dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027, sono da attuarsi presso i Centri per la famiglia e nei Punti Digitale Facile, anche con la collaborazione di enti del terzo settore o soggetti privati.

3. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definite entro novanta giorni in un'intesa in sede di Conferenza Unificata promossa dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

52.0.5

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali)

1. Al fine di sostenere le famiglie, gli educatori e gli altri adulti di riferimento nell'accompagnamento dei minorenni ad un uso corretto, sicuro e consapevole degli strumenti digitali, nell'ottica della piena realizzazione degli obiettivi di alfabetizzazione digitale e mediatica previsti dall'art. 14 del Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159 e per favorire la prevenzione e precoce intercettazione dei rischi di un uso problematico della rete e di abusi e sfruttamento dei minorenni online, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali», con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di corsi e altre attività idonee alla sensibilizzazione, informazione e alfabetizzazione degli adulti sulla sicurezza e tutela dei minori negli ambienti digitali, sull'utilizzo di mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente dannosi,

e sul riconoscimento dei segnali di pericolo legati a possibili abusi online, per poter agire tempestivamente. Tali attività, anche previste dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027, sono da attuarsi presso i Centri per la famiglia e nei Punti Digitale Facile, anche con la collaborazione di enti del terzo settore o soggetti privati.

3. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definite entro 90 giorni in un'intesa in sede di Conferenza Unificata promossa dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "96 milioni".

52.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Estensione del tempo pieno e del tempo prolungato)

1. È istituito il Tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato. Per dette attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20% dell'organico della singola scuola.

2. È istituito altresì il Tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica; si intende obbligatoria la frequenza di detto tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per gli alunni del I biennio della scuola secondaria di II grado; si intende volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di II grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai Collegi dei docenti, che la elaboreranno sulla base di un "Progetto formativo" condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di II grado (biennio e triennio), con le rappresentanze in carica degli studenti. Detto progetto deve essere formalizzato entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60% delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico

docente e ATA non inferiore al 20% dell'organico della singola scuola. Per il 40% restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al "Progetto formativo" prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo "Progetto formativo".

3. Per consentire l'effettivo esercizio sia del tempo pieno che prolungato, deve essere garantita in ogni scuola o polo scolastico un servizio mensa gratuito, nonché deve essere garantito il trasporto pubblico pomeridiano, in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinqües. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della

cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

52.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori

entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026 ."

52.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-*bis*

(Gratuità dell'asilo nido per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro)

1. Al fine di sostenere l'accesso universale ai servizi educativi per l'infanzia e favorire l'occupazione femminile, a decorrere dall'anno 2026 la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è gratuita per i nuclei familiari con valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro.

2. A decorrere dalla stessa data, il contributo di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetto Bonus nido), è sostituito da un trasferimento diretto agli enti gestori del servizio che erogano la gratuità della retta, sulla base delle domande presentate dai nuclei familiari aventi diritto.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) i criteri per l'erogazione delle risorse agli enti gestori;
- b) le modalità di richiesta da parte delle famiglie;
- c) le forme di monitoraggio e rendicontazione delle somme trasferite.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.650 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

52.0.9

AMBROGIO, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 52-bis
(Bonus asili nido)

1. All'art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

a) sopprimere il seguente periodo: "Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.", è soppresso;

b) dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: "Il buono di cui al presente comma è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di erogazione del beneficio, il buono può essere corrisposto dall'INPS direttamente alla Regione o ai Comuni, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione"

52.0.10

PIRRO, MAIORINO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Fondo per la creazione degli asili nido aziendali)

1. Al fine di promuovere politiche di sostegno alla famiglia e di favorire la conciliazione della genitorialità col mondo del lavoro è istituito un "Fondo per la creazione degli asili nido aziendali", d'ora in poi denominato "Fondo" nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Per asili nido e micro-nidi si intendono le strutture attivate presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze destinati ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende, di età compresa tra i tre mesi ai tre anni.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le regioni provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo mediante bandi pubblici rivolti alle imprese, singole o associate, in possesso della Partita IVA

5. Le eventuali spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -30.000.000

2027: - 40.000.000

2028: - 30.000.000

52.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Misure a sostegno delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici e universitari)

1. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2026, 2027 e 2028, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

52.0.12

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Istituzione «Voucher Sport famiglia»)

1. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, per l'anno 2026 è istituito un *voucher*, denominato «Voucher Sport famiglia», destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i

giovani di età inferiore ai 18 anni, presso associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.

2. Il valore del *voucher* è fissato in 100 euro per il primo figlio di età iscritto ad attività sportive organizzate da associazioni sportive dilettantistiche. A partire dal secondo figlio, il valore del *voucher* è incrementato a 300 euro per ciascun minore rientrando nella stessa fascia di età.

3. Il *voucher* è destinato alle famiglie con un indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro ed è erogato, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026, fino all'esaurimento delle risorse stanziato. In caso di esaurimento delle risorse, eventuali rifinanziamenti o modifiche del fondo potranno essere valutati in sede di assestamento di bilancio.

4. Il *voucher* è utilizzabile per la copertura totale o parziale delle spese di iscrizione e frequenza ad attività sportive presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede ad adottare un decreto per la definizione dei criteri e delle modalità di richiesta, erogazione e utilizzo del *voucher*, nonché le modalità di rendicontazione delle spese da parte delle associazioni sportive beneficiarie.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

52.0.13

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Istituzione del "Fondo per le competenze digitali e l'adattamento all'intelligenza artificiale")

1. Al fine di sostenere l'aggiornamento professionale dei lavoratori e favorire la transizione digitale del sistema produttivo nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un

apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali e l'adattamento all'intelligenza artificiale», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di programmi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze digitali dei lavoratori, con particolare riferimento all'acquisizione di conoscenze e abilità necessarie per fronteggiare l'impatto dell'intelligenza artificiale sui processi produttivi, sull'organizzazione del lavoro e sull'occupazione.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo, con priorità per i lavoratori appartenenti a settori maggiormente interessati dall'automazione e dalle trasformazioni tecnologiche.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni»

52.0.14

MENNUNI, AMBROGIO, GELMETTI, NOCCO, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Istituzione del Fondo di previdenza complementare per nuove nascite)

1. Al fine di promuovere la cultura previdenziale, supportare e agevolare la formazione e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo in particolare il lavoro autonomo, dal 1° gennaio 2026 è istituito presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, il Fondo di previdenza per i Giovani (FPG) a favore dei nuovi nati nel medesimo anno, nel rispetto della normativa vigente sulla previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Il Fondo ha natura individuale e viene attivato entro i prime tre mesi di vita del nuovo nato da parte dei genitori o di un parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, con un primo versamento volontario iniziale minimo di 100 euro. All'attivazione del Fondo, l'INPS concorre con un versamento pari a 50 euro.

3. Le somme accantonate nel Fondo a partire dal diciottesimo anno di età sono interamente riscattabili dal beneficiario che può utilizzarle per il pagamento delle spese universitarie o di formazione professionale o per l'av-

vio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione.

4. Con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze sentiti l'INPS e la COVIP sono stabilite le modalità e la frequenza dei versamenti, i requisiti per il riscatto anche anticipato, la decadenza dai versamenti e le finalità di cui al comma 3 per l'utilizzo delle somme.

5. Alle attività del presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero lavoro, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 18.000.500;

2027: - 18.000.500;

2028 : -18.000.500.

52.0.15

LOMBARDO

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

"Art. 52-bis

(Misure in materia di incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare dei nuovi nati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, lo Stato eroga un contributo finalizzato all'iscrizione di ciascun neonato ad una delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero al sostegno della relativa contribuzione.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta, previa presentazione della domanda da parte di uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ai minori che si trovino in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 3. Il contributo è versato direttamente nella forma di previdenza complementare a cui risulta iscritto il minore.

3. Il contributo spetta in presenza delle seguenti condizioni:

a) il soggetto richiedente di cui al comma 2 deve risiedere sul territorio dello Stato da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda di contributo;

b) il minore deve risiedere sul territorio dello Stato, o acquisire la residenza per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento, mantenendo la residenza per ciascuna annualità successiva di fruizione del contributo;

c) al momento della presentazione della domanda, deve essere stata attivata l'adesione del minore ad una delle forme di previdenza complementare di cui al comma 1.

4. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 3, il contributo spetta fino al quinto anno di vita del minore o fino a cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento del medesimo, e ammonta a trecento euro nel primo anno di vita o nel primo anno dalla data di adozione o di affidamento e a duecento euro annui per gli anni successivi e comunque non oltre il diciottesimo anno di età. L'importo annuale spettante per gli anni successivi al primo è erogato a condizione che nell'anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al minore, una somma pari almeno a cento euro.

5. Il contributo di cui al presente articolo spetta ai soggetti nati, adottati o affidati a decorrere dal 1° gennaio 2026, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

6. In via transitoria, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 3, il contributo spetta altresì anche ai minori che alla data del 1° gennaio 2026 non abbiano ancora compiuto cinque anni, ovvero ai minori per i quali non siano ancora trascorsi cinque anni dalla data di adozione o di affidamento. Per i casi di cui al presente comma, con riferimento all'ammontare e alla durata del contributo si applica quanto previsto dal comma 4 e il limite di spesa di cui al comma 7.

7. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

52.0.16

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Lavoratori fragili)

1. Fino al 31 dicembre 2026 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

52.0.17

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Lavoro agile per lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;
- b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

52.0.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Fondo per il contrasto ai "discorsi d'odio")

1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli

argomenti usati per normalizzarla, è istituito il "Fondo per contrasto ai discorsi d'odio".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le Università.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 3, il Ministero dell'Istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1 a 3.

5. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

52.0.19

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Progetti di olivicoltura sociale)

1. Al fine di favorire servizi innovativi in campo olivicolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle isti-

tuzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica degli interventi esistenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per l'attuazione dei progetti di olivicoltura sociale, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 18 agosto 2015 n. 141, in materia di agricoltura sociale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina vigente dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

52.0.20

D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 52-bis

(Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

1. All'articolo 1, comma 394, secondo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e a 3 milioni di euro a ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027 e 15 milioni di euro per l'anno 2028".

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.000.000;
2027: - 10.000.000;
2028: - 15.000.000.

52.0.21

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Fondo povertà educativa minorile)

«1. All'articolo 1, comma 394, secondo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027", sono sostituite dalle seguenti: «a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027 e 15 milioni di euro per l'anno 2028.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

52.0.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 52-bis

(Proroga fondo povertà educativa minorile)

All'articolo 1, comma 394, secondo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti "5 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027 e 15 milioni di euro per l'anno 2028".

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132 comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

52.0.23

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Rifinanziamento fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

1. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».

52.0.24

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Care leavers)

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 »

52.0.25

PUCCIARELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 52-bis.

(Modifica al codice del Terzo settore, in materia di lavoro presso le associazioni di supporto educativo per ragazzi con disabilità)

1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Associazioni di supporto educativo per ragazzi con disabilità)

1. Le associazioni che svolgono attività di supporto educativo per ragazzi con disabilità, senza scopo di lucro, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), possono avvalersi, per le medesime attività di supporto educativo, di personale operante con contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) il collaboratore svolga attività collegiale e continuativa con tutti i ragazzi che frequentano l'Associazione;

b) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le ventiquattro ore settimanali.

2. I lavoratori di cui al comma 1, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine, essi sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Per i lavoratori di cui al comma 1, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento.

4. Per i lavoratori di cui al comma 1, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 25 per cento. Per i lavoratori di cui al presente comma si applicano le aliquote aggiuntive

previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS, sulla base del relativo rapporto di lavoro.

5. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 3 e 4, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.

6. Per i lavoratori di cui al comma 1, i compensi derivanti dalla collaborazione alle attività di supporto educativo svolta presso le associazioni che svolgono attività di supporto educativo per ragazzi con disabilità, di cui al comma 1, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

52.0.26

STEFANI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 52-bis.

(Modificazioni al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, le parole: «*sette persone fisiche*» sono sostituite dalle seguenti: «*cinque persone fisiche*»;

b) all'articolo 35, comma 1, le parole: «*sette persone fisiche*» sono sostituite dalle seguenti: «*cinque persone fisiche*»;

c) all'articolo 61, comma 2, lettera b), le parole: «*ogni milione di abitanti*» sono sostituite dalle seguenti: «*ogni 800.000 abitanti*».".

52.0.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Misure a sostegno del benessere psicologico)

1. Il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'articolo 1-*quater*, comma 3, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

52.0.28

TERNULLO

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis

(Acquisto di software, piattaforme digitali di accessibilità e ausili di comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), destinati ad alunni e studenti con disabilità certificata)

1. È istituita, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, una sezione vincolata del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità finalizzata all'acquisto di software, piattaforme digitali di accessibilità e ausili di comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), destinati ad alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare tali risorse in coerenza con i PEI.»

52.0.29

PIROVANO, GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 52-bis

(Rifinanziamento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

1. Per sostenere le spese sostenute dai Comuni per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il «Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità» di cui al comma 210, art. 1 della Legge 29 dicembre 2023 n. 213 è incrementato di 550 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, da destinare ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: - 550.000.000

CS: - 550.000.000

2027

CP: - 550.000.000

CS: - 550.000.000

2028

CP: - 550.000.000

CS: - 550.000.000

52.0.30

BILOTTI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata - Progetto "Liberi di scegliere") -

1. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e

di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82 o di testimone di giustizia, ai sensi della Legge n. 6 del 21 febbraio 2018.

2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 26 del Regio Decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.

3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.

4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi:

a) Fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;

b) Fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;

c) Ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenni e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;

d) Promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

e) Assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;

f) Ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.

5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.

6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della Giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.

7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.

8. Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della Giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'Interno.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

52.0.31

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 52-bis

(Finanziamento del Fondo Dote per la Famiglia)

1. Per l'anno 2026, la dotazione del Fondo Dote per la Famiglia, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è fissata in 30 milioni di euro e costituisce limite di spesa.

2. Ai fini dell'applicazione, per l'anno 2026, dell'articolo 1, comma 271, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità della famiglia beneficiaria deve essere pari o inferiore a 25.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

Art. 53

53.1

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

All'art. 53 le parole «con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite con le seguenti:

«con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

53.2

FURLAN, PAITA

Al comma 1, sostituire le parole: «di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «di

500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 498,85 milioni per l'anno 2026 e di 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

53.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: "1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027", con le seguenti:

"2,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

53.4

GARAVAGLIA, DREOSTO, TESTOR

Al comma 1, sostituire le parole: «1,15 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «17,25 milioni di euro per l'anno 2026».

Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, Tabella

2, parte I, Missione 23 «Fondi da ripartire», Programma 23.1 «Fondi da assegnare», apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: - 16.100.000

CS: - 16.100.000

2027

CP:

CS:

2028

CP:

CS:

53.5

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, sostituire le parole "di 1,15 milioni di euro" con le seguenti "di 17,25 milioni di euro".

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: - 16.100.000 euro

CS: - 16.100.000 euro

53.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) primo periodo, sostituire le parole: «1,15 milioni» con le seguenti: «81,15 milioni»

2) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di iniziativa governativa»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico del caregiver familiare, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro è destinata al supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare;

1-ter. Ai maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

53.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) primo periodo, sostituire le parole: «1,15 milioni» con le seguenti: «81,15 milioni»

2) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di iniziativa governativa»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di tutelare e valorizzare la figura dello studente caregiver familiare, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata al sostegno, all'interno dei contesti scolastici e universitari, di percorsi e interventi specifici di supporto. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente caregiver familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

1-ter. Ai maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

53.8

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) primo periodo, sostituire le parole: «1,15 milioni» con le seguenti: «81,15 milioni»

2) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di iniziativa governativa»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere i lavoratori caregiver familiari, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro, è destinata alla promozione e all'attuazione di misure di flessibilità lavorativa e di sostegno nell'ambito dei rapporti di lavoro. I lavoratori

possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

1-ter. Ai maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

53.9

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) primo periodo, sostituire le parole: «1,15 milioni» con le seguenti: «81,15 milioni»

2) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di iniziativa governativa»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e di agevolarne l'accesso o il reinserimento lavorativo al termine di tale attività, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alla promozione di percorsi di valutazione, certificazione e riconoscimento delle competenze acquisite, anche ai fini dell'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria. L'esperienza maturata in qualità di caregiver familiare è valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, nonché quale credito formativo nei percorsi finalizzati al conseguimento delle citate qualifiche professionali.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

1-quater. Ai maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

53.10

PAITA

Al comma 1, sostituire le parole: "e di 207 milioni di euro annui", con le seguenti: "e di 500 milioni di euro annui".

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 293 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

53.11

LOTITO, PAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «e di 207 milioni di euro da decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 293 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.10 comma 5, del decreto legge 289 novembre 2004 n.282, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n.307.

53.12

STEFANI, DREOSTO, TESTOR

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2027» inserire le seguenti: «, dei quali 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da trasferire all'INPS affinché implementi, entro il mese di settembre dell'anno 2026, e mantenga la relativa piattaforma informatica.»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare le attività di cui all'articolo 128, comma 3, nonché quelle di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento

della dotazione organica della medesima Presidenza. I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli relativi al personale di prestito di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il menzionato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo.

1-*ter*. L'articolo 7-*ter* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è abrogato.

1-*quater*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 964.063 euro nel 2026 e a 944.063 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:

a) quanto a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 1-*ter*;

b) quanto a 652.572 euro nell'anno 2026, a 632.572 euro nell'anno 2027 e a 944.063 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

53.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo 53 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo di cui al precedente periodo è incrementato a partire dal 2027 di 500 milioni di euro."

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni a decorrere, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026 ."

53.14

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il Fondo di cui al precedente periodo è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere a decorrere dal 2027."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

53.15

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

*Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il Fondo di cui al precedente periodo finanzia anche interventi regionali e comunali volti a garantire il riconoscimento previdenziale e contributivo dell'attività di cura, nonché servizi di sollievo e formazione rivolti ai *caregiver* familiari di persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62."*

53.16

FURLAN, PAITA

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Fondo di cui al precedente periodo finanzia anche interventi regionali e comunali volti a garantire il riconoscimento previdenziale e contributivo dell'attività di cura,

nonché servizi di sollievo e formazione rivolti ai caregiver familiari di persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62.

53.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo di cui al precedente periodo finanzia anche interventi regionali e comunali volti a garantire il riconoscimento previdenziale e contributivo dell'attività di cura, nonché servizi di sollievo e formazione rivolti ai caregiver familiari di persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62."

53.18

LOMBARDO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole "di iniziativa governativa"

53.19

GUIDOLIN, BILOTTI, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «di iniziativa governativa».

53.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sopprimere le parole "di iniziativa governativa";
 - b) Sopprimere le parole "delle persone con disabilità"
-

53.21

PAITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia anche interventi regionali e comunali volti a garantire il riconoscimento previdenziale e contributivo dell'attività di cura, nonché servizi di sollievo e formazione rivolti ai caregiver familiari di persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62.»

53.22

GUIDOLIN, BILOTTI, Sabrina LICHERI, SIRONI, MAZZELLA, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1 aggiungere, un fine, il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, rivolte alle persone prive del sostegno familiare, la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.23

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di sostenere la partecipazione universitaria delle studentesse e degli studenti con responsabilità di cura, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo per l'inclusione degli studenti *caregiver*, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

1-ter. Le risorse del Fondo sono ripartite tra gli atenei in proporzione al numero di studenti iscritti, e sono destinate a misure di flessibilità didattica, servizi di supporto, contributi economici straordinari, esoneri parziali dalle tasse e potenziamento delle strutture di welfare studentesco.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti criteri uniformi per il riconoscimento della condizione di studente *caregiver*".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "90 milioni".

53.24

TERNULLO

All'articolo 53 dopo le parole "cura non professionale" sono inseriti i seguenti commi 2 e 3:

«2. Il Fondo di cui al precedente periodo è incrementato a partire dal 2027 di 500 milioni di euro.

Il Fondo di cui al precedente periodo finanzia anche interventi regionali e comunali volti a garantire il riconoscimento previdenziale e contributivo dell'attività di cura, nonché servizi di sollievo e formazione rivolti ai caregiver familiari di persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art.10 comma 5, del decreto-legge 289 novembre 2004 n.282, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n.307.»

53.0.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Istituzione del Reddito di cura)

1. Al fine di sostenere economicamente l'attività di assistenza continuativa prestata a domicilio in favore di persone con disabilità gravissima è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la prestazione denominata "Reddito di cura".

2. Il Reddito di cura è riconosciuto ai soggetti conviventi con l'assistito in via continuativa e a titolo non professionale, assicurino la cura e l'assistenza a domicilio in favore di persone con disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016.

3. Il soggetto che assiste deve essere in possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ordinario o corrente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità e non superiore a euro 30.000.

4. Il Reddito di cura è erogato dall'INPS con cadenza mensile, in un importo compreso tra euro 400 ed euro 600, determinato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del numero dei beneficiari e delle risorse disponibili.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rileva ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

6. L'INPS provvede all'erogazione della prestazione nel limite della dotazione finanziaria pari a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa. L'Istituto provvede al monitoraggio del limite di spesa e comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, uno scostamento rispetto al limite di spesa, l'INPS non adotta ulteriori provvedimenti concessori.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative per la presentazione delle domande, i criteri di priorità, la documentazione necessaria e le modalità di erogazione della prestazione.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, si provvede, nel limite di 3 mila milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) sostituire l'articolo 23 con il seguente:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

c) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029."

53.0.2

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità, il «Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati delle persone con disabilità», con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, al cofinanziamento dei budget di progetto di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e all'attivazione degli interventi, dei servizi e dei sostegni necessari alla realizzazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati, con particolare riferimento alle misure per la vita indipendente, l'inclusione scolastica e formativa, l'inclusione lavorativa, l'abitare in autonomia e la deistituzionalizzazione. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome, tenendo conto della popolazione con disabilità, della complessità dei bisogni, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire e del grado di attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024;

b) le tipologie di interventi finanziabili, le forme di cofinanziamento regionale e locale, nonché i meccanismi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli esiti dei progetti di vita personalizzati e partecipati.

2. Il Ministro per le disabilità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo al numero e alle caratteristiche dei progetti di vita finanziati, agli esiti in termini di inclusione sociale, lavorativa e abitativa e alla riduzione del ricorso a soluzioni istituzionalizzanti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

53.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 53-bis

(Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità, il «Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati delle persone con disabilità», con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate, in via prioritaria, al cofinanziamento dei budget di progetto di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e all'attuazione degli interventi, dei servizi e dei sostegni necessari alla realizzazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati, con particolare riferimento alle misure per la vita indipendente, l'inclusione scolastica e formativa, l'inclusione lavorativa, l'abitare in autonomia e la deistituzionalizzazione. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome, tenendo conto della popolazione con disabilità, della complessità dei bisogni, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire e del grado di attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024;

b) le tipologie di interventi finanziabili, le forme di cofinanziamento regionale e locale, nonché i meccanismi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli esiti dei progetti di vita personalizzati e partecipati.

2. Il Ministro per le disabilità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo al numero e alle caratteristiche dei progetti di vita finanziati, agli esiti in termini di inclusione sociale, lavorativa e abitativa e alla riduzione del ricorso a soluzioni istituzionalizzanti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nel Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

53.0.4

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 53-bis.

(Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità, il «Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati delle persone con disabilità», con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, al cofinanziamento dei budget di progetto di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e all'attivazione degli interventi, dei servizi e dei sostegni necessari alla realizzazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati, con particolare riferimento alle misure per la vita indipendente, l'inclusione scolastica e formativa, l'inclusione lavorativa, l'abitare in autonomia e la deistituzionalizzazione. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome, tenendo conto della popolazione con disabilità, della complessità dei bisogni, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire e del grado di attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024;

b) le tipologie di interventi finanziabili, le forme di cofinanziamento regionale e locale, nonché i meccanismi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli esiti dei progetti di vita personalizzati e partecipati. Il Ministro per le disabilità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo al numero e alle caratteristiche dei progetti di vita finanziati, agli esiti in termini di inclusione sociale, lavorativa e abitativa e alla riduzione del ricorso a soluzioni istituzionalizzanti.

3. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 129, commi 1 e 2, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e adotta, sentiti i Ministeri interessati, un programma di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, al fine di conseguire maggiori entrate da lotta all'evasione o maggiori risparmi di spesa non inferiori a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa, sono indicati i provvedimenti mediante i quali conseguire gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2026, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi.

53.0.5

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Fondo nazionale per la vita indipendente per persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo)

1. È istituito un Fondo con dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per finanziare progetti personalizzati di vita indipendente per persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Fondo per l'abitare autonomo e inclusivo delle persone con disabilità)

1. È istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo con dotazione di 40 milioni a decorrere dall'anno 2026, destinato alla realizzazione di alloggi protetti e progetti di co-housing sociale per persone con disabilità.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole "100 milioni di euro con le seguenti "60 milioni di euro"

53.0.7

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis

(Disposizioni in materia di sostegno all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e alle iniziative di prevenzione della cecità)

1. Al fine di sostenere il diritto all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire le iniziative di prevenzione della cecità, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS APS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per lo sviluppo e il prosieguo del progetto di Unione Digitale e di gestione dei Centri Oculistici Sociali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

53.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Fondo per la formazione e la certificazione dei Disability Manager)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinato a finanziare percorsi di formazione e certificazione professionale dei Disability Manager nel settore pubblico e privato.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole "100 milioni di euro con le seguenti "85 milioni di euro"

53.0.9

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"53-bis.

(Fondo per la formazione e la
certificazione dei Disability Manager)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato a finanziare percorsi di formazione e certificazione professionale dei Disability Manager nel settore pubblico e privato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro per le disabilità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.10

VERSACE, GELMINI

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente articolo:

"Art. 53-bis

(Sostegno di patti territoriali di inclusione e integrazione per le persone con disabilità)

1. Al fine di sostenere interventi territoriali, a livello regionale, che promuovano l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con necessità di sostegno elevato e molto elevato, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito il Fondo per interventi previsti dai patti sociali territoriali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, nello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328."

53.0.11

DE POLI

Dopo l'articolo 53 inserire il seguente articolo,

"art.53 bis)

(Assistenza alle madri in condizioni di difficoltà)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento delle iniziative a sostegno del ruolo di assistenza delle madri, per gravi ed acute esigenze di cura dei figli, minori e adolescenti, con una dotazione di 10 milioni di euro, per accertata e documentata impossibilità di continuare il proprio lavoro professionale. Alle madri, di cui al precedente periodo, è permesso di assentarsi per tempi prolungati, conservando il proprio stipendio nella misura dell'80%, mentre i relativi contributi risultano a carico dello Stato.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

53.0.12

Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente;

"Art. 53-bis

(Istituzione del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

1. 1. In adesione ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in relazione all'inclusione scolastica, al fine di sostenere gli enti locali in condizione di difficoltà finanziaria nel garantire ai bambini della scuola dell'infanzia, agli alunni della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado con accertata condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per gli anni 2026, 2027 e 2028. 2. Con decreto dei Ministri dell'istruzione e del merito e per le disabilità, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle misure di assistenza eventualmente già attivate, del numero di bambini e alunni con disabilità accertata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto - legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

53.0.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis

(Finanziamento del Progetto «Persone con sclerosi multipla "difficili da raggiungere" 2026-2027. Orientare la pianificazione dei servizi»)

1. Al fine di garantire l'inclusione e l'accesso ai servizi delle persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate che hanno perso contatto con

i servizi sanitari e sociali, è autorizzata la spesa di un milione di euro annuo, per gli anni 2026 e 2027, a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla (FISM) per la prosecuzione del Progetto di Ricerca «Persone con sclerosi multipla "difficili da raggiungere" 2026-2027. Orientare la pianificazione dei servizi ».

2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annuo per gli anni dal 2026 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

53.0.14

MINASI, MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis.

(Finanziamento del Progetto Hard to reach 2026-2027. Steering health and social care planning for people with MS)

1. Al fine di garantire l'inclusione e la gestione quotidiana delle forme di disabilità medio grave e gravissima e per favorire l'identificazione maggiore del target di popolazione con Sclerosi Multipla e patologie correlate, è autorizzata la spesa di un milione di euro annuo, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla (FISM) per la prosecuzione del Progetto di Ricerca *Hard to Reach Multiple Sclerosis population: steering health care planning.*".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 1.000.000

2027: - 1.000.000

2028:

53.0.15

GUIDI

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Finanziamento del Progetto «Hard to reach 2026-2027. Steering health and social care

planning for people with MS»)

1. Al fine di garantire l'inclusione e la gestione quotidiana delle forme di disabilità media,

grave e gravissima e per favorire l'identificazione maggiore del target di popolazione con

Sclerosi Multipla e patologie correlate, è autorizzata la spesa di un milione di euro

annuo, per gli anni 2026 e 2027, a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi

Multipla (FISM) per la prosecuzione del Progetto di Ricerca "Hard to Reach" Multiple

Sclerosis population: steering health care planning".

2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annuo per gli anni dal

2026 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte

ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

53.0.16

STEFANI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Disposizioni in materia di terapie complementari)

1. Ai fini del presente articolo, per terapie complementari si intendono le attività e gli interventi, anche di carattere sportivo, artistico e ludico-ricreativo, volte a migliorare la qualità della vita delle persone con disabi-

lità e a contribuire a realizzare una dimensione più umanizzata dei percorsi di cura e assistenza.

2. Al fine del riconoscimento e della valorizzazione delle terapie complementari è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per la promozione delle terapie complementari, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità è disciplinato l'utilizzo del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

53.0.17

LOMBARDO

Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

"Art. 53-bis

(Promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità)

1. Per promuovere l'attività sportiva, agonistica e non agonistica, delle persone con disabilità, a valere sulle risorse di cui al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinati:

a) 10 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni per l'anno 2027 e 20 milioni a decorrere dal 1° gennaio 2028 per la costruzione, il completamento e l'adattamento di infrastrutture sportive scolastiche destinate all'educazione fisica degli alunni con disabilità;

b) 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l'erogazione di ausili ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali per persone con disabilità motoria.«

53.0.18

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Voucher sport inclusivo per minori con disabilità)

1. Per gli anni 2026 e 2027 è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, un Fondo 'Sport inclusivo minori con disabilità', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno, destinato a riconoscere alle famiglie con minori con disabilità, certificata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, un voucher annuo fino a 500 euro per la partecipazione ad attività sportiva o motoria adattata presso associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con l'Autorità politica delegata per lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità di accesso e criteri ISEE.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.19

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 53

(Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T. per la formalità di

prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso.

2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al P.R.A. di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T., possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al P.R.A., avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.

3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al P.R.A. di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al P.R.A. dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al P.R.A. del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

53.0.20

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis

(Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio,

è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T. per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso.

2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al P.R.A. di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T., possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al P.R.A., avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.

3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al P.R.A. di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al P.R.A. dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al P.R.A. del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.

4. Agli oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

53.0.21

STEFANI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Disposizioni in materia di veicoli adibiti al trasporto sociale e delle persone con disabilità)

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *«Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e autoveicoli adattati per il trasporto di persone con disabilità motoria»;*

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. È autorizzata la spesa di 4,59 milioni di euro nell'anno 2026 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'erogazione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di contributi agli Enti iscritti al registro di cui all'articolo 45, che abbiano acquistato autoveicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata sino a 3.000cc e potenza sino a 130kw, anche prodotti in serie, adattati permanentemente con sollevatori elettro-idraulici per il trasporto di persone di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. Il contributo non può superare il 18 per cento del prezzo di acquisto del veicolo al netto dell'IVA."

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite:

a) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai commi da 1 a 3;

b) con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità con riferimento al comma 3-bis. Il decreto stabilisce, in particolare: gli ulteriori requisiti volti a garantire che gli autoveicoli per i quali sia assegnato un contributo rimangano in maniera duratura nella proprietà di Enti iscritti al registro di cui all'articolo 45 e che, in maniera altrettanto duratura, siano destinati al trasporto di persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti; la cadenza semestrale dell'erogazione dei contributi, a partire da quelli per gli autoveicoli acquistati nel primo semestre del 2026; il termine per la richiesta del contributo; l'affidamento di tutte o parte delle attività per la gestione del ciclo di vita del contributo

ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel limite di quota parte della complessiva autorizzazione di spesa non superiore a 180 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026."

2. Alla spesa di cui al comma 1 e alle relative risorse confluite nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, né quelle di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sui veicoli adibiti a trasporto sociale l'apposizione di pubblicità non luminosa, effettuata anche per conto terzi, a titolo oneroso o gratuito, è sempre consentita, purché realizzata con le medesime condizioni previste per i veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea e con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate.

4. Ai fini del comma 3, per trasporto sociale si intende il servizio di trasporto di persone, beni o cose gestito da amministrazioni pubbliche o enti del Terzo settore, con veicoli da questi detenuti a qualsiasi titolo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, incluso il trasporto di persone con disabilità, nonché in funzione dello svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. L'articolo 5, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,59 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

53.0.22

VERSACE, GELMINI

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente articolo:

"Art. 53-bis

(Misure in materia di responsabili dei processi di inserimento delle persone con disabilità)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di rendere effettivi i processi di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Albo dei Responsabili dei processi di inserimento delle persone con disabilità.

a) sono in possesso di laurea almeno triennale;

b) hanno frequentato un percorso formativo in disability (e/o diversity) management conforme alla UNI/PdR 159:2024 di almeno 100 ore, con moduli su normativa (L. 68/1999; art. 39-ter d.lgs. 165/2001), accessibilità e accomodamenti ragionevoli, collocamento mirato e gestione dei casi;

c) hanno superato una verifica finale delle competenze.

2-ter. L'Albo è pubblico e interoperabile con IndicePA per le PA e con il Registro Imprese per i privati; annualmente è pubblicato un rapporto con:

a) numero di nominati;

b) copertura per settore;

c) formazione erogata;

d) Indicatore Chiave di Prestazione;

2-*quater*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo nazionale per la formazione e il sostegno economico dei Disability Manager, con dotazione iniziale di ? 10 milioni per il triennio 2026-2028. Il Fondo finanzia interamente il costo dei percorsi di formazione per l'iscrizione all'Albo, fino a un importo massimo di ? 1.200 per candidato, sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), nonché fino ad esaurimento del fondo.

2-*quinquies*. Le modalità di accesso al fondo sono regolate da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Ministro per la disabilità.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328.

53.0.23

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 53-bis.

1. Al fine di dare piena attuazione alla legge 18 agosto 2015, n. 134, con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca scientifica di base e traslazionale sui disturbi dello spettro autistico, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria:

a) al finanziamento di progetti di ricerca scientifica di base e di ricerca traslazionale volti all'individuazione delle cause, dei fattori di rischio e dei meccanismi eziopatogenetici dei disturbi dello spettro autistico, nonché allo sviluppo di interventi innovativi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche;

b) alla partecipazione a programmi, bandi e partenariati di ricerca di rilievo internazionale e sovranazionale nel campo dei disturbi dello spettro autistico, anche in cofinanziamento con altri Stati o organismi europei e internazionali;

c) al sostegno di progetti di ricerca applicata e di valutazione di esito relativi ai modelli di presa in carico sanitaria, sociosanitaria ed educativa delle persone con disturbi dello spettro autistico nelle diverse fasi della vita.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri di selezione e di finanziamento dei progetti di ricerca di cui al comma 2, assicurando procedure pubbliche e trasparenti, basate su valutazione indipendente di merito scientifico;

b) la quota delle risorse da destinare ai programmi di ricerca di base, ai programmi di ricerca traslazionale e ai programmi di partecipazione a bandi internazionali, garantendo la prevalenza degli interventi di ricerca di base di cui alla lettera a) del comma 2;

c) le modalità di monitoraggio, rendicontazione e diffusione dei risultati della ricerca, anche ai fini dell'aggiornamento periodico delle linee di indirizzo e delle linee guida nazionali in materia di disturbi dello spettro autistico.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

53.0.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art 53 bis

(Rifinanziamento e potenziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di dare piena attuazione alla legge 18 agosto 2015, n. 134, con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca scientifica di base e traslazionale sui disturbi dello spettro autistico, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria:

a) al finanziamento di progetti di ricerca scientifica di base e di ricerca traslazionale volti all'individuazione delle cause, dei fattori di rischio e dei meccanismi eziopatogenetici dei disturbi dello spettro autistico, nonché allo sviluppo di interventi innovativi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche;

b) alla partecipazione a programmi, bandi e partenariati di ricerca di rilievo internazionale e sovranazionale nel campo dei disturbi dello spettro autistico, anche in cofinanziamento con altri Stati o organismi europei e internazionali;

c) al sostegno di progetti di ricerca applicata e di valutazione di esito relativi ai modelli di presa in carico sanitaria, sociosanitaria ed educativa delle persone con disturbi dello spettro autistico nelle diverse fasi della vita.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri di selezione e di finanziamento dei progetti di ricerca di cui al comma 2, assicurando procedure pubbliche e trasparenti, basate su valutazione indipendente di merito scientifico;

b) la quota delle risorse da destinare ai programmi di ricerca di base, ai programmi di ricerca traslazionale e ai programmi di partecipazione a bandi internazionali, garantendo la prevalenza degli interventi di ricerca di base di cui alla lettera a) del comma 2;

c) le modalità di monitoraggio, rendicontazione e diffusione dei risultati della ricerca, anche ai fini dell'aggiornamento periodico delle linee di indirizzo e delle linee guida nazionali in materia di disturbi dello spettro autistico.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole "100 milioni di euro con le seguenti "50 milioni di euro"

53.0.25

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 ed il finanziamento degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 e successivi provvedimenti attuativi, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del

presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

53.0.26

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo per le non autosufficienze).

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, non inferiore a 300 milioni di euro, è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.27

FURLAN, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Rafforzamento del Fondo per le non autosufficienze e sostegno alla domiciliarità)

1. Al fine di garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a favore delle persone non autosufficienti e di sostenere gli interventi di assistenza domiciliare integrata socioassistenziale e i servizi di sollievo alle famiglie, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alimentato annualmente con legge di bilancio, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in Conferenza Unificata, sulla base:

- a) del numero di persone non autosufficienti residenti;
- b) della presenza di bisogni ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione multidimensionale della disabilità e della condizione di non autosufficienza;
- c) degli obiettivi di assistenza domiciliare fissati nei LEP sociali.

Le risorse sono vincolate alla copertura di:

- a) assistenza personale e domiciliare ad alta intensità;
- b) interventi di sollievo temporaneo e sostituzione del caregiver familiare;
- c) riconoscimento di contributi economici finalizzati alla cura a domicilio, inclusa la contribuzione previdenziale figurativa del caregiver familiare, in coerenza con gli indirizzi del Fondo per il caregiver familiare di cui all'articolo 53;
- d) riconoscimento dei contributi economici per sostenere l'assistenza personale autogestita (o assistenza indiretta) che non compare in modo esplicito nell'elenco degli interventi finanziabili.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per le disabilità, sono definite le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, al fine di verificarne l'impatto sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni nei diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS).

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400 milioni per il 2026 e a 600 milioni a partire dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.28

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis.

(Rafforzamento del Fondo per le non autosufficienze e sostegno alla domiciliarità)

1. Al fine di garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a favore delle persone non autosufficienti e di sostenere gli interventi di assistenza domiciliare integrata socioassistenziale e i servizi di sollievo alle famiglie, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alimentato annualmente con legge di bilancio, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in Conferenza Unificata, sulla base:

a) del numero di persone non autosufficienti residenti; b) della presenza di bisogni ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione multidimensionale della disabilità e della condizione di non autosufficienza; c) degli obiettivi di assistenza domiciliare fissati nei LEP sociali. Le risorse sono vincolate alla copertura di: a) assistenza personale e domiciliare ad alta intensità;

b) interventi di sollievo temporaneo e sostituzione del caregiver familiare;

c) riconoscimento di contributi economici finalizzati alla cura a domicilio, inclusa la contribuzione previdenziale figurativa del caregiver familiare, in coerenza con gli indirizzi del Fondo per il caregiver familiare di cui all'articolo 53;

d) riconoscimento dei contributi economici per sostenere l'assistenza personale autogestita (o assistenza indiretta) che non compare in modo esplicito nell'elenco degli interventi finanziabili.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per le disabilità, sono definite le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, al fine di verificarne l'impatto sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni nei diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS).".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni a decorrere dal 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 600 milioni a decorrere dall'anno 2028."

53.0.29

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 53-bis

(Rafforzamento del Fondo per le non autosufficienze e sostegno alla domiciliarità)

1. Al fine di garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a favore delle persone non autosufficienti e di sostenere gli interventi di assistenza domiciliare integrata socioassistenziale e i servizi di sollievo alle famiglie, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alimentato annualmente

con legge di bilancio, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in Conferenza Unificata, sulla base:

a) del numero di persone non autosufficienti residenti;

b) della presenza di bisogni ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione multidimensionale della disabilità e della condizione di non autosufficienza;

c) degli obiettivi di assistenza domiciliare fissati nei LEP sociali.

3. Le risorse sono vincolate alla copertura di:

a) assistenza personale e domiciliare ad alta intensità;

b) interventi di sollievo temporaneo e sostituzione del caregiver familiare;

c) riconoscimento di contributi economici finalizzati alla cura a domicilio, inclusa la contribuzione previdenziale figurativa del caregiver familiare, in coerenza con gli indirizzi del Fondo per il caregiver familiare di cui all'articolo 53;

d) riconoscimento dei contributi economici per sostenere l'assistenza personale autogestita (o assistenza indiretta) che non compare in modo esplicito nell'elenco degli interventi finanziabili.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per le disabilità, sono definite le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, al fine di verificarne l'impatto sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni nei diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS).".

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da

garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027."

53.0.30

CROATTI, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Istituzione del Fondo per la gestione della condivisione abitativa volontaria)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la gestione della condivisione abitativa volontaria", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato alla copertura finanziaria dei progetti di realizzazione e mantenimento della condivisione abitativa volontaria, nonché alla realizzazione di interventi legislativi con il medesimo fine.

2. Per condivisione abitativa volontaria si intende il progetto di coabitazione, in una medesima unità immobiliare, di due o più persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età ovvero per persone con disabilità e che aderiscono liberamente e volontariamente, al fine di migliorare la qualità della vita, contrastare la solitudine domestica, ridurre le difficoltà economiche e favorire l'accesso a servizi socio-sanitari di prossimità.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.31

CASINI, MANCA, ZAMPA, FURLAN, LOMBARDO, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis

(Misure a sostegno delle persone con disabilità gravissima)

1. Il presente articolo prevede misure finalizzate a sostenere e a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità gravissima, titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riconosciute come tali dall'INPS che si avvale a tale scopo di apposite commissioni multidisciplinari, in cui devono essere presenti un medico legale, un medico specialista della patologia prevalente, un assistente sociale e un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità.

2. L'importo mensile dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è pari a 1.500 euro rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

3. L'importo mensile della pensione di inabilità civile, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 780,00 netti rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

4. I giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono previsti nel numero di cinque, qualora l'assistenza riguardi una persona con disabilità gravissima ai sensi del comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per il riconoscimento dei diritti previdenziali, sotto forma di contributi figurativi a carico dello Stato, per il *caregiver* che, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, presta assistenza continuativa, non occasionale e non professionale a un soggetto riconosciuto in condizione di disabilità gravissima ai sensi del comma 1.

5. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per i nuclei familiari in cui sia presente almeno una persona con disabilità gravissima di cui al comma 1, si applica una maggiorazione del parametro della scala di equivalenza del 2,0.

6. Le Regioni, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, istituiscono percorsi formativi per il personale sanitario, sociale e educativo che opera nella presa in carico delle persone con disabilità gravissima, con priorità per medici di base, pediatri, infermieri, assistenti sociali e operatori socio-sanitari.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispongono un programma di *screening* per monitorare lo stato di salute e il livello di autonomia delle persone con disabilità gravissima, con cadenza almeno annuale, garantendo l'aggiornamento dei piani personalizzati di assistenza. I risultati degli *screening* e la partecipazione ai corsi formativi sono registrati nel Fascicolo unico della disabilità gravissima, garantendo l'interoperabilità tra i servizi sanitari, sociali e amministrativi, istituito presso lo stesso Ministero.

8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per la disabilità gravissima, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

53.0.32

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 53-bis

(Misure in materia di handicap gravissimi)

1. Una quota delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è destinata all'elevazione dell'indennità di accompagnamento per i soggetti portatori di handicap gravissimi, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fino ad un importo pari a 1.500 euro mensili, con adeguamento annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Una quota delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali è altresì destinata all'elevazione della pensione di inabilità in favore dei soggetti portatori di handicap gravissimi fino ad un importo pari a 780 euro mensili. La pensione di inabilità così determinata non concorre alla formazione del reddito personale dell'avente diritto ai fini dell'accesso ad altre prestazioni economiche o assistenziali comunque denominate.

3. Ai maggiori oneri, nel limite di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

b) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di ap-

provazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.".

53.0.33

FURLAN, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità, il «Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati delle persone con disabilità», con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, al cofinanziamento dei budget di progetto di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e all'attivazione degli interventi, dei servizi e dei sostegni necessari alla realizzazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati, con particolare riferimento alle misure per la vita indipendente, l'inclusione scolastica e formativa, l'inclusione lavorativa, l'abitare in autonomia e la deistituzionalizzazione.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome, tenendo conto della popolazione con disabilità, della complessità dei bisogni, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire e del grado di attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024; b) le tipologie di interventi finanziabili, le forme di cofinanziamento regionale e locale, nonché i meccanismi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli esiti dei progetti di vita personalizzati e partecipati.

3. Il Ministro per le disabilità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo al numero e alle caratteristiche dei progetti di vita finanziati, agli esiti in termini di inclusione sociale, lavorativa e abitativa e alla riduzione del ricorso a soluzioni istituzionalizzanti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nel Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

53.0.34

TERNULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di quote di riserva del collocamento obbligatorio)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «per tali cause,» sono inserite le seguenti: «della lavoratrice o del lavoratore che ha dovuto interrompere la propria attività lavorativa per assistere, con carattere di continuità, un figlio convivente con disabilità grave in caso di decesso dell'assistito».

53.0.35

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 53-bis

(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è incrementato di 100 milioni di euro."

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 100 milioni di euro per il 2026 ."

53.0.36

FURLAN, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2026,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

53.0.37

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis.

(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026."

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 132.

53.0.38

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è incrementato di 50 milioni di euro."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole "100 milioni di euro con le seguenti "50 milioni di euro"

53.0.39

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 53-bis

(Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:

«255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare, anche non convivente, entro il terzo grado ovvero di una persona con cui abbia instaurato una accertata relazione affettiva o amicale che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18».

«Art. 53-quater

(Sostegno al reddito del caregiver)

1. Il *caregiver* familiare non titolare di reddito, ovvero con un valore dell'ISEE, definito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui, può richiedere un'indennità mensile di sostegno al reddito nella misura massima di 10.000 euro annui. La misura del contributo è calcolata in base al valore ISEE del nucleo familiare del richiedente.

2. Il riconoscimento dell'indennità mensile di cui al comma 1 comprende anche il riconoscimento di contributi previdenziali idonei al raggiungimento della pensione di anzianità. I contributi di cui al primo periodo e quelli eventualmente versati dal *caregiver* familiare per attività lavorative di qualsiasi natura sono cumulabili.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese la procedura di presentazione, accoglimento ed eventuale diniego della domanda relativa all'indennità mensile di cui al comma 1. L'importo dell'in-

dennità mensile di cui al presente comma è soggetta a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

«Art. 53-*quater*

(Incentivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «è riconosciuta la priorità nella trasformazione» è inserita la seguente: «reversibile».

2. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015, non preclude la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche disposizioni volte ad agevolare il lavoratore cui è riconosciuta la qualifica di *care-giver* familiare.

4. Agli oneri derivati dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.";
- b) all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da

garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 300 milioni di euro."

53.0.40

TERNULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziata nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.41

ZAFFINI, MANCINI, SATTA, LEONARDI, ZULLO, SILVESTRONI, BERRINO, RUSSO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Modifiche alle disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane)

1. All'articolo 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono aggiunte infine le seguenti parole «per l'anno 2025 ed euro 12.000 per l'anno 2026».

2. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "250 milioni per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "125 milioni di euro per l'anno 2025"

b) alla lettera b), le parole "125 milioni di euro per l'anno 2025 e" sono eliminate.

Art. 54

54.1

VALENTE, D'ELIA, SENSI, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54

(Disposizioni in materia di donne vittime di violenza, di prevenzione e promozione di politiche per le pari opportunità, di orfani di femminicidio)

1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'incremento di cui al presente comma è destinato:

a) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse;

b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

c) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al rifinanziamento del piano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

d) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 alle finalità di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

54.2

CAMUSSO, D'ELIA, VALENTE, SENSI, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole "articolo 5";*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis.*

Al fine di rifinanziare il piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

54.3

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole "5-bis",*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis.*

Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

54.4

MAIORINO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole «10 milioni» con le seguenti «15 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «95 milioni di euro»

54.5

MAIORINO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti «11 milioni»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 dopo l'articolo 24, è inserito il seguente: «Art. 24-bis (*Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere*) - 1. E' considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile e ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».

Conseguentemente, all'articolo 132 comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro » con le seguenti: «di 99 milioni di euro»

54.6

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 1 è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

54.7

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Una quota pari ad almeno il 5 per cento delle risorse di cui al presente articolo è destinata agli atenei statali legalmente riconosciuti per azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere, ivi incluse

a) istituzione o potenziamento di sportelli di ascolto qualificati;

b) formazione obbligatoria del personale docente e tecnico-amministrativo;

c) campagne di sensibilizzazione rivolte alla comunità studentesca;

d) attivazione di protocolli di protezione e presa in carico.»

54.8

CAMPIONE, MENNUNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare il ruolo dell'Italia quale Paese guida nelle politiche globali per la parità di genere e l'emancipazione femminile, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030 e con le linee guida del G20 Engagement Group Women20, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore dell'Associazione Women20 ETS (Ente del Terzo Settore), rappresentativa della delegazione italiana del G20 Women20, per il sostegno di programmi e iniziative di carattere nazionale e internazionale finalizzati a:

a) la promozione dell'empowerment femminile, la partecipazione economica e politica delle donne e il contrasto agli stereotipi di genere, anche

attraverso percorsi di formazione in competenze digitali, STEM e imprenditorialità sociale, con particolare attenzione alle giovani donne, alle disoccupate e a coloro in condizione di fragilità;

b) il rafforzamento di reti e partenariati nazionali e internazionali volti a promuovere la leadership femminile nei processi decisionali e di governance globale, in collaborazione con istituzioni pubbliche, università, enti di ricerca e organizzazioni della società civile italiane;

c) la realizzazione annuale del Rome International Meeting Women20 Italia, quale piattaforma di dialogo multilaterale tra istituzioni, imprese, società civile e comunità nazionale e internazionale, dedicata all'avanzamento delle politiche per le pari opportunità, l'inclusione e la crescita sostenibile;

d) la raccolta, analisi e diffusione di dati e ricerche sulle disuguaglianze tra uomo e donna nei diversi ambiti (economico, sociale, educativo, tecnologico), a supporto delle politiche pubbliche e della rendicontazione nazionale sui target dell'Agenda 2030, contribuendo al consolidamento della leadership dell'Italia nelle strategie globali per l'uguaglianza tra uomo e donna.

54.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-*quater* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui» con le seguenti: «90 milioni di euro annui»

54.10

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "1-bis. Nei casi di inadempienza delle Regioni nell'erogazione dei fondi ai Centri anti violenza, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

54.11

LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il Fondo di Garanzia per il Microcredito di Libertà è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dal 2026. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

54.12

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"54-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione dei servizi educativi integrativi 0-3 anni)

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'occupazione femminile, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un "Fondo per la promozione dei servizi educativi integrativi 0-3 anni", destinato a sostenere gli interventi delle Regioni e delle Province autonome in tale ambito e secondo le rispettive normative regionali, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

54.0.1

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni per la rilevazione dei servizi educativi per l'infanzia)

1. Al fine di valutare le esigenze di riequilibrio territoriale dei servizi educativi per l'infanzia, nonché i bisogni effettivi del territorio, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione ed al coordinamento di un sistema informativo di rilevazione della distribuzione per regione e per singolo comune, su tutto il territorio nazionale, dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026.

3. Al fine di incrementare l'offerta di servizi educativi per l'infanzia, la dotazione del fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementata di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 da destinare alla scuola dell'infanzia statale.»

Conseguentemente, all'articolo 132 comma 2, sostituire le parole: "di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti; "di 44 milioni di euro per l'anno 2026, 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

54.0.2

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni per il sostegno all'apertura e alla gestione di strutture educative private per l'infanzia)

1. Al fine di integrare e supportare l'offerta di servizi educativi dell'infanzia, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 207 e 2028, finalizzato al sostegno dell'apertura e della gestione di strutture educative private per l'infanzia a gestione familiare.

2. Con decreto del ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità attuative e di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante provvide mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

54.0.3

ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Fondo UNICEF Italia)

1. Al fine di supportare le iniziative promosse da UNICEF Italia nel settore dell'istruzione, della protezione dei minori e della tutela dei diritti dell'infanzia è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, denominato "Fondo UNICEF Italia".

2. Le modalità di erogazione, di controllo e di rendicontazione del fondo sono determinate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

che presenta al termine del 2026, una relazione a compendio e bilancio delle attività sostenute.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

54.0.4

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare del personale impiegato nel Servizio sanitario nazionale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale», con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via esclusiva, alla realizzazione e alla gestione, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, di ambienti da adibire ad asili nido o a centri polifunzionali per l'erogazione di servizi di cura e accudimento destinati a bambini e ragazzi fino ai quattordici anni di età, in favore dei dipendenti delle predette strutture, nonché alla copertura degli oneri relativi al personale impiegato nelle suddette attività.

3. Ai fini di cui al comma 1, le strutture sanitarie pubbliche elaborano progetti relativi alla realizzazione e alla gestione degli spazi e dei servizi indicati nell'articolo medesimo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legisla-

tivo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al comma 1;

b) i criteri per il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, ivi inclusi eventuali trasferimenti alle regioni interessate.

5. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, sono individuati:

a) gli enti beneficiari delle risorse;

b) gli interventi ammessi al finanziamento;

c) l'importo assegnato a ciascun intervento.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

54.0.5

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Incentivi per l'assunzione di persone con disabilità intellettiva relazionale e/o psichica)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono persone con disabilità intellettiva relazionale e/o psichica a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo contributivo pari al 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi.

2. L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

54.0.6

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 54-bis.

(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «Osservatorio», che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L'Osservatorio provvede al monitoraggio e all'analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività dell'Osservatorio.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

54.0.7

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni concernenti il rafforzamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di rafforzare le funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche, autrici di reati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per implementare la capienza e il numero delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

54.0.8

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"54-bis.

(Misure per il contrasto della violazione dei diritti umani)

1. Al fine di contrastare la violazione dei diritti umani, tutelare la salute fisica e mentale e il diritto all'identità e all'espressione di genere nonché contrastare le terapie o pratiche di conversione del sesso, orientamento sessuale e identità di genere e ogni forma di codificazione patologica dell'identità di genere, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 in favore delle strutture che assicurano il sostegno psicosociale e le misure di riabilitazione delle vittime di pratiche di conversione dell'orientamento sessuale nonché per implementare una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare sui danni causati dalle pratiche di conversione e far comprendere che diversi orientamenti sessuali e identità o espressioni di genere non devono essere repressi o modificati poiché rappresentano un'espressione della ricca diversità degli esseri umani.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

54.0.9

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, nonché di contrastare fenomeni di recidiva e, al contempo, garantire una maggiore sicurezza nella società, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali ed il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

54.0.10

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

*(Formazione obbligatoria in materia di
violenza di genere per la magistratura)*

1. Nell'ambito dei corsi di formazione iniziale e permanente dei magistrati e delle magistrate, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, sono introdotti in via obbligatoria moduli specifici sul contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento: a) all'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77; b) al riconoscimento e superamento degli stereotipi di genere; c) alla prevenzione della vittimizzazione secondaria nelle procedure giudiziarie; d) alla tutela dei diritti delle vittime di violenza domestica e di genere.

2. La Scuola Superiore della Magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida per l'attuazione dei moduli formativi di cui al comma 1, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura.

3. Con cadenza biennale, il Ministero della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della formazione obbligatoria prevista dal presente articolo e sui risultati conseguiti in termini di prevenzione della vittimizzazione secondaria nei procedimenti giudiziari.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

54.0.11

LOPREIATO, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Congedo per il personale sanitario vittima di aggressione)

1. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

3. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

54.0.12

SCARPINATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Aumento numero braccialetti elettronici)

1. Al fine di incrementare il numero degli strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, attivi sul territorio nazionale, per garantire una migliore sorveglianza elettronica degli autori di determinate categorie di reato e, al contempo, un'effettiva protezione delle donne vittime di violenza, presso il Ministero della giustizia è istituito un fondo con dotazione pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di raggiungere le complessive 20.000 unità di dispositivi attivi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

54.0.13

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Disposizioni in materia di braccialetti elettronici)

1. Presso il Ministero dell'interno -Dipartimento di Pubblica Sicurezza - è istituito il "Centro nazionale di controllo dei mezzi elettronici o altri strumenti tecnici".

2. Il Centro esercita su tutto il territorio nazionale le funzioni di:

a) gestione centralizzata, senza soluzione di continuità, in tempo reale di tutti i segnali telematici e degli allarmi generati dai dispositivi di sorveglianza elettronica;

b) coordinamento operativo delle attività delle Forze di Polizia territoriali per gli interventi rapidi in caso di violazione delle prescrizioni o di manomissione dei dispositivi;

c) gestione della Banca dati nazionale dei soggetti sottoposti ad una misura che richieda l'applicazione dei dispositivi e dei relativi dispositivi in uso, in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali;

d) gestione interconnessa delle emergenze attraverso l'immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente e agli Uffici di Pubblica Sicurezza territorialmente competenti degli eventi rilevanti e delle violazioni riscontrate;

e) supervisione delle attività di installazione, disinstallazione e manutenzione tecnica dei dispositivi avvalendosi di personale delle aziende fornitrice di servizi esterni individuate tramite procedure di gara pubblica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze è definita la dotazione organica del Centro, comprendente esclusivamente gli appartenenti alla Polizia di Stato con qualifiche adeguate alle funzioni tecnico-operative e investigative, selezionati in base a suddette specifiche competenze, poste in posizione di dipendenza funzionale e gerarchica al Direttore del Centro.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

54.0.14

PIRRO, BILOTTI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Fondo mobbing)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

54.0.15

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis
(Campagne d'informazione sul tema della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

1. Al fine di elaborare e promuovere campagne d'informazione e sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella costruzione di rapporti all'insegna del rispetto e della parità, il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

54.0.16

LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Al fine di rafforzare il ruolo dell'Italia quale Paese guida nelle politiche globali per la parità di genere e l'emancipazione femminile, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030 e con le linee guida del G20 Engagement Group Women20, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore dell'Associazione Women20 ETS (Ente del Terzo Settore), rappresentativa della delegazione italiana del G20 Women20, per il sostegno di programmi e iniziative di carattere nazionale e internazionale finalizzati a:

a) la promozione dell'empowerment femminile, la partecipazione economica e politica delle donne e il contrasto agli stereotipi di genere, anche attraverso percorsi di formazione in competenze digitali, STEM e imprenditorialità sociale, con particolare attenzione alle giovani donne, alle disoccupate e a coloro in condizione di fragilità;

b) il rafforzamento di reti e partenariati nazionali e internazionali volti a promuovere la leadership femminile nei processi decisionali e di governance globale, in collaborazione con istituzioni pubbliche, università, enti di ricerca e organizzazioni della società civile italiane;

c) la realizzazione annuale del Rome International Meeting Women20 Italia, quale piattaforma di dialogo multilaterale tra istituzioni, imprese, società civile e comunità nazionale e internazionale, dedicata all'avanzamento delle politiche per le pari opportunità, l'inclusione e la crescita sostenibile;

d) la raccolta, analisi e diffusione di dati e ricerche sulle disuguaglianze tra uomo e donna nei diversi ambiti (economico, sociale, educativo, tecnologico), a supporto delle politiche pubbliche e della rendicontazione nazionale sui target dell'Agenda 2030, contribuendo al consolidamento della leadership dell'Italia nelle strategie globali per l'uguaglianza tra uomo e donna.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

54.0.17

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i genitori delle vittime di femminicidio)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quinquies. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, i genitori della vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

54.0.18

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «agli articoli 572» sono inserite le seguenti: «, 575, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, nella forma tentata,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla persona offesa dai reati di cui al primo periodo può essere altresì applicata l'ammissibilità in deroga a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di separazione, di divorzio e di affidamento dei figli.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

54.0.19

MAIORINO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

54.0.20

D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Risorse da destinare ai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti)

1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

54.0.21

MAIORINO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*

(Proroga finanziamento fondo immobili da adibire a case rifugio)

1. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, al comma 3-*bis*, le parole:

«per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

54.0.22

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di finanziamento di azioni di prevenzione primaria)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Una quota pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), è destinata all'attuazione delle attività di prevenzione primaria previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero a interventi volti a contrastare gli stereotipi di genere e cambiare norme sociali e pratiche che alimentano la disparità promuovendo una cultura paritaria e di rispetto tra donne e uomini a tutti i livelli della società, includendo tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità di cui al comma 2, lettere a), b) e c) del presente articolo»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

54.0.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di finanziamento di azioni di prevenzione primaria)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Una quota pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), è destinata all'attuazione delle attività di prevenzione primaria previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero a interventi volti a contrastare gli stereotipi di genere e cambiare norme sociali e pratiche che alimentano la disparità promuovendo una cultura paritaria e di rispetto tra donne e uomini a tutti i livelli della società, includendo tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità di cui al comma 2, lettera a), b) e c) del presente articolo»

2. Per l'attuazione dell'art. 5, comma 3 del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, in legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché delle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

54.0.24

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Una quota pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 3, del presente articolo, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), è destinata all'attuazione delle attività di prevenzione primaria previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero a interventi volti a contrastare gli stereotipi di genere e cambiare norme sociali e pratiche che alimentano la disparità promuovendo una cultura paritaria e di rispetto tra donne e uomini a tutti i livelli della società, ivi incluse le finalità di cui al comma 2, lettera a), b) e c) del presente articolo.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

54.0.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 54 bis - (Istituzione degli sportelli universitari per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere)

1. Al fine di prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne e le discriminazioni di genere all'interno delle comunità universitarie, è istituito, presso ciascun ateneo statale e non statale legalmente riconosciuto, uno sportello universitario antiviolenza, dedicato all'ascolto, all'orientamento e al supporto delle studentesse, delle ricercatrici

ci, del personale tecnico-amministrativo e docente vittime di violenza o discriminazione.

2. 2. Gli sportelli universitari antiviolenza di cui al comma 1 operano in coordinamento con la rete territoriale dei centri antiviolenza di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e svolgono attività di:

a) ascolto, presa in carico e orientamento verso servizi locali specializzati;

b) prevenzione, informazione e formazione sulle tematiche della violenza di genere e del rispetto delle differenze;

c) raccolta e analisi dati, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e con il Dipartimento per le pari opportunità.

3. Per l'istituzione e il funzionamento degli sportelli universitari di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per i centri universitari antiviolenza, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Conseguentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

54.0.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 54 bis - (Istituzione degli sportelli universitari per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere)

1. Al fine di prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne e le discriminazioni di genere all'interno delle comunità universitarie, è istituito, presso ciascun ateneo statale e non statale legalmente riconosciuto, uno sportello universitario antiviolenza, dedicato all'ascolto, all'orientamento e al supporto delle studentesse, delle ricercatrici, del personale tecnico-amministrativo e docente vittime di violenza o discriminazione.

2. 2. Gli sportelli universitari antiviolenza di cui al comma 1 operano in coordinamento con la rete territoriale dei centri antiviolenza di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e svolgono attività di:

a) ascolto, presa in carico e orientamento verso servizi locali specializzati;

b) prevenzione, informazione e formazione sulle tematiche della violenza di genere e del rispetto delle differenze;

c) raccolta e analisi dati, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e con il Dipartimento per le pari opportunità.

3. Per l'istituzione e il funzionamento degli sportelli universitari di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per i centri universitari antiviolenza, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Conseguentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

54.0.27

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 54-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

54.0.28

VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la partecipazione giovanile)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

54.0.29

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la partecipazione giovanile)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

54.0.30

MUSOLINO, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la partecipazione giovanile)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

54.0.31

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Rifinanziamento Fondo Nuove competenze)

1. Il Fondo Nuove competenze di cui all'articolo 88 della legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

54.0.32

LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 54-bis

(Misure a sostegno delle persone con disabilità uditiva)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento degli interventi già previsti in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, la relati-

va autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Sempre in favore del medesimo ente é autorizzato un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato alla continuità del servizio di interpretariato a distanza per medici, strutture sanitarie e servizi essenziali di prima necessità, volto a garantire l'accessibilità delle persone con disabilità uditiva, di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.350.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

54.0.33

TERNULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali e la realizzazione dei programmi di accessibilità, formazione e inclusione sociale promossi dall'Ente Nazionale Sordi - ENS, già Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi, riconosciuto con legge 12 maggio 1942, n. 889, legge 21 agosto 1950, n. 698, e decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, quale ente morale di diritto privato con personalità giuridica, è autorizzata la spesa di ? 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, quale rifinanziamento e incremento del contributo ordinario di cui al comma 355 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a complessivi ? 1.500.000 per il triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui l'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.**»

54.0.34

TERNULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di comunicazione e di accessibilità per le persone sorde, nell'ambito del progetto "Comunic@ENS", promosso dall'Ente Nazionale Sordi - ENS, riconosciuto con legge 12 maggio 1942, n. 889, legge 21 agosto 1950, n. 698, e decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, quale ente morale di diritto privato con personalità giuridica, è autorizzata la spesa di ? 300.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a complessivi ? 900.000 per il triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui l'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.**»

54.0.35

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifiche all'articolo 44-quinquies del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, in materia di consultori)

1.L'articolo 44-quinquies del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è sostituito dal seguente:

"44-quinquies. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi di apposite equipe multidisciplinari, composte da psicologi e assistenti sociali, specializzate nell'assistenza a donne che intendano intraprendere un percorso volontario di interruzione di gravidanza. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

54.0.36

SIRONI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2024,
n. 207 in materia di cani da assistenza)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 223, dopo la lettera b, inserire la seguente: "b-bis) persone, quali amministratori di sostegno di cui all'art 404 c.c. e prestatori di cura di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assistono i soggetti di cui alle lettere a) e b) in maniera costante e continuativa";

Conseguentemente al primo capoverso le parole "alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti "alle lettere a), b) e b-bis).

b) al comma 225, lettera a), dopo le parole "il diabete," inserire le seguenti: "lo spettro autistico, la narcolessia, il morbo di Addison, l'allergia alimentare grave, la tubercolosi, la sindrome da tachicardia o ortostatica posturale,"; alla lettera d) sopprimere le parole ", con oneri non a carico della finanza pubblica,";

c) dopo il comma 227, articolo 1, della legge, inserire il seguente: 227-bis All'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 37, terzo periodo, le parole "da euro 500 a euro 2.500" sono sostituite dalle seguenti "da euro 1.000 a euro 5.000";

d) al comma 228, sostituire le parole "lettera e)" con le parole "lettere d) ed e)" e le parole "400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025" con le parole "800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026";

e) dopo il comma 228, inserire il seguente:

228-bis. Al fine di sostenere le persone di cui al comma 1 nell'acquisto, addestramento e cura veterinaria di un cane da assistenza munito del tesserino di riconoscimento come previsto dal presente articolo, è istituito, presso il Ministero dell'Economia e Finanze, un fondo opportunamente destinato con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026. I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5,4 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Art. 55

55.1

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. Al fine di garantire in via effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato fino ad 800 euro pro-capite su base mensile. Per le finalità di cui la presente comma è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

55.2

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole "0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028"

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000;

55.3

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole "0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti: "10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

55.4

PAITA

Al comma 1, sostituire le parole: «di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027

55.5

BILOTTI, SIRONI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 sostituire le parole: «0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro» con le seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro».

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 3,5 mln per il 2026 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

55.6

GELMINI, VERSACE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole «0,5 milioni di euro» con le seguenti «1 milione di euro»;
- b) sostituire le parole «4 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328 è ridotto di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

55.7

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;
- b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «beneficiarie della misura» sono inserite le seguenti: «o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili.».

Conseguentemente, all'articolo 132 comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

55.8

ZAFFINI, MANCINI, VERSACE, MENNUNI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle lavoratrici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 è corrisposta, per i giorni di sospensione previsti dal medesimo comma 2, un'indennità pari all'80 per cento del limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537. Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa.»

Conseguentemente al comma 1, sostituire le parole «0,5 milioni» e «4 milioni» rispettivamente con le seguenti: «1,2 milioni» e «4,70 milioni» e all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «99,30 milioni».

55.9

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere anche le lavoratrici autonome vittime di violenza. A tali lavoratrici è, altresì, estesa, oltre al congedo in caso di comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e successive modificazioni, l'indennità erogata dall'INPS per tre mesi, nella misura di una quota mensile pari al 10 per cento del reddito denunciato nell'ultima dichiarazione presentata. Per la fruizione dell'indennità è necessario che la lavoratrice abbia un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento e sia inserita in percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui» con le seguenti: «99 milioni di euro annui»

55.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 55-bis

(Fondo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito delle donne vittime di violenza di genere per i procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 76, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

"4-ter.1) Nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui al comma 4-ter, primo periodo, la persona offesa, anche se non si è costituita parte civile nel giudizio penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito sono comunque esclusi l'assegno di mantenimento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1 del Codice civile, l'assegno di mantenimento ai figli, di cui all'articolo 316-bis del Codice civile nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli artt. 1 e seguenti del Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 9 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

55.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Disposizione in materia di patrocinio gratuito per le donne vittime di violenza)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

«4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili

in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori».

Agli oneri di cui al presente comma, quantificato nella misura di 10 milioni di euro a decorrere, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

55.0.3

ROSSOMANDO, VALENTE, D'ELIA, SENSI, MALPEZZI

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Gratuito patrocinio nei procedimenti civili con allegazione di abusi, violenza domestica o di genere)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente: "4-*quinqüies*. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

55.0.4

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Gratuito patrocinio abusi familiari)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-*quinqüies* è aggiunto, in fine, il seguente: «4-*sexies*. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'articolo 473-*bis*.40 del codice di procedura civile.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

55.0.5

TERNULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito delle donne vittime di violenza di genere per i procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 76, dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

"4-ter.1. Nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui al comma 4-ter, primo periodo, la persona offesa, anche se non si è costituita parte civile nel giudizio penale può essere ammessa al patrocini-

nio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito sono comunque esclusi l'assegno di mantenimento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1 del Codice civile, l'assegno di mantenimento ai figli, di cui all'articolo 316-bis del Codice civile nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli artt. 1 e seguenti del Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 9 milioni annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

55.0.6

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

1. Alla lettera n), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: « o iscritti alle scuole di specializzazione forense » sono sostituite dalle seguenti: « e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari ».

2. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge

27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

3. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

55.0.7

ROSSOMANDO, D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Iniziativa formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

1. Alla lettera n), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: « o iscritti alle scuole di specializzazione forense » sono sostituite dalle seguenti: « e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari ».

2. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di forma-

zione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

3. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

55.0.8

LOTITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Disposizioni in materia di consigliere e consiglieri di parità)

1. Al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1:

1) al primo periodo le parole: "per una sola volta", sono sostituite con le seguenti: "per non più di due volte consecutive";

2) il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle consigliere e i consiglieri di parità delle città metro-

politane e degli enti territoriali di area vasta e alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali è attribuita la medesima indennità".

2. Per l'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 17, comma 2, del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dal 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 200.000 annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

55.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Disposizione in materia di erogazione dei fondi ai Centri Antiviolenza)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis Trascorsi 90 giorni dall'avvenuta ripartizione delle risorse alle regioni secondo le modalità di cui ai commi che precedono, senza che le regioni le abbiano distribuite ai centri antiviolenza e alle case rifugio, il Consiglio dei ministri, provvede con proprio decreto alla nomina di un commissario ad acta perché attui l'erogazione dei fondi».

55.0.10

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».

b) *sostituire le parole «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, con le seguenti:* «delle imprese e del made in Italy»

55.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'art. 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, 2 e 3, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, 2 comma della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

55.0.12

PAITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, 2 e 3, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

55.0.13

VALENTE, ZAMPA, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

55.0.14

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Percorsi di protezione relativi alla violenza di genere)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

b) al comma 2, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo della durata di sei mesi».

2. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «massima di sei mesi».

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

55.0.15

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Disposizioni in materia di congedo per le lavoratrici dipendenti e autonome vittime di violenza di genere)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovunque ricorrano le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

2. All'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

55.0.16

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

55.0.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'art. 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

(Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le lavoratrici autonome che hanno subito violenza)

1. Alle lavoratrici autonome che hanno subito violenza e sono prese in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuta la sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, degli adempimenti e dei versamenti relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle addizionali e ai contributi previdenziali obbligatori, nonché dei termini di prescrizione e decadenza connessi.

2. La sospensione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte della lavoratrice autonoma all'Agenzia delle entrate o all'ente previdenziale di riferimento, corredata dall'attestazione della presa in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Ministra per le pari opportunità, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione della sospensione di cui al comma 1, nonché le condizioni e i termini per la ripresa

degli adempimenti e dei versamenti sospesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

55.0.18

ZAMPA, VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente: «Art. 24-bis. *(Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le lavoratrici autonome che hanno subito violenza)* - 1. Alle lavoratrici autonome che hanno subito violenza e sono prese in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuta la sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, degli adempimenti e dei versamenti relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle addizionali e ai contributi previdenziali obbligatori, nonché dei termini di prescrizione e decadenza connessi.

2. La sospensione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte della lavoratrice autonoma all'Agenzia delle entrate o all'ente previdenziale di riferimento, corredata dall'attestazione della presa in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Ministra per le pari opportunità, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione della sospensione di cui al comma 1, nonché le condizioni e i termini per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

55.0.19

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-ter

*(Dimissioni per giusta causa per le
donne vittime di violenza di genere)*

1. Al Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 dopo l'articolo 24 inserire il seguente: "Articolo 24-bis (*Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere*). 1. E' considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile e ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119."»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

55.0.20

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, MANCA, ROSSOMANDO, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 55-bis.

(Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere)

1. E' considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile e ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119." ."

55.0.21

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122 in materia di indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, *dopo le parole:* «delitti di omicidio» è inserita la seguente: «, femminicidio,».

2. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è rifinanziato di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di consentire il concreto indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 della medesima legge.

3. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

55.0.22

GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente articolo:

«Art. 55-bis

(Modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122)

1. All'art. 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole »spese mediche e assistenziali« sono aggiunte le seguenti: »in favore anche degli affidatari dei minori orfani di crimini domestici ai sensi dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184«.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

55.0.23

GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente articolo:

«Art. 55-bis

(Modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122)

1. All'art. 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, le parole »centoventi giorni« sono sostituite con le seguenti: »un anno«.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

55.0.24

LOMBARDO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

"Art. 55-bis"

(Misure in materia di indipendenza finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 910, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "*di cui lo stesso risulti titolare o cointestatario;*"

2. Al fine di garantire una reale indipendenza finanziaria alle donne vittime di violenza di genere, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura integrale delle spese materiali e accessorie per l'apertura di un contratto di conto corrente intestato esclusivamente alle donne vittime di violenza di genere presso gli istituti di credito di cui al comma 5.

3. Per i medesimi fini di cui al comma 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato alla copertura delle spese per l'apertura dei conti correnti bancari, personali o cointestati, per i giovani fino a 30 anni di età e per le donne, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Le risorse di cui ai commi 2 e 3 sono altresì destinate all'avvio di percorsi di sensibilizzazione, informazione ed educazione finanziaria, indirizzati alle categorie di individui di cui ai medesimi commi, volti a sviluppare:

a) le competenze economico-finanziarie di base, per la gestione della propria autonomia economica;

b) la conoscenza dei diritti in ambito economico, finanziario e patrimoniale, per sviluppare una maggiore partecipazione alle decisioni inerenti alla propria vita privata e pubblica;

c) le conoscenze tecniche per una gestione proattiva del risparmio, al fine di disinnescare situazioni di isolamento economico e sociale che precludono ogni indipendenza economica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad adottare, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 6, un protocollo d'intesa, sentita l'Associazione bancaria italiana, con gli istituti di credito aderenti alle misure e alle iniziative previste dai commi 2, 3 e 4, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al medesimo comma 6.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di adesione al protocollo d'intesa di cui al comma 5 e le modalità di erogazione delle misure e delle iniziative di cui ai commi 2, 3 e 4, nel pieno

rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

55.0.25

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità)

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2026, 2027 e 2028».

2. Agli oneri relativi al presente articolo pari a 2 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

55.0.26

ROMEO, PIROVANO, TESTOR, DREOSTO, MINASI, BERGESIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di assegno di inclusione)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. *Ai soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e alle donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali*

nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b).».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

55.0.27

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ARTICOLO 55-bis»

(Incentivo alle assunzioni delle donne vittime di violenza di genere)

1. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "beneficiarie della misura", inserire le seguenti: «o comunque in possesso dei requisiti e non beneficiarie della misura per insufficienza delle risorse disponibili.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

55.0.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Istituzione del Registro pubblico dei femmicidi)

1. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il "Registro pubblico dei femmicidi" (nel prosieguo «Registro»), quale banca dati nazionale di rilevazione e pubblicazione dei casi di omicidio volontario o aggravato di donne, commessi per ragioni di genere, intese quali motivazioni fondate sull'odio, il disprezzo, il do-

minio, la volontà di controllo o la punizione della persona offesa in quanto donna, o comunque connesse al rifiuto o alla reazione nei confronti dell'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione o comunque dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, compresa la scelta di porre fine a una relazione, di denunciare violenze o di sottrarsi a situazioni di subordinazione, dipendenza o controllo coercitivo.

2. La finalità del Registro è garantire la trasparenza, la pubblicità, il monitoraggio, l'analisi e la prevenzione del fenomeno dei femminicidi, nonché favorire l'elaborazione di politiche mirate di contrasto alla violenza di genere.

3. Il Registro contiene, per ciascun caso:

- a) la data, la regione e la provincia del fatto,
- b) l'età della vittima e, ove possibile, dell'autore del reato,
- c) la relazione, se esistente, tra vittima e autore (es. coniuge, convivente, ex convivente, partner, altro),
- d) l'arma o modalità usata,
- e) l'eventuale presenza di figli minori, conviventi o a carico,
- f) l'esito del procedimento penale (se disponibile) e l'eventuale condanna definitiva (oppure stato del procedimento),
- g) eventuali aggravanti specifiche indicate dalla legge (ad esempio motivazione di genere, odio di genere).

4. I dati devono essere disaggregati per genere, età, regione, e devono essere accessibili al pubblico attraverso un sito internet dedicato, secondo modalità che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e la riservatezza delle vittime e dei familiari.

5. Le Procure della Repubblica trasmettono, con cadenza mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, al Dipartimento per le pari opportunità i fatti di reato accaduti nel mese precedente, utili all'alimentazione del Registro, fatti salvi gli ulteriori obblighi di comunicazione da parte delle forze di polizia, dell'autorità giudiziaria, del sistema sanitario e dei centri antiviolenza.

6. Il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il Dipartimento per le pari opportunità cooperano mediante convenzioni da attivarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge per la realizzazione del sistema informativo del Registro e per l'analisi statistica dei dati raccolti.

7. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

delegato per le pari opportunità e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono definiti:

- a) le modalità di funzionamento del Registro, la struttura informatica, le misure per garantire la protezione dei dati e l'accesso pubblico,
- b) le modalità di trasmissione dalle autorità competenti, nonché i termini e responsabilità per la fornitura dei dati,
- c) le modalità di aggiornamento e di pubblicazione dei dati, ivi comprese le relazioni annuali per il Parlamento.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

55.0.29

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 55, è inserito il seguente articolo:

«Art. 55-bis

(Sostegno alle famiglie nell'ambito dei percorsi di prevenzione della violenza di genere e del contrasto ai femminicidi)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere e dei femminicidi, è riconosciuta e promossa l'importanza del coinvolgimento attivo delle famiglie nei percorsi educativi, formativi, di sostegno psicologico e di accompagnamento.

2. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo per il supporto familiare alla prevenzione della violenza, con una dotazione di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Il fondo è destinato alle amministrazioni competenti per promuovere interventi rivolti ai nuclei familiari affinché possano ricevere:

- a) formazione e sensibilizzazione sui temi della parità di genere, della prevenzione della violenza e della cultura del rispetto;
- b) supporto psicologico e sociale;
- c) orientamento ai servizi territoriali, legali e assistenziali disponibili.

3. Gli enti locali, in collaborazione con le scuole, i centri antiviolenza e le ASL, possono attivare programmi specifici rivolti a genitori, fratelli, sorelle e altri familiari, anche al fine di prevenire situazioni di isolamento, stigma o disagio che possano ostacolare i percorsi di uscita dalla violenza.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

55.0.30

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 55, è inserito il seguente articolo:

«Art. 55-bis

(Formazione personale scolastico e prevenzione della violenza contro le donne)

1. Al fine di garantire la continuità e il rafforzamento delle attività di formazione del personale scolastico (docente e non docente) in materia di educazione affettiva e relazionale, di rispetto e parità tra i sessi, prevenzione di ogni discriminazione e forme di violenza e bullismo, è previsto lo stanziamento di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di aggiornamento e specializzazione del personale scolastico, in coerenza con gli obiettivi di prevenzione stabiliti dalle leggi vigenti in materia di contrasto alla violenza di genere.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2008, n. 185.

55.0.31

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"55-bis.

(Misure di contrasto alla violenza sessuale e riproduttiva)

1. Al fine di contrastare ogni forma di violenza concernente la salute sessuale e riproduttiva, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 in favore delle strutture che forniscono alla collettività un'informazione appropriata e scientifica sulla salute sessuale e riproduttiva.

2. Per la medesima finalità di cui al precedente comma, in tutte le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e nei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è vietato l'accesso agli enti del Terzo settore ovvero a soggetti del volontariato e del privato sociale che, ideologicamente orientati, tentino di impedire, anche mediante una intensa attività persuasiva, l'esercizio del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza e all'autodeterminazione. Al di fuori delle predette strutture, ai medesimi soggetti di cui al precedente periodo e per le medesime finalità, è altresì vietato l'avvicinamento alle donne e alle persone che si rechino presso le strutture medesime al fine di accedere all'IVG nonché la permanenza ad almeno 200 metri di distanza dalle strutture ove si effettuano le interruzioni volontarie di gravidanza.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 612-*bis* del codice penale.

4. L'articolo 44-*quinqüies* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.";

55.0.32

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*

(Misure in materia di contrasto alla violenza contro le donne)

1. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'artico-

lo 19, comma 3, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da approvarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

3. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri anti violenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119 entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

4. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica anche con riferimento alle iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di euro 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

5. Ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è

riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 5 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 4 e 6 e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.».

8. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-*bis*. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza», con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119 entro il 31 marzo di ciascun anno.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 81 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

55.0.33

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 55-bis

(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito delle donne vittime di violenza di genere per i procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'art. 76, comma 4 ter Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'articolo 76, comma 4-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è autorizzata l'ammissione della persona offesa, anche se non si è costituita parte civile, al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito sono comunque esclusi l'assegno di mantenimento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1 del codice civile, l'assegno di mantenimento ai figli, di cui all'articolo 316-bis del codice civile nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli artt. 1 e seguenti del Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190."

55.0.34

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito delle donne vittime di violenza di genere per i procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'art. 76, comma 4 ter decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'articolo 76, comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è autorizzata l'ammissione della persona offesa, anche se non si è costituita parte civile, al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito sono comunque esclusi l'assegno di manteni-

mento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1 del codice civile, l'assegno di mantenimento ai figli, di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

55.0.35

TERNULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito delle donne vittime di violenza di genere per i procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'art. 76, comma 4-ter Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'articolo 76, comma 4-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è autorizzata l'ammissione della persona offesa, anche se non si è costituita parte civile, al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito sono comunque esclusi l'assegno di mantenimento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1 del codice civile, l'assegno di mantenimento ai figli, di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli artt. 1 e seguenti del Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

55.0.36

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Disposizioni in materia di centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da destinare alle finalità di cui alla lettera d), comma 2, articolo 5, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n.93.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «94 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

55.0.37

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Defiscalizzazione dei benefici di legge previsti in favore di orfani di crimini domestici, di orfani di femminicidio e per i figli della vittima sopravvissuta ma che ha riportato conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudirli)

1.I benefici economici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della Legge 11 gennaio 2018, n. 4 e agli articoli 11 e 13-bis della Legge 7 luglio 2016 n. 122 concessi in favore dei figli della vittima quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi sia o sia stato legato da relazione affettiva o stabile convivenza, nonché dei figli di donna nei cui confronti sia stato commesso femminicidio, ovvero dei figli della vittima sopravvissuta che abbia riportato conseguenze gravissime

tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e delle famiglie affidatarie, a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui al presente articolo, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e dall'articolo 11 della Legge 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, per le finalità di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

55.0.38

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita)

1. Al fine di garantire l'accesso tempestivo a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico per bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza assistita e finanziare l'attivazione gratuita di percorsi individuali o di gruppo di supporto psicologico o psicoterapeutico rivolti a minorenni testimoni di violenza domestica o orfani di crimini domestici o di femminicidio, è istituito, presso il Ministero della Salute, un fondo denominato "Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita" con una dotazione di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accesso al Fondo da parte dei servizi territoriali, le modalità di accreditamento delle strutture e dei professionisti coinvolti, gli standard qualitativi minimi per l'erogazione dei percorsi di supporto psicologico e le modalità di monitoraggio, raccolta dati e valutazione degli impatti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

55.0.39

TERNULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita)

1. Al fine di garantire l'accesso tempestivo a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico per bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza assistita e finanziare l'attivazione gratuita di percorsi individuali o di gruppo di supporto psicologico o psicoterapeutico rivolti a minorenni testimoni di violenza domestica o orfani di crimini domestici o di femminicidio, è istituito, presso il Ministero della Salute, un fondo denominato "Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita" con una dotazione di 2.5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accesso al Fondo da parte dei servizi territoriali, le modalità di accreditamento delle strutture e dei professionisti coinvolti, gli standard qualitativi minimi per l'erogazione dei percorsi di supporto psicologico e le modalità di monitoraggio, raccolta dati e valutazione degli impatti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

55.0.40

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Incentivo alle assunzioni delle donne vittime di violenza di genere)

Al comma 191 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), inserire dopo le parole "beneficiarie della misura" inserire le parole "o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili".

Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

55.0.41

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Incentivo alle assunzioni delle donne vittime di violenza di genere)

Al comma 191 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), dopo le parole "beneficiarie della misura" inserire le parole "o comunque, in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili".

55.0.42

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, MANCA, ROSSOMANDO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 55-bis.

(Incentivo alle assunzioni delle donne vittime di violenza di genere)

1. All'articolo 1, al comma 191 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole "beneficiarie della misura" sono inserite le seguenti "o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili"."

55.0.43

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

"Articolo 24 bis Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere.

E' considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile e ai fini dell'art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119."

55.0.44

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Misure in favore delle donne vittime di violenza)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'incremento di cui al presente articolo è destinato agli indennizzi delle donne vittime di violenza maschile di cui agli articoli 11 e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

55.0.45

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Disposizioni in materia di formazione per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

1. Al fine di consentire l'immediata individuazione e l'adeguata assistenza delle donne vittime di violenza e di violenza domestica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il Fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere continuo e permanente, destinate agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, agli insegnanti, e a tutto il personale che possa entrare in contatto con le vittime

medesime, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, e sono stabilite le modalità di inserimento delle attività di formazione nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, di coordinamento e integrazione con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica e all'educazione.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

55.0.46

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente

«Art 55-bis

(Modifiche all'Indicatore della situazione economica equivalente per le donne vittime di violenza)

1. Al fine di permettere alle donne vittime di violenza di genere di accedere a ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il valore di tale indicatore è automaticamente equiparato a zero euro.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 1, nel pieno ri-

spetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

55.0.47

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente

«Art 55-bis

(Disposizioni in materia di braccialetti elettronici)

1. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta alla violenza di genere e di ampliare il numero di braccialetti elettronici in dotazione alle Forze di Polizia, nonché per migliorare le procedure di verifica della fattibilità tecnica degli stessi, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

55.0.48

GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente articolo:

«**Art. 55-bis**

(Istituzione del Registro Nazionale degli Orfani di Crimini Domestici e disposizioni per la presa in carico obbligatoria)

1. Al fine di assicurare il censimento, il monitoraggio e il coordinamento delle misure di tutela, assistenza e sostegno economico in favore dei soggetti rimasti orfani a seguito di crimini commessi nell'ambito familiare o domestico, con particolare riferimento agli orfani di femminicidio ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è istituito, presso il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, il Registro Nazionale degli Orfani di Crimini Domestici, quale banca dati di interesse pubblico.

2. Il Registro è finalizzato a raccogliere e aggiornare in modo continuativo le informazioni relative agli orfani di crimini domestici, al fine di monitorare la loro condizione e di favorire l'attivazione tempestiva delle misure di tutela previste dalla normativa vigente.

3. Le Forze di polizia, le Procure della Repubblica e i Tribunali per i minorenni comunicano al Registro, entro ventiquattro ore dall'accertamento di un crimine domestico con presenza di orfani, i dati essenziali del caso. I servizi sociali territoriali provvedono all'aggiornamento delle informazioni relative agli interventi attivati.

4. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'evento, i servizi sociali territoriali competenti sono tenuti ad attivare la presa in carico obbligatoria dell'orfano, mediante un progetto individuale di assistenza e tutela, che comprenda supporto psicologico, educativo e scolastico, assistenza sanitaria e monitoraggio periodico.

5. Con decreto del Ministro per la Famiglia, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di istituzione e funzionamento del Registro, nonché le procedure di segnalazione e presa in carico.

6. È altresì promossa, a cura del Ministero per la Famiglia, la formazione specifica del personale delle amministrazioni coinvolte, finalizzata alla corretta gestione delle segnalazioni e alla tutela integrata dei minori orfani di crimini domestici.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328."

55.0.49

GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente articolo:

«Art. 55-bis

(Sostegno per le spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre)

1. Il residuo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è destinato alle spese mediche

e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, per gli anni dal 2021 al 2026. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

55.0.50

ROSSOMANDO, D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'incremento di cui al presente articolo è destinato alle misure in favore degli orfani per crimini domestici.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

55.0.51

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Misure in favore degli orfani di crimini domestici)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028 gli economici erogati agli orfani, alle orfane di crimini domestici ed alle famiglie affidatarie non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - 20.000.000;

2028: - 20.000.000;

55.0.52

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Rifinanziamento del Fondo per gli orfani per i crimini domestici)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, nonché dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 575 del codice penale ovvero per omicidio a seguito di uno dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter* del codice di procedura penale, nonché al finanziamento

di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

2. Agli oneri relativi al presente articolo, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

55.0.53

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita)

1. Al fine di garantire l'accesso tempestivo a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico per bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza assistita e finanziare l'attivazione gratuita di percorsi individuali o di gruppo di supporto psicologico o psicoterapeutico rivolti a minorenni testimoni di violenza domestica o orfani di crimini domestici o di femminicidio, è istituito, presso il Ministero della Salute, un fondo denominato "Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita" con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accesso al Fondo da parte dei servizi territoriali, le modalità di accreditamento delle strutture e dei professionisti coinvolti, gli standard qualitativi minimi per l'erogazione dei percorsi di supporto psicologico e le modalità di monitoraggio, raccolta dati e valutazione degli impatti.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

55.0.54

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita)

1. Al fine di garantire l'accesso tempestivo a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico per bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza assistita e finanziare l'attivazione gratuita di percorsi individuali o di gruppo di supporto psicologico o psicoterapeutico rivolti a minorenni testimoni di violenza domestica o orfani di crimini domestici o di femminicidio, è istituito, presso il Ministero della Salute, un fondo denominato "Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita" con una dotazione di 2.5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accesso al Fondo da parte dei servizi territoriali, le modalità di accreditamento delle strutture e dei professionisti coinvolti, gli standard qualitativi minimi per l'erogazione dei percorsi di supporto psicologico e le modalità di monitoraggio, raccolta dati e valutazione degli impatti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

55.0.55

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Defiscalizzazione dei benefici di legge previsti in favore di orfani di crimini domestici, di orfani di femminicidio e per i figli della vittima sopravvissuta ma che ha riportato conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudirli)

1. I benefici economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e agli articoli 11 e 13-bis della legge 7 luglio 2016 n. 122 concessi in favore dei figli della vittima quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi sia o sia stato legato da relazione affettiva o stabile convivenza, nonché dei figli di donna nei cui confronti sia stato commesso femminicidio, ovvero dei figli della vittima sopravvissuta che abbia riportato conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e delle famiglie affidatarie, a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui al presente articolo, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

55.0.56

TERNULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Defiscalizzazione dei benefici di legge previsti in favore di orfani di crimini domestici, di orfani di femminicidio e per i figli della vittima sopravvissuta ma che ha riportato conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudirli)

1. I benefici economici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della Legge 11 gennaio 2018, n. 4 e agli articoli 11 e 13-*bis* della Legge 7 luglio 2016 n. 122 concessi in favore dei figli della vittima quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi sia o sia stato legato da relazione affettiva o stabile convivenza, nonché dei figli di donna nei cui confronti sia stato commesso femminicidio, ovvero dei figli della vittima sopravvissuta che abbia riportato conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e delle famiglie affidatarie, a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui al presente articolo, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e dall'articolo 11 della Legge 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

55.0.57

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Contrasto alla violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime)

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-*quater* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

55.0.58

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte

vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

55.0.59

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 55-bis

(Fondo per la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere nello sport)

1. A decorrere dall'anno 2026 è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, un Fondo per la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere nello sport, con dotazione di 5 milioni di euro annui.

2. Il Fondo è destinato prioritariamente al finanziamento delle attività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

3. Con decreto dell'autorità delegata per lo sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo e sono individuate le attività che possono essere finanziate a valere sul medesimo, assicurando priorità di accesso alle attività di formazione.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

55.0.60

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni concernenti professionalità psicologiche istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire e implementare la presenza, negli istituti penitenziari, di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

55.0.61

MAIORINO, CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 55-bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2025 del bilancio stabilmente riequilibrato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

55.0.62

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Defiscalizzazione dei benefici di legge previsti in favore di orfani di crimini domestici, di orfani di femminicidio e per i figli della vittima sopravvissuta ma che ha riportato conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudirli)

1. I benefici economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della Legge 11 gennaio 2018, n. 4 e agli articoli 11 e 13-bis della Legge 7 luglio 2016 n. 122 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e dall'articolo 11 della Legge 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

55.0.63

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita)

1. Al fine di garantire l'accesso tempestivo a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico per bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza assistita e finanziare l'attivazione gratuita di percorsi individuali o di gruppo di supporto psicologico o psicoterapeutico rivolti a minorenni testimoni di violenza domestica o orfani di crimini domestici o di femminicidio è istituito, presso il Ministero della Salute, un fondo denominato "Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita" con una dotazione di 2.5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accesso al Fondo da parte dei servizi territoriali, le modalità di accreditamento delle strutture e dei professionisti coinvolti, gli standard qualitativi minimi per l'erogazione dei percorsi di supporto psicologico e le modalità di monitoraggio, raccolta dati e valutazione degli impatti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

55.0.64

BILOTTI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo per garantire i permessi retribuiti per i familiari degli scomparsi)

1. Al fine di sostenere i familiari delle persone scomparse nel periodo successivo alla scomparsa e nelle attività di ricerca e tutela dei propri diritti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per i permessi retribuiti dei familiari delle persone scomparse", con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato a garantire la corresponsione, da parte dell'INPS, di indennità sostitutive della retribuzione per i lavoratori dipendenti che usufruiscono di permessi retribuiti per la partecipazione alle attività di ricerca, di supporto investigativo e di tutela legale relative ai familiari scomparsi.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) i requisiti soggettivi dei beneficiari; b) la durata massima dei permessi retribuiti; c) le modalità di accesso e di erogazione dei fondi; d) i criteri di rendicontazione e controllo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2004, n. 190.»

Art. 56

56.1

SIRONI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" con le seguenti: "del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia";

b) al comma 2, sostituire le parole: "del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" con le seguenti: "dell'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia".

56.2

LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Non possono essere ammessi agli interventi di sostegno abitativo di cui al comma 1 quanti non ottemperino, ove stabiliti, agli obblighi di mantenimento dell'ex coniuge e dei figli, nonché alle altre prescrizioni di natura personale e patrimoniale contenute negli accordi o nei provvedimenti di separazione e divorzio."

56.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,», con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità,»;

b) aggiungere dopo il comma 2, il seguente:

2 bis) «Il decreto di cui al precedente comma assicura che i criteri di accesso e le modalità di erogazione del contributo siano strettamente correlati alle effettive condizioni economiche

e abitative dei beneficiari, al fine di evitare disparità di trattamento e garantire la destinazione delle risorse ai soggetti realmente in condizione di bisogno. Nella definizione dei criteri di ammissibilità, è previsto un sistema di verifica della situazione reddituale e patrimoniale, tenendo conto della complessità e dell'eterogeneità delle situazioni di separazione e divorzio, nonché delle eventuali modifiche del patrimonio personale intervenute successivamente alla separazione. Il decreto definisce, inoltre, adeguati meccanismi di controllo e coordinamento con gli strumenti di sostegno abitativo già esistenti, al fine di assicurare coerenza, equità ed efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche.»

56.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo 56, comma 2, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: "previa intesa in Conferenza Unificata".

56.5

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «e con il Ministro della salute, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità,»;

b) aggiungere, in fine i seguenti periodi: «Il decreto di cui al presente comma assicura che i criteri di accesso e le modalità di erogazione del contributo siano strettamente correlati alle effettive condizioni economiche e abitative dei beneficiari, al fine di evitare disparità di trattamento e garantire la destinazione delle risorse ai soggetti realmente in condizione di bisogno. Nella definizione dei criteri di ammissibilità, è previsto un sistema di verifica della situazione reddituale e patrimoniale, tenendo conto della complessità e dell'eterogeneità delle situazioni di separazione e divorzio, nonché delle eventuali modifiche del patrimonio personale intervenute successivamente alla separazione. Il decreto definisce, inoltre, adeguati meccanismi di controllo e coordinamento con gli strumenti di sostegno abitativo già esistenti, al fine di assicurare coerenza, equità ed efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche».

56.6

DE POLI

All'art. 56, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per accedere al fondo di cui al comma 1, i genitori non affidatari devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) non devono essere stati rinviati a giudizio;
 - b) non devono essere stati condannati per reati riconducibili alla violenza di genere o domestica o sui minori;
 - c) non devono possedere un'altra abitazione;
 - d) devono rientrare nello scaglione degli aventi diritto sulla base del reddito ottenuto negli ultimi tre anni, opportunamente documentato.
-

56.0.1

LOMBARDO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis

1. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"b-bis) gli assegni periodici destinati al mantenimento del coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, qualora il coniuge destinatario non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del Codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, fissati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le

modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 2.

56.0.2

CAMUSSO, MANCA, IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 56-bis.

(Aumento della detrazione per i conduttori)

All'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 01, lettera a) le parole "euro 300,00" sono sostituite con le seguenti: "euro 600,00";

b) Al comma 01, lettera b) le parole "euro 150,00" sono sostituite con le seguenti: "euro 300,00";

c) Al comma 1, lettera a), le parole "lire 960.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 1.200,00";

d) Al comma 1, lettera b) le parole "lire 480.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 600,00".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione

ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

56.0.3

PATTON, SPAGNOLLI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) agli alloggi costruiti nelle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52 e che risultano già concessi e/o assegnati al personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di Polizia penitenziaria."

Conseguentemente all'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "di servizio" sono soppresse;
 - b) il comma 3 è soppresso.
-

56.0.4

CAMUSSO, MANCA, IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 56-bis.

(Dotazione annua di risorse)

1. Ai fini di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente e del pieno utilizzo degli alloggi sfitti a tutt'oggi inutilizzabili, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, è stanziata la somma di euro 1 miliardo di euro."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministra-

tivi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

56.0.5

LORENZIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 56-bis

(Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 - lett. dalla a) alla e) del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 è autorizzata la spesa di 20 milioni annui per il triennio 2026-2028 a valere sul Fondo Nazionale per la non Autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296."

56.0.6

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

"Art. 56-bis

(Rifinanziamento dei progetti di assistenza psicologica a favore dei genitori che subiscono la morte del figlio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera i-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500 mila euro per l'anno 2026, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "99.500.000 euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027".

56.0.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 56-bis

(Misure per il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, l'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati promuove progetti di rigenerazione urbana aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

56.0.8

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis

*(Disposizioni in materia di sostegno alle famiglie
per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)*

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, il fondo di cui all'articolo 35 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, per l'erogazione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

2. Il buono è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, agli studenti fino a 26 anni di età.

3. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 200. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

4. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

6. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui ai decreti 29 luglio 2022, n. 5 e 28 marzo 2023, n. 4, nonché la piattaforma informatica denominata *bonustrasporti.lavoro.gov.it*.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

56.0.9

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Rifinanziamento dei progetti di assistenza psicologica a favore dei genitori che subiscono la morte del figlio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera *i-bis*) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500 mila euro per l'anno 2026, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "99.500.000 euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027".

56.0.10

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Istituzione del bonus mobilità per studenti universitari)

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e di sostenere il diritto allo studio, è riconosciuto, per l'anno 2026, un contributo denominato "*Bonus*

Trasporti Universitari" in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico presso le università statali o non statali legalmente riconosciute, nonché presso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto, nel limite massimo di euro 150 per beneficiario, per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché ai servizi ferroviari nazionali. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Il beneficio è riconosciuto agli studenti di età non superiore a ventisei anni, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 50.000.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del bonus, anche avvalendosi della piattaforma informatica già in uso per il bonus trasporti di cui all'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

56.0.11

RASTRELLI, MENNUNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 56-bis

(Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere dalla a) alla e) del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 è autorizzata la spesa di 20 milioni annui per il triennio 2026-2028 a valere

sul Fondo Nazionale per la non Autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296."

Art. 57

57.0.1

GELMETTI, MENNUNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo)

Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026"

57.0.2

GELMETTI, MENNUNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Equiparazione dei superstiti e dei feriti con invalidità pari o superiore all' 80% vittime del dovere alle vittime del terrorismo)

Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80% nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026

57.0.3

NICITA

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente

«Art. 57-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da Enti del Terzo Settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento di attività o servizi specifici realizzati in attuazione del principio di sussidiarietà, in virtù di convenzioni, appalti, affidamenti o progetti finanziati da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-

zo 2001, n. 165 o da ETS e fondazioni. In tali ipotesi, la durata dei contratti a termine, anche se eccedente il limite di cui all'articolo 19, comma 1, può coincidere con la durata del progetto, servizio, convenzione o affidamento per il quale sono stati stipulati.»

57.0.4

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, MANCA, ROSSOMANDO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis.

(Abolizione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. Il comma 7 dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato."

57.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Abolizione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

Il comma 7 dell'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 è soppresso".

57.0.6

CENTINAIO, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027»;

b) il secondo periodo è abrogato."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, apportare le seguenti variazioni:

2026:

2027: - 20.000.000

2028:

57.0.7

VERSACE, GELMINI

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente articolo:

«Art. 57-bis

(Aumento del limite massimo del reddito ai fini del riconoscimento e della corresponsione della pensione di inabilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai fini del riconoscimento e della corresponsione della pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il limite massimo del reddito personale annuale dell'interessato, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare e senza computare il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è fissato in 23.000 euro per l'anno 2026.

Tale limite è aggiornato annualmente in misura corrispondente agli adeguamenti dei limiti reddituali previsti per la medesima prestazione dalla normativa vigente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 "Fondi da ripartire", Programma 33.1 "Fondi da assegnare", apportare le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

2026:

CP: -340.000.000 ;

CS: -340.000.000.

2027:

CP: -340.000.000 ;

CS: -340.000.000.

2028:

CP: -340.000.000 ;

CS: -340.000.000.

57.0.8

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 57-bis

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze (o in subordine inserire le sole cifre degli stanziamenti nella tabella relativa allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla Legge 23 marzo 2023, n. 33 ed il finanziamento degli interventi disciplinati dal Decreto legislativo 15 marzo 2024 n.29 e successivi provvedimenti attuativi, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre, n. 296 è integrato di un ammontare pari a euro 300

milioni per l'anno 2026, 350 milioni di euro per l'anno 2027 ed ulteriori e 350 milioni a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per l'anno 2026, 350 milioni di euro per l'anno 2027 e 350 milioni a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

57.0.9

FURLAN, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis

(Rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze)

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 e per sostenere il finanziamento degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre, n. 296 è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 350 milioni di euro per l'anno 2027 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 350 milioni di euro per l'anno 2027 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

57.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.57-bis (Incremento del Fondo per le non autosufficienze).

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla Legge 23 marzo 2023, n. 33, ed il finanziamento degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n.29, il Fondo per le non autosufficienze di cui

all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di un ammontare pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026 e a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

57.0.11

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

1. Al fine di favorire la redazione del bilancio di genere da parte degli enti territoriali, quale strumento per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, tramite una maggiore trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso un'analisi degli effetti delle politiche di bilancio in base al genere è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento delle attività di redazione del bilancio di genere da parte delle regioni e degli enti locali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 3° marzo di ciascun anno sono stabiliti i criteri e le modalità di rappresentazione del bilancio di genere, tramite apposite linee guida che specificano, nell'ambito del bilancio di ciascun ente, le categorie di riclassificazione e le unità di analisi a cui applicarle.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

57.0.12

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente

«Art. 57-bis

(Fondo per la lotta ai reati di condivisione di contenuti illeciti su piattaforme digitali)

1. Al fine di porre in essere una strategia efficace di prevenzione e lotta ai reati di condivisione di contenuti illeciti su piattaforme digitali, e al fine di introdurre misure permanenti di prevenzione e protezione delle vittime dei suddetti reati, con particolare attenzione alla violenza informatica contro le donne, nell'ottica dell'attuazione di quanto disposto dal Capo V, della legge 23 settembre 2025, n. 132, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Giustizia, dell'Interno e dell'economia e delle Finanze sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei fondi di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

57.0.13

PAROLI, LOTITO

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

«Art57-bis

1 L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 252 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2026. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2»

57.0.14

RONZULLI, LOTITO

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Equiparazione dei requisiti di accesso alla dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale a quelli previsti per le Amministrazioni statali)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. In deroga al requisito di cinque anni di servizio effettivo previsto dal comma 1, i candidati ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale sono ammessi alla procedura concorsuale anche se in possesso di un dottorato di ricerca o di un diploma di specializzazione, purché abbiano maturato almeno tre anni di servizio effettivo nella medesima professionalità».

57.0.15

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Rifinanziamento del fondo per le misure anti tratta)

1. Il fondo di cui all'articolo 12, della legge 11 agosto 2003, n. 228 è incrementato di euro 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

57.0.16

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Mappatura dei luoghi idonei al trattenimento dei migranti)

1. Al fine di garantire il rispetto delle garanzie che l'ordinamento riconosce agli stranieri in condizione di trattenimento, il Ministero dell'interno procede, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, alla mappatura dei luoghi idonei presenti sul territorio nazionale di cui all'articolo 13 comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e alla pubblicazione della lista in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

57.0.17

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile)

1. A decorrere dal 2026 il Fondo Nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 è incrementato di 100 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

57.0.18

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Misure volte alla promozione della legalità)

1. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

57.0.19

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Disposizioni per l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo con finalità specifiche per minori e disabili)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 188 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati nonché di 26.000.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 214 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

57.0.20

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Disposizioni per l'incremento del Fondo per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)

1. Quale concorso dello Stato agli oneri sostenuti nell'anno 2025 per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti protezione internazionale da parte dei comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 marzo 2026."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 30.000.000

57.0.21

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, DAMANTE, LOREFICE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Contributi a favore dei Comuni di frontiera per la gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, per ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia è concesso un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2026 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

57.0.22

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Misure per il contrasto agli illeciti nell'ambito delle procedure del decreto-flussi)

1. Al fine di contrastare gli illeciti nell'ambito delle procedure di ingresso del decreto flussi, al lavoratore extra-comunitario, entrato legalmente in Italia a seguito di rilascio del nulla osta al lavoro e di visto di ingresso, che non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, è rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18-ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il lavoratore extra-comunitario di cui al comma 1 accede a percorsi di formazione e riqualificazione professionale e alle misure di assistenza

di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 11 ottobre n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a cui si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

57.0.23

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Contributi a favore dei Comuni della Regione Sicilia per la gestione dei flussi migratori)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla gestione dei flussi migratori in particolare per le operazioni di soccorso, accoglienza e assistenza sanitaria dei migranti che approdano sulle coste della Regione Sicilia, per l'anno 2026 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro destinato ai comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani. I fondi sono erogati e ripartiti sulla base dei dati relativi agli sbarchi giornalieri come da cruscotto statistico del Dipartimento per le libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

57.0.24

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 47-bis. (Programma patenti giovani)

1. Al fine di proseguire le politiche a supporto dei giovani che intendono svolgere l'attività professionale, il fondo di cui al comma 5-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante »Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto«, è incrementato di 5 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

Conseguentemente

All'articolo 5-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole »31 dicembre 2026« sono sostituite con le seguenti »31 dicembre 2028«.

57.0.25

CATALDI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Istituzione del Fondo per la formazione permanente finalizzata al contrasto dei fenomeni settari)

1. Al fine di rafforzare le competenze delle pubbliche amministrazioni, delle forze dell'ordine, degli operatori sociali, sanitari e scolastici, nonché degli enti del terzo settore impegnati nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di natura settaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per la formazione permanente finalizzata al contrasto dei fenomeni settari, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione, da realizzarsi in collaborazione con il Ministero della giustizia, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero

della salute, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, nonché con università, centri di ricerca e organizzazioni della società civile con comprovata esperienza nel settore.

3. Le attività finanziate dal Fondo sono finalizzate, in particolare: a) alla formazione multidisciplinare degli operatori pubblici e privati sulla prevenzione, il riconoscimento e l'intervento in situazioni riconducibili a dinamiche settarie o di manipolazione coercitiva; b) alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza; c) alla promozione di reti territoriali di collaborazione tra istituzioni e realtà associative impegnate nella tutela delle vittime di abusi di tipo settario.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione e del merito e della salute, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo, la ripartizione delle risorse e le modalità di monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2004, n. 190.«.

57.0.26

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Istituzione di un fondo per lo sportello antiviolenza presso il Consolato italiano in Marocco)

1. Al fine di garantire la tutela, l'assistenza e la protezione alle cittadine italiane vittime di violenza di genere residenti o temporaneamente presenti nel Regno del Marocco, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un Fondo per lo sportello antiviolenza del Consolato d'Italia in Marocco, con una dotazione iniziale di euro 300.000 per l'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato a sostenere le spese di istituzione, funzionamento e gestione dello sportello antiviolenza presso il Consolato d'Italia in Marocco, ivi comprese: l'assistenza legale, psicologica e sociale alle vittime, anche da parte di esperti delle associazioni nazionali italiane contro la violenza sulle donne, la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla comunità italiana residente.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo, nonché le procedure di collaborazione con le associazioni e gli enti operanti nel settore della tutela dei diritti delle donne e della lotta alla violenza di genere.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 300.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190."

57.0.27

BILOTTI, CATALDI, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Istituzione di un fondo per l'assistenza e il reinserimento dei soggetti vittime di manipolazione)

1. Al fine di garantire il sostegno psicologico, medico, sociale e legale alle persone fuoriuscite da culti distruttivi o organizzazioni caratterizzate da pratiche di manipolazione mentale, è istituito presso il Ministero della Salute un "Fondo per l'assistenza e il reinserimento dei fuoriusciti da culti distruttivi e organizzazioni settarie manipolative da culti distruttivi e organizzazioni settarie manipolative", con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato a finanziare: a) la creazione e il potenziamento di centri specializzati di accoglienza e recupero psicologico e sociale per fuoriusciti, con equipe multidisciplinari composte da psicologi, psichiatri, assistenti sociali, legali ed esperti in fenomeni settari; b) programmi di disintossicazione mentale e reinserimento sociale volti al recupero dell'autonomia personale e relazionale; c) percorsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale sanitario e sociale impegnato nel trattamento dei soggetti vittime di manipolazione mentale; d) progetti sperimentali realizzati in collaborazione con le associazioni e gli enti del terzo settore che operano da anni nel sostegno ai fuoriusciti da culti distruttivi, occorrendo, con assistenza anche di tipo legale.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo, nonché i requisiti per l'accreditamento dei centri e degli operatori coinvolti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

57.0.28

BILOTTI, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Rifinanziamento e stabilizzazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Al fine di garantire la piena copertura delle spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e la tutela dei minori stranieri non accompagnati, il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato per l'anno 2026 con una dotazione di euro 350 milioni.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

- a) per euro 200 milioni alla copertura dei costi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sostenuti dai Comuni nell'anno 2026;
- b) per euro 100 milioni al ripiano dei crediti pregressi maturati dagli enti locali per le annualità 2023-2025;
- c) per euro 50 milioni al potenziamento del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) con specifica destinazione a progetti rivolti ai minori non accompagnati.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse, tenendo conto:

- a) del numero di minori stranieri non accompagnati effettivamente presi in carico da ciascun Comune;
- b) della durata media della presa in carico;
- c) dei costi medi sostenuti per vitto, alloggio, tutela e inserimento scolastico;
- d) della presenza di progetti SAI attivi sul territorio.

4. Ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio degli enti locali, le somme anticipate dai Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sono escluse dai limiti di spesa e dai vincoli del pareggio di bilancio, fino all'effettivo rimborso da parte dello Stato.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 350 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

57.0.29

BILOTTI, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Modifica delle procedure di accesso e riparto del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare equità, proporzionalità e continuità nell'erogazione delle risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 10 milioni di milioni di euro annui e le procedure di accesso sono modificate secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Le risorse del Fondo sono ripartite tra gli enti locali che sostengono costi per l'accoglienza dei MSNA, in misura proporzionale al numero medio di minori effettivamente accolti nel periodo di riferimento, determinato sulla base dei dati trasmessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle disponibilità iscritte sul pertinente capitolo di bilancio che andrà rimpinguato automaticamente alla bisogna.

3. Ai fini della determinazione del fabbisogno e del successivo riparto, gli enti locali trasmettono al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una comunicazione semestrale recante:

a) il numero complessivo dei minori stranieri non accompagnati accolti nel semestre precedente;

b) la durata media della permanenza e le eventuali variazioni intervenute nel periodo di riferimento;

c) l'indicazione delle strutture presso le quali è stato assicurato il servizio di accoglienza.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità operative di rilevazione dei dati di cui al comma 3, anche mediante interoperabilità con il Sistema informativo dei minori stranieri non accompagnati (SIM);

b) le modalità di calcolo della quota unitaria di contributo spettante in rapporto al numero di minori accolti;

c) i tempi e le procedure di erogazione delle risorse, assicurando la tempestività dei rimborsi e la piena corrispondenza con i costi sostenuti;

d) i meccanismi di compensazione o conguaglio in caso di incapienza delle risorse, da applicarsi in misura proporzionale ai fabbisogni comunicati.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture temporanee di prima accoglienza di cui all'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

6. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015, secondo cui l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati avviene senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato che andrà integralmente rimborsato.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

57.0.30

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

"Art. 57-*bis*.

Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 97.809 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 450.476 euro per l'anno 2028."

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, program-

ma 23.1 Fondi da rassegnare, *capitolo* 3076 - Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 97.809;

CS: - 97.809.

2027:

CP: - 97.809;

CS: - 97.809.

2028:

CP: - 450.476;

CS: - 450.476.
